



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetanino Zecca

- Presidente -

Sent. n. sez. 1865

Paolo Oldi

- Relatore -

UP - 08-10/05/2013

Maurizio Fumo

- 14/06/2013

Carlo Zaza

R.G.N. 33919/2012

Antonio Settembre

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nel procedimento nei confronti di:

- 1. Perugini Aiessandro, nato a Novara il 20/07/1971
- 2. Poggi Anna, nata a Genova il 20/04/1970
- 3. Cimino Ernesto, nato a Bíemme (Svizzera) il 16/09/1966
- Peliiccia Bruno, nato a Guidonia Montecelio il 17/01/1961
- 5. Gugliotta Antonio Biagio, nato a Carosino il 11/06/1960
- 6. Maida Daniela, nata a Siracusa il 16/12/1962
- 7. Braini Gianmarco, nato a Trieste il 03/07/1971
- 8. Barucco Piermatteo, nato a Cuneo il 28/11/1974
- 9. Arecco Matilde, nata a Genova ii 02/04/1962
- 10. Turco Mario, nato a Brindisi il 17/09/1955
- 11. Ubaidi Paolo, nato ad Ascoii Piceno il 19/06/1960
- 12. Pisciteili Maurizio, nato a Napoli il 26/04/1965
- 13. Muitineddu Antonio Gavino, nato a Laerru ii 20/07/1960
- 14. Russo Giovanni, nato a Castellammare di Stabia il 03/05/1974
- 15. Furcas Corrado, nato a Cagiiari il 08/01/1966
- 16. Serroni Giuseppe, nato a Capoterra il 19/03/1959

(3)1.

- 17. Fonicello Mario, nato a San Prisco il 26/02/1960
- 18. Avoledo Reinhard, nato a Bolzano il 22/10/1964
- 19. Pintus Giovanni, nato a Torralba il 19/03/1967
- 20. Romeo Pietro, nato a Palermo il 27/01/1955
- 21. Mura Ignazio, nato a Cagliari il 21/02/1960
- 22. Mancini Diana, nata a Livorno il 14/11/1973
- 23. Gaetano Antonello, nato a Potenza il 17/02/1965
- 24. Amadel Barbara, nata ad Arenzano il 09/02/1970
- 25. Cerasuolo Danieia, nata a Palermo ii 07/01/1966
- 26. Incoronato Alfredo, nato a Pozzuoli ii 07/11/1970
- 27. Patrizi Giuliano, nato a Monte San Giovanni Campano il 11/10/1955
- 28. Toccafondi Giacomo Vincenzo, nato a Genova il 06/03/1954
- 29. Amenta Aldo, nato a Noto il 10/09/1969
- 30. Mazzoleni Adriana, nata a Rosario (Argentina) il 16/03/1965
- 31. Sciandra Sonia, nata a Sanremo il 28/03/1963
- 32. Zaccardi Marilena, nata a Genova ii 17/08/1958
- 33. Pigozzi Massimo Luigi, nato a Genova il 01/06/1963

sui ricorsi proposti da:

- Perugini Alessandro, nato a Novara il 20/07/1971
- 2. Poggi Anna, nata a Genova il 20/04/1970
- 3. Doria Oronzo, nato a Manduria il 09/10/1954
- 4. Cimino Ernesto, nato a Biemme (Svizzera) il 16/09/1966
- 5. Peiliccia Bruno, nato a Guidonia Monteceiio ii 17/01/1961
- 6. Gugliotta Antonio Biagio, nato a Carosino il 11/06/1960
- 7. Valerio Franco, nato a San Vito ai Tagliamento il 11/02/1967
- 8. Maida Daniela, nata a Siracusa il 16/12/1962
- 9. Braini Gianmarco, nato a Trieste il 03/07/1971
- 10. Barucco Piermatteo, nato a Cuneo il 28/11/1974
- 11. Tarascio Aldo, nato a Fioridia il 08/02/1955
- 12. Taiu Antonello, nato a Sassari ii 12/06/1957
- 13. Arecco Matiide, nata a Genova il 02/04/1962
- 14. Turco Mario, nato a Brindisi il 17/09/1955
- 15. Ubaidi Paoio, nato ad Ascoli Piceno ii 19/06/1960
- 16. Piscitelii Maurizio, nato a Napoii il 26/04/1965
- 17. Multineddu Antonio Gavino, nato a Laerru il 20/07/1960
- 18. Russo Giovanni, nato a Castellammare di Stabia il 03/05/1974
- 19. Serroni Giuseppe, nato a Capoterra ii 19/03/1959
- 20. Fonicello Mario, nato a San Prisco il 26/02/1960

SI

- 21. Avoledo Relnhard, nato a Bolzano il 22/10/1964
- 22. Pintus Giovanni, nato a Torralba il 19/03/1967
- 23. Romeo Pietro, nato a Palermo il 27/01/1955
- 24. Mura Ignazio, nato a Cagliari il 21/02/1960
- 25. Mancini Diana, nata a Livorno il 14/11/1973
- 26. Gaetano Antonello, nato a Potenza il 17/02/1965
- 27. Pigozzi Massimo Luigi, nato a Genova il 01/06/1963
- 28. Amadei Barbara, nata ad Arenzano il 09/02/1970
- 29. Incoronato Alfredo, nato a Pozzuoii il 07/11/1970
- 30. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, nato a Trapani il 02/05/1960
- 31. Nurchis Egidio, nato a Esporlatu il 07/01/1959
- 32. Mulas Marcello, nato a Lanusei il 10/07/1966
- 33. Amoroso Giovanni, nato a Paiermo il 29/05/1963
- 34. Toccafondi Giacomo Vincenzo, nato a Genova il 06/03/1954
- 35. Amenta Aldo, nato a Noto il 10/09/1969
- 36. Mazzoleni Adriana, nata a Rosario (Argentina) il 16/03/1965
- 37. Sciandra Sonia, nata a Sanremo il 28/03/1963
- 38. Zaccardi Marilena, nata a Genova il 17/08/1958
- 39. Furcas Corrado, nato a Cagliari ii 08/01/1966
- 40. Sabia Coiucci Michele, nato a Palermo il 31/07/1966

sui ricorsi proposti da:

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, quali responsabili civili

avverso la sentenza del 05/03/2010 della Corte di appelio di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dai consigliere Paolo Oldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Giuseppe Volpe, che ha concluso come segue: «codesta Corte di cassazione voglia: - dichiarare inammissibili per manifesta infondatezza tutte le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti ed il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova; - 1) annullare, senza rinvio, tutte le statuizioni civili in favore delle parti civili non appelianti poste a carico di imputati non appellanti, relativamente alle sole imputazioni per le quali detto appello dell'imputato è mancato; - 2) annullare, senza rinvio, le statuizioni civili poste a carico degli imputati in favore di Deifino Gianluca, Benino Andrea, Ghivizzani Federico, Iserani Massimo, Massagli Nicola e Meriino Sara, per

inammissibilità dell'appello, ad eccezione delle statuizioni relative alle imputazioni per le quali vi fu appello degli imputati; - 3) annullare, con rinvio al giudice civile competente, le statuizioni civili poste a carico di Maida Danieia in favore delle seguenti parti civili, non ricomprese ai punti 1 e 2: Amodio, Callieri, De Munno, Della Corte, Flagelli, Galloway, Jaeger, Marchiò, Nadalini, Morozzi, Morrone, Perrone, De Florio, Tabbach, Maffei e Pignatale; - 4) annullare, senza rinvio, l'ordinanza di correzione di errore materiale della Corte d'appello di Genova in data 10.11.2011; - 5) annullare la sentenza, senza rinvio, nei confronti di Talu, Valerio, Tarascio e Doria per inammissibilità dell'appello delle parti civili; - 6) annuliare la sentenza, senza rinvio, relativamente alle liquidazioni di ulteriori provvisionali non domandate; - 7) annullare, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, tutte le statuizioni civili relative alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili appellanti o beneficiarie di statuizioni a carico di imputati appelianti, perciò non ricomprese al punto 1); - 8) annuilare, senza rinvio, le statuizioni concernenti il delitto dell'art. 323 c.p., ove affermatane la sussistenza come concorrente con il delitto dell'art. 608 c.p., ritenuto il primo reato assorbito nei secondo; - 9) rigettare nei resto i ricorsi di Perugini, Cimino, Pelliccia, Maida, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicelio, Avoiedo, Pintus, Romeo e Mura; - 10) dichiarare nel resto inammissibili tutti gli altri ricorsi».

uditi per le parti civili l'avv. Sandro Lungarini in sostituzione dell'avv. Raffaeie Miraglia, costituito per Berti Alessandro; l'avv. Fausto Maria Amato in sostituzione deli'avv. Manlio Riccardo Dozzo, costituito per Rossomando Angelo, e deil'avv. Agnese Pinto, costituita per Rossomando Massimiliano; i'avv. Antonio Lerici, costituito per Lebouffant Gwendal, Vie Valerie Anne Beatrice, Dubreuil Pierre Romaric Jonathan e Bonnecase Vincent; i'avv. Federica Roccatti, costituita per Nebot Cesar Jean Claude, anche in sostituzione dell'avv. Ciaudio Novaro, costituito per Bertacchini Vaierio, Chicharro Sanchez Pedro, Ender Taline, Franceschin Diana, Graf Andrea, Larroqueile David, Lavai Aiban Sebastian, Otero Baiado Carios Manuel, Percivati Ester, Flagelil Amaranta Serena e Jaeger Laura, e deil'avv. Sveva Insabato, costituita per Camandona Sergio; l'avv. Maria D'Addabbo, costituita per Battista Alessandra, Bistacchia Marco, De Florio Anna, Grippaudo Gabriella Cinzia e Tangari Emanuela, anche in sostituzione dell'avv. Roberto Lamacchia, costituito per Fornasier Evandro e Rostellato Andrea; l'avv. Massimo Auditore, costituito per Di Biasio Francesco; l'avv. Riccardo Passeggi, costituito per Kutschkau Anna Juiia, Samperiz Benito Francesco Javier e Von Unger Moritz; l'avv. Emanueie Tambuscio, costituito per Lorente Garcia Luis Alberto, Balbas Ruiz Aitor, Bruschi Valeria, Digenti Simona, Felix Marquello Pabio, Madrazo Francisco Javier Sanz e Moret Fernandez David; l'avv. Alessandro

Gamberini, costituito per Doring Matthias; l'avv. Giuseppe Campanelli, costituito per Sesma Gonzalez Adolfo; l'avv. Sandro Lungarini, costituito per Lungarini Fabrizio; i'avv. Fausto Gianelli, costituito per Alfarano Mauro; l'avv. Vladimiro Noberasco, costituito per Arrigoni Luca; l'avv. Alberto Lamma, costituito per gli eredi di Ferrazzi Fabrizio, frattanto deceduto, nonché per Arculeo Carlo, Manganelli Danilo, Valguarnera Antonino e Gagliastro Maurizio; l'avv. Michela Stefania Porcile, costituita per Anerdi Francisco Alberto, Bussetti Brando, Di Maddalena Tommaso, Ruggiero Pietro Vito, Carcheri Alessandro e per gii eredi di Borgo Matteo; l'avv. Stefano Bigliazzi, costituito per De Vito Stefano, Pasoiini Bruno e Schmiederer Simon, anche in sostituzione dell'avv. Luca Moser, costituito per Weisse Tania, e deil'avv. Dario Rossi, costituito per Galloway Ian Farrel e Treiber Theresa; l'avv. Silvia Rocca in sostituzione dell'avv. Fabio Fossati, costituito per Zeuner Anna Katharina e Brauer Stefan; l'avv. Fabio Taddei, costituito per Laconi Boris, Cuccadu Roberto Raimondo, Ighina Cristiano, Passiatore Angelo, Pfister Stephan e Manganaro Andrea; l'avv. Paoio Angelo Sodani, costituito per Menegon Elisabetta Valentina e Spingi Massimiliano; l'avv. Filippo Guiglia, costituito per Gatermann Christian, Kress Hoiger e Zehatschek Sebastian; l'avv. Luca Partesotti, costituito per Partesotti Giorgia; l'avv. Luca Brezigar, costituito per Maffei Marceilo e Marchiò Milos Federico; l'avv. Licia D'Amico, costituita per Aveni Simone e Perrone Vito (nella difesa di quest'ultimo sostituita dail'avv. Alfredo Gaiasso); l'avv. Raffaella Muitedo, costituita per Lupi Bruno e Barringhaus Georg; l'avv. Laura Tartarini, costituita per Germanò Chiara, Cuccomarino Carlo, Scordo Antonia, Broermann Grosse Miriam, Hager Morgan Katherine, Heigi Miriam, Wiegers Daphne e Zapatero Garcia Guillermina; i'avv. Gilberto Pagani, costituito per Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Blair Jonathan Normann, Buchanan Samuei, Doherty Nicola Anne, Gallo Roberto, Gandini Ettorina, Mc Quilian Daniel Marc Thomas e Moth Richard Robert; i'avv. Ezio Paoio Menzione, costituito per Benino Andrea, Deifino Gianluca, Ghivizzani Federico, Iserani Massimo, Massagli Nicola e Meriino Sara; i'avv. Lorenzo Trucco, costituito per Bodmer Fabienne Nadia e Luthi Nathan Raphaei; i'avv. Massimo Pastore, costituito per Schatti Andreas Pablo, Duman Mesut e Goi Suna; l'avv. Federico Micali, costituito per Subri Arianna; l'avv. Patrizia Maltagliati, costituita per Azzolina Giuseppe, Schenone Giorgio e Di Pietro Adarosa; l'avv. Carlo Malossi, costituito per Herrmann Jens; l'avv. Simonetta Crisci, costituita per Amodio Massimiliano Marco, Callieri Valerio, Crocchianti Massimiliano, De Munno Alfonso, Deila Corte Raffaele, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Pignatale Sergio e Tabbach Mohamed;

udito per i responsabili civili l'avvocato deilo Stato Giuseppe Novaresi; uditi per gli imputati i'avv. Giovanni Aricò, difensore di Cimino Ernesto e Pelliccia

Bruno; l'avv. Saverio Aloisio, difensore di Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele; l'avv. Ilaria Claudia Pasqui, difensore di Valerio Franco; l'avv. Stefano Sambugaro, difensore di Turco Mario e Tarascio Aido, anche in sostituzione dell'avv. Alessandro Vaccaro, difensore di Pigozzi Massimo, Gugliotta Biagio Antonio e Toccafondi Giacomo Vincenzo; l'avv. Alessandro Ferrero, difensore di Barucco Piermatteo, anche in sostituzione del codifensore Giovanni Verceiiotti; l'avv. Maurizio Condipodero, difensore di Braini Gianmarco; l'avv. Piergiovanni Junca, difensore di Ubaidi Paolo, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Maria Gallo, difensore di Amadei Barbara; l'avv. Salvatore Orefice, difensore di Cimino Ernesto e Peiliccia Bruno, anche in sostituzione deil'avv. Alberto Simeone, difensore di Cerasuolo Daniela; l'avv. Giorgio Zunino, difensore di Multineddu Antonio Gavino, Serroni Giuseppe, Avoledo Reinhard e Pintus Giovanni; l'avv. Ennio Pischedda, difensore di Doria Oronzo, anche in sostituzione dell'avv. Umberto Pruzzo, difensore di Poggi Anna; l'avv. Aifredo Biondi, difensore di Piscitelii Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Gluseppe, Foniceilo Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Glovanni, Romeo Pietro e Mura Ignazio; l'avv. Maurizio Mascia, difensore di Gaetano Antonello; l'avv. Paolo Scovazzi, difensore di Maida Daniela, anche in sostituzione dell'avv. Vittorio Pendini, difensore di Perugini Alessandro, e deil'avv. Pierantonio Franzosa, difensore di Mancini Diana; gli avv.ti Mario Iavicoli e Marco Giuseppe Baroncini, difensori di Zaccardi Marilena, Amenta Aido e Mulas Marcello; i'avv. Fiorenzo Celasco, difensore di Tolomeo Francesco P. Baldassarre e Nurchis Egidio; l'avv. Dario Imparato, difensore di Sciandra Sonia; l'avv. Massimo Bassi, difensore di Mazzoleni Adriana.

RITENUTO IN FATTO

- 1. I fatti per cui si procede sono il seguito di quanto avvenuto in Genova nel mese di luglio dell'anno 2001 quando, in occasione del vertice fra i capi di Stato più industrializzati del mondo, noto come G8, si ebbero manifestazioni di protesta da parte di gruppi che si opponevano alla globalizzazione dell'economia: proteste dalle quali scaturirono eccessi che richiesero l'intervento delle forze dell'ordine e diedero luogo a numerosissimi fermi e arresti.
- 1.1. In previsione della necessità di provvedere a una prima coilocazione dei fermati e arrestati, ai fini della loro identificazione e successivo smistamento verso i carceri di destinazione o quando necessario verso il ricovero ospedaliero, ia caserma Nino Bixio di Bolzaneto venne predisposta per un utilizzo come carcere provvisorio, dotato di uffici per le forze deli'ordine e per la Polizia Penitenziaria, di ufficio matricola ed infermeria, oitre ad un certo numero di

v total a site source and it is

celle; in essa furono quindi tradotti e custoditi moiti dei fermati e degli arrestati nell'arco di tempo compreso fra il 20 e il 23 luglio 2001.

- 1.2. Su quanto accaduto nel corso delle operazioni svoltesi nel sito di Bolzaneto furono sporte numerose denunce per fatti illeciti, che diedero luogo all'instaurazione di un compiesso procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Genova. Secondo il narrato dei denuncianti, recepito nei capi d'imputazione, le persone ivi trasportate furono inglustificatamente sottoposte a maltrattamenti e vessazioni di ogni genere, consistite fra l'altro: nell'essere ripetutamente coipite con calci, pugni, colpi di manganello; nell'essere obbligate, durante l'attraversamento del corridoio e in ogni caso di trasferimento da un locale all'altro, a tenere la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa, venendo frattanto colpite, ingiuriate e derise da poliziotti disposti ad aii lungo il corridoio; nell'essere obbligati, durante la permanenza in celia, a tenere ininterrottamente per ore una posizione vessatoria, in piedi con ii viso rivolto verso il muro, le braccia aizate oppure tenute dietro la schiena, talvolta strettamente avvinte da laccetti, o anche sedute a terra a gambe larghe oppure inginocchiate, subendo colpi e percosse ad ogni tentativo di cambiare posizione; nel subire ingiurie e derisioni, anche con riferimento alle loro opinioni politiche, aila sfera sessuaie, alie credenze religiose e alla condizione sociale; neil'essere costrette ad ascoitare canti inneggianti al fascismo e a pronunciare analoghi slogan; nell'essere, in aicuni casi, raggiunte da spruzzi di gas urticante; nell'essere private di cibo ed acqua, nonché di coperte per proteggersi dal freddo notturno; nell'essere talora impedite ad accedere ai bagno per l'espletamento delie funzioni fisiologiche, fino ad essere costrette a urinarsi addosso; nel subire, durante la perquisizione, il danneggiamento o la distruzione di propri oggetti personali, e in taluni casi il taglio dei capelli. Anche durante ie visite mediche, secondo l'ipotesi accusatoria, si erano verificati illeciti penaimente rilevanti: sia per il carattere sbrigativo del triage e della visita, talvolta connotata da disinteresse per i sintomi dolorosi iamentati; sia per il verificarsi di uiteriori episodi di violenza fisica in danno dei soggetti da visitare; sia per essersi costrette persone di sesso femminile a denudarsi completamente davanti a uomini presenti e a ruotare ripetutamente su se stesse, o ad eseguire fiessioni. Per quanto avvenuto in sede di immatricolazione, vennero elevate imputazioni di faisità in atto pubblico per essersi attestata nei verbali, contro il vero, ia rinuncia degli arrestati ad informare i familiari e il consolato dello Stato di appartenenza.
- 1.3. Dell'esito dei giudizi di primo e di secondo grado, svoltisi rispettivamente davanti ai Tribunale e alla Corte d'Appelio di Genova, si dirà oitre nei trattare di volta in volta le posizioni dei singoli imputati qui ricorrenti. Fin da ora va comunque osservato che, di tutti i reati per i quali si è ritenuta



accertata la responsabilità, è stata rilevata l'estinzione per intervenuto decorso del termine prescrizionale (cui hanno, tuttavia, rinunciato gli imputati Matilde Arecco, Mario Turco e Paolo Ubaldi); con le sole eccezioni costituite da un reato di lesione volontaria grave e dai reati di falso, per i quali la disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. ha determinato l'applicazione di un più iungo termine prescrizionale.

- 2. Contro l'applicazione dell'istituto della prescrizione, così come dell'indulto, per i fatti ritenuti di maggior gravità è insorto il Procuratore Generale presso ia Corte d'Appeilo di Genova, ii quale, nei confronti degli imputati Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Daniela Maida, Gianmarco Braini, Piermatteo Barucco, Matilde Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaldi, Maurizio Pisciteili, Antonio Gavino Multineddu, Giovanni Russo, Corrado Furcas, Giuseppe Serroni, Mario Fonicello, Reinhard Avoiedo, Pintus Giovanni, Pietro Romeo, Ignazio Mura, Diana Mancini, Antoneilo Gaetano, Barbara Amadei, Daniela Cerasuolo, Alfredo Incoronato, Giuiiano Patrizi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Aldo Amenta, Adriana Mazzoleni, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Massimo Luigi Pigozzi, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
- 2.1. Col primo motivo il P.G. ricorrente, premessa una rassegna circa lo stato della giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo in tema di tortura e richiamato il parametro di costituzionalità di cui aii'art. 117 della Costituzione italiana, solieva questione di legittimità costituzionale dell'ordinario regime di prescrizione stabilito dali'art. 157 cod. pen., relativamente alle condotte riconducibili alia nozione di tortura.
- 2.2. Col secondo motivo solleva analoga questione di iegittimità costituzionale in ordine all'indulto concesso dall'art. 1 delia iegge 31/07/2006, n. 241, in concreto applicato nei presente processo all'imputato Massimo Pigozzi, condannato per un deiitto di iesione volontaria riconducibile, secondo il deducente, alla nozione di tortura.
- 3. Avverso la sentenza si sono gravati, altresì, i 40 imputati dei quali di seguito sono singolarmente esaminate le posizioni processuali e i motivi di ricorso, prendendo le mosse da coloro ai quali, nella sentenza impugnata, sono state attribuite funzioni di carattere apicale nella direzione dei sito.
- 4. Alessandro Perugini, Vice Questore incaricato della trattazione dei fermati e funzionario più alto in grado nel sito di Bolzaneto; imputato del delitto di abuso di ufficio pluriaggravato (capo 1) per avere sottoposto o lasciato che altri

/\$1,

sottoponessero – le persone ristrette a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, in violazione di norme di legge e della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; del delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 2), per aver sottoposto – o consentito che altri sottoponessero – a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma nel periodo in cui esse erano a disposizione della Polizia di Stato; del delitto di violenza privata pluriaggravata (capo 3) per aver consentito che Angelo Rossomando fosse costretto con percosse a pronunciare un'espressione autodenigratoria; di altro deiitto di violenza privata pluriaggravata (capo 4) per aver consentito che Massimiliano Rossomando venisse obbligato con percosse a firmare, contro ia sua voiontà, i verbali relativi al suo arresto; dei delitto di percosse piuriaggravate (capo 5) per avere coipito Nicola Nencioli ai fianchi e in aitre parti del corpo.

4.1. È stato condannato in primo grado per il solo reato di cui ai capo 2 (escluso l'addebito riguardante la mancata somministrazione di cibo e bevande) e assolto dalle restanti imputazioni. La Corte d'Appelio ha parziaimente riformato la sentenza, riconoscendo la responsabilità del Perugini in ordine ai capi 1) e 2), così come contestati, e rilevando l'intervenuta prescrizione. Lo ha quindi condannato, in solido con la coimputata Anna Poggi e coi responsabile civile Ministero dell'Interno, ai risarcimento dei danni in favore delle parti civili Arculeo Cario, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Azzolina Giuseppe, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Aiberto, Arrigoni Luca, Ailueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Benetti Ciaudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Cairoli Alessandro, Calileri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, D'avanzo Filippo, Dionisi Lorenzo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Di Maddaiena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Fornasier Evandro, Fiagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Goi Suna, Gagliastro Maurizio, Gailoway Ian Farrel, Haidimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan, Lauriola Alessandro, Lungarini Fabrizio, Manganeiii Danilo, Marchiò Milos Federico, Maffei Marcello, Felix Marqueilo Pabio, Moret Fernandez, Morozzi David, Morrone Maria Addoiorata, Nebot Cesar Jean Claude, Nogueras Chavier Francho Corrai, Otero Baiado Carios Manuei, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Pfister Stephan, Passiatore Angeio, Pignatale Sergio, Rossomando Angeio, Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Rosteliato Andrea, Ruggiero Pietro, Schenone

Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Santoro Marco, Treiber Theresa, Tomellieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Valquarnera Antonino, Zincani Sabatino, Manganaro Andrea, Bonnecase Vincent, Lebouffant Gwendal, Vie Valerie Anne Beatrice, Dubreuil Pierre Romaric Jonathan, Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito Francisco Javier, Von Unger Moritz, Germanò Chiara, Cuccomarino Carlo, Scordo Antonia, Broermann Grosse Miriam, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Wagenschein Khirsten, Patzke Julia, Zeuner Anna Katharina, Brauer Stefan, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Gatermann Christian, Kress Holger, Zehatschek Sebastian, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Martensen Nieis, Herrmann Jens, Barringhaus Georg, Lupi Bruno, Giovannetti Ivan Michele, Bartesaghi Gailo Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Doherty Nicola Anne, Gandini Ettorina, Mc Quillan Daniel Marc Thomas, Moth Richard Robert, Biair Jonathan Normann, Buchanan Samuel, Menegon Elisabetta Valentina, Spingi Massimiliano, Benino Andrea, Delfino Gian Luca, Ghivizzani Federico, Merlino Sara, Iserani Massimo, Massagli Nicola, Guidi Francesco, Doring Matthias, Weisse Tania, Benino Ciaudio, Hoglung Cecilla, Oisson Hedda Katarina, Ruber Stefan Andreas, Svensson Jonas, Bertacchinl Valerio.

- 4.2. Il ricorso proposto dall'imputato, per il tramite dei difensori, è articolato in due motivi.
- 4.2.1. Col primo motivo ii ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui si è ritenuto configurabile il concorso formale fra i reati di cui agii artt. 323 e 608 dei codice penale. Riieva che le medesime condotte materiali sono entrate nella descrizione di entrambe ie figure delittuose: sicché ii carattere residuale dei reato di abuso di ufficio avrebbe dovuto condurre ai suo assorbimento in quello di abuso di autorità verso gli arrestati.
- 4.2.2. Coi secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità omissiva ex art. 40 cod. pen.. Osserva che, mentre per il magistrato coordinatore, Dott. Sabelia, si è ritenuto che, date le mansioni svoite e il tempo trascorso nei sito, pot e e non aver percepito gli accadimenti nel loro effettivo dinamismo, lo stesso criterio non è stato applicato al deducente. Lamenta non essersi motivata la possibilità di intervenire, che si è basata soltanto sul rapporto gerarchico e sulla presenza nei sito, senza considerare l'enorme numero degli arrestati e dei dipendenti da sorvegliare, la vastità degli ambienti e le molteplici attività di coordinamento da espletare.

5. Anna Poggi, Commissario Capo aggregata aii'ufficio trattazione atti;

A.

imputata di abuso di ufficio piuriaggravato (capo 6) e abuso di autorità contro arrestati (capo 7), in base a condotte omissive sostanzialmente coincidenti con quelle ascritte ai Perugini nei capi 1) e 2). E' stata condannata in primo grado per il solo reato di cui al capo 7, esciuso l'addebito riguardante la mancata somministrazione di cibo e bevande. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la sua responsabilità per ambedue i reati, così come contestati, dei quali ha rilevato l'intervenuta prescrizione. Agli effetti civili ha pronunciato la sua condanna ai risarcimento dei danni, in solido col Perugini e col Ministero dell'Interno, in favore delle medesime parti civili sopra elencate.

- 5.1. L'imputata ha proposto personalmente ricorso in base a tre motivi.
- 5.1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo premesso in linea di principio di ripudiare ii criterio di gludizio secondo cui la sola presenza nei sito sarebbe fonte di responsabilità in base all'assunto «non poteva non vedere», si sia di fatto attenuta ad esso nei giudicare la sua posizione. Osserva non essersi precisato, nella motivazione, in quali momenti ella avrebbe avuto la possibilità di rendersi conto di quanto avveniva. Lamenta non essersi tenuto conto delle numerose testimonianze a suo favore, né delle dichiarazioni da lei stessa rese, di cui riproduce ii testo nel ricorso.
- 5.1.2. Coi secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.. Osserva che la Corte non ha indicato il momento consumativo del reato, traiasciando di precisare in che cosa sarebbe dovuta consistere l'azione doverosa omessa, né ha indagato suila sua idoneità a impedire l'evento. Osserva, altresì, essere mancata la motivazione in ordine ai doio.
- 5.1.3. Coi terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alia liquidazione deile provvisionali.
- 6. Oronzo Doria, ufficiale del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di Polizia Penitenziaria per il vertice G8, di fatto occupatosi solo delle carceri esterne predisposte per l'accoglienza degli arrestati (fra cui il sito di Boizaneto): imputato dei reati di abuso di ufficio piuriaggravato (capo 12) e abuso di autorità contro arrestati (capo 13), in base a condotte commissive od omissive non dissimili da quelle già viste dianzi. Assoito in primo grado con statuizione non impugnata dai Pubblico Ministero, dalla Corte d'Appelio è stato riconosciuto responsabile agli effetti civili e condannato, in solido col Ministero della Giustizia, ai risarcimento dei danni in favore delle parti civili appelianti Delfino Gianiuca, Benino Andrea, Ghivizzani Federico, Merlino Sara, Massagli Nicola e Iserani Massimo.
 - 6.1. Il ricorso da iui proposto, per il tramite del difensore, è articolato in

and a

dieci motivi.

- 6.1.1. Col primo motivo Il ricorrente lamenta che la condanna a suo carico sia stata emessa in favore di parti civili che non avevano interposto appello avverso l'assoluzione pronunciata nei suoi confronti; osserva, al riguardo, che in nessuna parte dell'atto d'impugnazione è fatto riferimento al proprio nome.
- 6.1.2. Coi secondo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al tacito rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell'appello delle parti civili.
- 6.1.3. Coi terzo motivo specifica e ripropone le ragioni poste a base della predetta eccezione, illustrandole secondo tre distinti profili, riguardanti: l'omessa indicazione dei capi e punti della sentenza oggetto d'impugnazione; i'omessa specificazione dei motivi; la genericità della domanda e la carenza d'interesse ad impugnare. A quest'ultimo proposito osserva che le parti civili appellanti avevano già ottenuto la condanna di altri imputati al risarcimento dei danni da loro subiti, per cui avrebbero dovuto specificare sotto quale profilo aquiliano la sentenza sarebbe stata fonte per essi di un pregiudizio al fini risarcitori.
- 6.1.4. Coi quarto motivo denuncia, siccome illegittima, la *reformatio in peius* consistita neil'aver pronunciato condanna al risarcimento dei danni anche in relazione al reato di cui ai capo d'imputazione n. 13, sebbene l'appeilo si riferisse soltanto al capo n. 12.
- 6.1.5. Coi quinto motivo denuncia il vizio di ultra o extra petizione, insito nel fatto che la sentenza si sia addentrata nella disamina della posizione di garanzia attribultagii, e negata dal Tribunale, sebbene l'appello delle parti civili non avesse toccato tale argomento.
- 6.1.6. Col sesto motivo rimprovera alla Corte d'Appello di avere violato la regola dei ragionevole dubbio, cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen..
- 6.1.7. Coi settimo motivo contrasta la configurabilità di un concorso formale fra i reati di cui agli artt. 323 e 608 cod. pen..
- 6.1.8. Con l'ottavo motivo, tornando sulla posizione di garanzia attribuitagli quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., sostiene essersi erratamente ravvisato un obbligo di subordinazione gerarchica dei personale della Polizia Penitenziaria nei confronti degli ufficiali del discioito corpo degli Agenti di Custodia.
- 6.1.9. Col nono motivo deduce illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità.
 - 6.1.10. Coi decimo impugna l'entità della provvisionale.
- 6.2. Un'ulteriore censura, di illogicità della motivazione e travisamento della prova, è sviluppata in una memoria con motivi nuovi, nella quale il ricorrente

sostiene esservi stata da parte della Corte territoriale un'errata lettura delle prove testimoniali.

- 7. Ernesto Cimino e Bruno Pelliccia, entrambi ufficiali dei disciolto corpo degli Agenti di Custodia, con funzioni di responsabile e comandante dei servizio centrale traduzioni (S.C.T.) per li vertice G8; entrambi imputati di abuso di ufficio piuriaggravato e abuso di autorità contro arrestati (capi 14 e 15 per Cimino, 16 e 17 per Peiliccia), per condotte commissive od omissive riconducibili, anche in questo caso, all'imposizione di misure vessatorie e di trattamenti inumani e degradanti.
- 7.1. Assolti dai Tribunaie per insussistenza dei fatti, sono stati riconosciuti dalla Corte d'Appello colpevoii dei reati come contestati e, applicata la prescrizione, condannati al risarcimento dei danni -- in solido fra ioro e col Ministero della Giustizia - in favore delle parti civili Delfino Gian Luca, Doring Matthias, Doherty Nicola Anne, De Vito Stefano, Biair Jonathan Normann, Buchanan Samuel, Bartesaghi Enrica, Bartesaghi Galio Sara, Brauer Stefan, Barringhaus Georg, Benino Andrea, Ghivizzani Federico, Gandini Ettorina, Giovannetti Ivan Michele, Gallo Roberto, Gatermann Christian, Hubner Tobias. Hinrichsmeyer Thorsten, Herrmann Jens, Iserani Massimo, Kress Holger, Kutschkau Anna Julia, Moth Richard Robert, Meriino Sara, Massagii Nicola, Menegon Elisabetta, Spingi Massimiliano, Manganaro Andrea, Martensen Niels, Pasoiini Bruno, Schmiederer Simon, Samperiz Francisco Javier, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, Zehatschek Sebastian, Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Aifarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Allueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Benetti Ciaudio, Berti Alessandro, Bussetti Brando, Baibas Ruiz Aitor, Bruschi Valeria, Cairoli Alessandro, Cailieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Dionisi Lorenzo, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaeie, Devoto Stefano, Di Maddaiena Tommaso, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Fiagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Gol Suna, Gagliastro Maurizio, Galloway Ian Farrel, Haidimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Lavai Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan, Lauriola Alessandro, Manganelli Danilo, Marchiò Milos, Maffei Marcello, Felix Marquelio Pablo, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nebot Cesar Jean Claude, Nogueras Chavier Francho Corrai, Otero Balado Carlos Manuei, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Pfister Stephan, Passiatore Angelo, Pignatale Sergio, Rossomando Angelo,

Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Ruggiero Pietro, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Treiber Theresa, Tomellieri Enrico, Tabbach Mohamed, Valguarnera Antonino e Zincani Sabatino.

- 7.2. I due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite dei comuni difensori, affidandolo a sei motivi, cui hanno fatto seguito altri due motivi presentati con atto separato.
- 7.2.1. Coi primo motivo i ricorrenti denunciano travisamento dei fatti. Riproducendo parti dei verbaii di udienza, contrastano ii convincimento della Corte di merito secondo cui le violenze ai danni degli arrestati sarebbero state continue e si sarebbero svolte anche sul piazzale d'ingresso ai sito di Bolzaneto, ad opera di un gruppo di poliziotti definito «comitato di accoglienza». Sostengono che ia propria presenza non continuativa all'interno del sito era stata coincidente coi momenti nei quali nulla accadeva.
- 7.2.2. Coi secondo motivo, denunciando violazione deil'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento dei fatti, contestano la fondatezza dei due presupposti sui quali la Corte d'Appeilo ha basato i'affermazione di coipevolezza, e cioè: la sussistenza di un rapporto gerarchico tra gli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia e gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria; l'utilizzo deil'assioma secondo cui essi, essendo presenti, non avrebbero potuto non vedere.
- 7.2.3. Col terzo motivo, espressamente dedotto in via subordinata, i ricorrenti eccepiscono in rito ia nullità, per entrambi, della notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e, per il solo Cimino, anche dei decreto che ha disposto il giudizio nonché di tutti gii atti successivi. Precisano che il Cimino ebbe ad eleggere domicilio presso il difensore e, contestualmente, presso la propria abitazione: sicché l'elezione così formulata non era valida e la notifica effettuata presso il difensore in base ad essa era nulla; quanto ai Pelliccia, osservano che costui, dopo aver eletto domicilio presso il difensore, con successiva dichiarazione in sede di interrogatorio davanti ai pubblico ministero aveva invece eletto la propria abitazione: sicché la notifica effettuata ai precedente domicilio eletto, ormai revocato, era parimenti nulla. Denunciano carenza di motivazione in ordine al rigetto di tali eccezioni.
- 7.2.4. Col quarto motivo ripropongono i'eccezione di inammissibilità dell'appello dei pubblico ministero, per la sovrapponibilità del suo tenore a quello di una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado. Anche di tale eccezione iamentano l'omessa disamina.
- 7.2.5. Coi quinto motivo denunciano, siccome contraria a legge, la disposta condanna ai risarcimento dei danni anche in favore delle parti civili che non

Al.

avevano interposto appello avverso la pronuncia assolutoria.

- 7.2.6. Col sesto motivo impugnano l'entità delle provvisionall.
- 7.3. L'atto successivamente depositato s'indirizza a impugnare la sentenza, così come risultante dopo le correzioni disposte con tre ordinanze in data 10 novembre 2011, in base ai due ulteriori motivi di seguito indicati.
- 7.3.1. Col settimo motivo i ricorrenti deducono violazione di iegge, che sarebbe insita nella liquidazione delle spese di parte civile nella misura di euro 18.000,00 per ciascuna: sia per essersi omesso di considerare che molte deile parti civili erano state ammesse ai patrocinio a spese dello Stato, ii che comportava ia necessità di non eccedere i vaiori tariffari medi; sia perché in diversi casi più parti civili erano assistite dal medesimo difensore.
- 7.3.2. Con l'ottavo motivo contestano che l'inserimento dei nome della parte civile Daniei Mc Quillan fra i beneficiari della condanna al risarcimento dei danni potesse essere disposto con procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., non vertendosi in un'ipotesi di errore materiale, bensì di modificazione essenziale dell'atto.
- 7.4. Agli atti vi è un'ulteriore memoria presentata a questa Corte nell'interesse dei ricorrenti, recante in allegato copie di atti processuali finalizzate a rendere autosufficiente il ricorso.
- 8. Antonio Biagio Gugliotta, Ispettore delia Polizia Penitenziaria nominato «responsabile della sicurezza»; imputato di abuso di ufficio pluriaggravato (capo 18) per avere sottoposto - o lasciato che altri sottoponessero - ie persone ristrette a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, in violazione di norme di legge e della Convenzione Europea per i Diritti deli'Uomo; di abuso di autorità contro arrestati (capo 19), per aver sottoposto - o consentito che altri sottoponessero - a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma; di concorso agevolativo in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e vioienza privata piuriaggravate (capo 20) ai danni di: Arcuieo Carlo, percosso in ceila con calci mentre stava nella posizione vessatoria e ancora con calci, pugni e coipi di manganello quando aveva chiesto di poter andare in bagno; Chicharro Sanchez Pedro e Otero Baiado Carios, ripetutamente percossi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria quando transitavano nei corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi; Cairoli Alessandro, costretto nel corridolo a gridare «Viva ii Duce»; Deifino Gianluca, percosso con un colpo di manganello ail'ingresso deila caserma e ancora nel corridolo, con calci e pugni, riportando iesioni; ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo «Bastardi comunisti, è ora che impariate»; percosso nella ceila mentre era nella posizione vessatoria e quando veniva fatto sostare nel corridoio, in attesa della visita medica, in altra posizione



caratterizzata dall'obbligo di tenere le gambe molto divarlcate; Ferrazzi Fabrizio, percosso con un pugno e uno schiaffo da un agente della Polizia Penitenzlaria al momento dell'arrivo in cella; ancora percosso alla caviglia dolorante e con un colpo dietro alle ginocchia da due diversi agenti mentre sostava nei corridoio nella posizione di cui sopra; Ghivizzani Federico, percosso dalla Polizia Penitenziaria con calci e pugni e costretto, con violenza e minaccia, a gridare «Viva ii Duce» e «Alalà», oltre a subire una ustione ai polso destro causatagli con una sigaretta; ed altresì in danno di Larroqueile David, Laval Alban, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganeili Danlio, Nebot Cesar, Nencloli Nicola, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sassi Daniele, Subri Arianna, Sesma Gonzaies Adolfo, Uizega Pietro, Valguarnera Antonino, quali soggetti passivi di fatti analoghi a quelli dianzi descritti; nonché, ancora, in danno di Aveni Simone, Benino Andrea, Carcheri Alessandro, Ghivizzani Federico, Borgo Matteo, Subri Arianna, Cairoli Alessandro, Ender Taline, Percivati Ester, costretti da agenti della Polizia Penitenziaria a fare il saluto romano e a dire e ascoltare frasi contrarie alla propria fede politica; il capo d'Imputazione proseque con l'elencazione di altre 67 persone offese e con la descrizione di quanto da esse subito secondo i'accusa. Al Gugliotta sono stati altresì contestati i reati di lesione volontaria (capo 21), percosse (capo 22) e ingiuria continuata (capo 23), direttamente commessi nei confronti di Persico Marco, fermato per l'identificazione; di violenza privata ai danni di Lupi Bruno (capo 24), costretto a marciare nel corridoio della caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saiuto fascista; di percosse inflitte a Sassi Danieie (capo 25), facendogli sbattere ia testa contro il muro mentre si trovava nel corridolo in posizione vessatoria.

8.1. Il Tribunale ha condannato il Gugliotta per i reati di cui ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, escluse le contestazioni riguardanti l'omessa somministrazione di cibo e bevande, nonché i riferimenti alie persone offese Crocchianti Massimiliano, O'Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, esciusa altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; lo ha condannato alia pena di legge e al risarcimento dei danni, in solido col Ministero delia Giustizia, in favore delle parti civili Dionisi Lorenzo, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Graf Andrea, Laconi Boris, Vie Valerie Anne Beatrice, Amodio Massimiliano Marco, Cailieri Valerio, Cuccadu Roberto Ralmondo, Di Maddalena Tommaso, Dubreuii Pier Romaric Jonathan, Grippaudo Gabrielia Cinzia, Lauriola Alessandro, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Persico Marco, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Scordo Antonia, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Arculeo Carlo, Aveni Simone, Benino Andrea, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Carcheri Alessandro, Delfino Gianluca, Ferrazzi Fabrizio, Ender Taiine, Ghivizzani Federico, Goi Suna, Larroquelle David Thomas Arnaud, Lavai



Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Cario, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Maffei Marcello, Marchiò Milos Federico, Menegon Elisabetta Valentina, Massagii Nicola, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Ruber Stefan Andreas, Santoro Marco, Schatti Andreas Pabio, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Allueva Fortea Rosana, Balbas Ruiz Aitor, Bartesaghi Galio Sara, Bartesaghi Enrica, Gailo Roberto, Biair Jonathan Normann, Barringhaus Georg, Brauer Stefan, Bodmer Fabienne Nadia, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Buchanan Samuel, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Doherty Nicoia Anne, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Gaiioway Jan Farrel, Gandini Ettorina, Gattermann Christian, Giovannetti Ivan Michele, Haldimann Fabian, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Herrmann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hogiung Cecilia, Hubner Tobias, Jaeger Laura, Kress Holger, Kutschkau Anna Julia, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Nieis, Mc Quillan Daniel, Moret Fernandez David, Moth Richard Robert, Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Olsson Hedda Katarina, Perrone Vito, Samperiz Francisco Javier, Scaia Roberta, Schleiting Mirko, Schmiederer Simon, Svensson Jonas Tommy, Treiber Theresa, Tomeileri Enrico, Von Unger Moritz, Wagenschein Khirsten, Weisse Tania, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guiliermina e Zeuner Anna Katharina.

- 8.2. La Corte d'Appelio ha ravvisato la responsabilità del Gugliotta per tutti i reati così come contestati, dichiarandone tuttavia l'estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili.
- 8.3. L'imputato ha proposto ricorso congiuntamente a Massimo Pigozzi e Giacomo Vincenzo Toccafondi, per il tramite del comune difensore; ma i motivi inerenti a ciascuno sono illustrati separatamente, stante la diversificazione delle posizioni processuali.
- 8.3.1. Dei due motivi riguardanti ii Gugliotta, il primo muove critiche alla motivazione della sentenza, in quanto attenta agli aspetti generali delle vicende e non alle specifiche responsabilità a lui addebitate. Lamenta il ricorrente che si sia omesso di considerare che ognuno degli uffici istituiti nel sito di Boizaneto

aveva un proprio responsabile, così essendosi erratamente attribuito al Gugliotta II ruolo di unico responsabile della sicurezza. Sostiene che, incaricato soltanto di organizzare l'immatricolazione e la visita medica degli arrestati, per poi metterii a disposizione della Polizia Penitenziaria, si era trovato senza uomini, senza disposizioni, senza un regolamento, senza potere d'intervento nei confronti degli altri appartenenti alle forze dell'ordine. Osserva che due sole persone offese hanno riconosciuto in lui l'autore delle angherie subite e contesta tali riconoscimenti, sottoponendo ad analisi il dichiarato dei testi.

- 8.3.2. Coi secondo motivo il ricorrente deduce l'iliegittimità della condanna emessa in favore delle parti civili, siccome pronunciata singolarmente a carico dei diversi imputati, anziché in via solidale fra loro.
- 9. Piermatteo Barucco, Sottotenente dei Carabinieri comandante del contingente addetto ai servizio di vigilanza dalle ore 8 aiie 19 del 21 iuglio 2001; imputato dei delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 31), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non consentite le persone ristrette nella caserma; nonché di concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e vioienza privata ai danni di 41 detenuti, indicati nominativamente nel capo d'imputazione 32 con la descrizione di quanto da ciascuno di essi subito secondo l'accusa.
- 9.1. In primo grado è stato assolto da tutte le imputazioni con ia formula «perché il fatto non costituisce reato». La Corte d'Appeilo è venuta in contrario avviso, riconoscendo ia sua responsabilità in ordine ad ambedue i reati contestatigli, peraitro estinti per prescrizione; e io ha condannato, in solido coi Ministero deila Difesa, ai risarcimento dei danni in favore delle parti civili Amodio Massimiliano Marco, Aveni Simone, Alfarano Mauro, Battista Aiessandra, Berti Alessandro, Camandona Sergio, Callieri Valerio, De Munno Alfonso, Deila Corte Raffaeie, De Florio Anna, Di Pietro Adarosa, Flagelli Amaranta Serena, Grippaudo Gabriella Cinzia, Morrone Maria Addolorata, Morozzi David, Marchiò Milos Federico, Maffei Marcello, Pignatale Sergio, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Germanò Chiara, Cuccomarino Cario, Scordo Antonia, Broermann Grosse Miriam; Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guiliermina, Iserani Massimo, Massagli Nicola, Patzke Juiia e Wagenschein Khirsten.
- 9.2. L'imputato ha proposto ricorso, per il tramite dei difensore, affidandoio a due motivi.
- 9.2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia mancanza e contraddittorietà di motivazione per esserglisi addebitati gli stessi fatti ascritti al coimputato Gianmarco Braini, che aveva operato in una diversa fascia oraria. Lamenta,

altresì, che la Corte abbla omesso di coordinare le dichiarazioni dei testi elencati in motivazione (i quali avevano riferito della presenza di Carabinieri sul piazzale al momento dei ioro arrivo) con quelle degli altri testi secondo i quali, al sopraggiungere del Carabinieri, le vessazioni erano cessate. Osserva che la motivazione non spiega le ragioni di dissenso da quanto osservato dai Tribunale, secondo cui i Carabinieri avevano una limitata autonomia essendo alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato; né spiega perché egli debba rispondere dei reati di percosse, lesioni, minacce, ingiurle e violenza privata.

- 9.2.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione deli'art. 608 cod. pen.; osserva che la norma incriminatrice richiede che l'agente abbia la custodia anche temporanea del detenuto: per cui egli non dovrebbe rispondere di quanto avvenuto sul piazzale, nei confronti di persone che non erano in quel momento sottoposte aila sua custodia. Riieva che l'avere disposto i'attenuazione delle misure di rigore è incompatibile col dolo.
- 10. Gianmarco Braini, Tenente dei Carabinieri comandante del contingente addetto ai servizio di vigilanza daile ore 19 del 21 iuglio alle ore 8 del 22 iuglio; imputato del delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 29), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso ia caserma; nonché di concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata ai danni di 49 persone ristrette nella caserma, indicate nominativamente nei capo d'imputazione 30 con ia descrizione di quanto da ciascuna di esse subito secondo i'accusa.
- 10.1. Assoito dal Tribunale in applicazione deli'art. 530, comma 2, dei codice di rito, daila Corte d'Appeilo è stato ritenuto responsabile di entrambi i reati, peraitro prescritti, e condannato al risarcimento dei danni, in solido coi Ministero della Difesa, in favore delle parti civili Arculeo Cario, Aveni Simone, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Aiberto, Arrigoni Luca, Ailueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Baibas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Cailieri Valerio, Camandona Sergio, De Fiorio Anna, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaele, Di Maddalena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Flagelii Amaranta Serena, Grippaudo Gabriella Cinzia, Gagliastro Maurizio, Galloway Ian Farrei, Haidimann Fabian, Jaeger Laura, Lauriola Alessandro, Manganeili Daniio, Marchiò Milos, Maffei Marceilo, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Pignataie Sergio, Repetto Davide, Ruggiero Pietro, Schatti Andreas Pabio,



Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Treiber Theresa, Tomellieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Valguarnera Antonino, Zincani Sabatino, De Vito Stefano, Brauer Stefan, Giovannetti Ivan Michele, Guidi Francesco, Iserani Massimo, Massagli Nicola, Pasolini Bruno, Patzke Julia, Schmiederer Simon, Wagenschein Khirsten, Von Unger Moritz e Zeuner Anna Katharina.

- 10.2. L'imputato ricorre In base a un soio motivo. Con esso deduce esservi stata da parte della Corte un'errata lettura dei dati processuali; illustra la censura riproducendo il testo della deposizione resa dalla persona offesa Massimiliano Spingi e si richiama a quelle, confermative, di Stefano Devoto, dell'infermiere Poggi e dei Carabinieri addetti ai servizi di vigilanza.
- 11. Maurizio Piscitelii, Antonio Gavino Multineddu, Giovanni Russo, Corrado Furcas, Giuseppe Serroni, Mario Fonicello, Reinhard Avoledo, Giovanni Pintus, Pietro Romeo e Ignazio Mura, inquadrati in sentenza nella categoria dei cosiddetti intermedi, in quanto sottufficiali dei Carabinieri impiegati nei servizio di vigilanza in due turni; i primi quattro, (Piscitelli, Multineddu, Russo e Furcas) con orario dalle 8 aile 19 dei 21 luglio 2001; gli altri (Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) daile 19 del 21 luglio aile ore 1 del 22 luglio, di fatto avendo protratto il servizio fino alle successive ore 8. Sono stati accusati, con distinti capi d'imputazione dai contenuto sostanzialmente anaiogo (nn. dal 39 ai 48), di concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitto di cui all'art. 608 cod. pen.. Nella sentenza è precisato che le contestazioni non hanno riquardato specifici reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e vioienze perché gli imputati in questione, essendo responsabili solo della singola squadra, erano titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro vigilanza: e poiché erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre, non è stato possibile accertare quaie fosse l'abbinamento tra le cella in cui v'era una persona offesa di specifici reati e la sottosquadra addetta alla sua vigilanza, sicché non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento.
- 11.1. Ii Tribunale ha pronunciato, per tutti, assoluzione per mancanza di doio. La Corte d'Appello ha invece ravvisato ia sussistenza dei reati contestati, peraitro prescritti, e ha disposto la condanna di Piscitelli, Multineddu, Russo e Furcas, in solido col Ministero deila Difesa, ai risarcimento dei danni in favore di Aveni Simone, Amodio Massimiliano Marco, Battista Alessandra, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Calileri Valerio, Camandona Sergio, De Florio Anna, De Munno Alfonso, Delia Corte Raffaele, Di Pietro Adarosa, Fiagelii Amaranta Serena, Grippaudo Gabrielia Cinzia, Morozzi David, Morrone Maria Addoiorata, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Pignatale Sergio, Schatti Andreas

Pablo, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Massagli Nicola e, quanto ai soli Piscitelli e Multineddu, anche in favore delle parti civili Marchiò e Maffei; ha poi condannato Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, in solido col Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni in favore di Arculeo Carlo, Aveni Simone, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Aiiueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Battlsta Alessandra, Benetti Claudio, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Callieri Valerio, Camandona Sergio, De Florio Anna, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaeie, Di Maddaiena Tommaso, DI Pietro Adarosa, Duman Mesut. Digenti Simona, Ferrazzi Fabrizio, Fassa Liliana, Flagelli Amaranta Serena, Grippaudo Gabriella, Gagliastro Maurizio, Galloway Ian Farrel, Jaeger Laura, Luthi Nathan, Lauriola Alessandro, Manganelii Danilo, Feiix Marquello Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nogueras Chavier Francho Corral, Partesotti Giorgia, Perrone Vito, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Ruggiero Pietro, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scaia Roberta, Schieiting Mirko, Treiber Theresa, Tomellieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Vaiguarnera Antonino, Zincani Sabatino, Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Giovannetti Ivan Michele e Massagli Nicoia.

- 11.2. Tutti gii imputati suddetti hanno proposto congiuntamente ricorso per ii tramite del comune difensore. Alia censura introduttiva, con cui si iamenta che non siano state analizzate le posizioni individuali, segue l'esposizione dei quatto motivi in cui si articola l'atto di impugnazione.
- 11.2.1. Coi primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'inammissibilità delle conclusioni assunte dalle parti civili non appelianti.
- 11.2.2. Coi secondo motivo deducono la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. quanto agli appeili delle parti civili Delfino, Iserani e Massagli. Di questi eccepiscono la genericità per mancata indicazione degli imputati nei confronti dei quali l'impugnazione era proposta (essendovi soltanto un richiamo alle conciusioni prese in primo grado), nonché dei motivi d'impugnazione e dei capl impugnati.
- 11.2.3. Coi terzo motivo, denunciando erronea appiicazione degli artt. 40 e 608 cod. pen. e vizi di motivazione, i ricorrenti deducono incompatibilità fra le valutazioni della Corte d'Appello e le risultanze processuali; rilevano essersi ammesso che i ricordi delle persone offese potevano essere resi confusi e contraddittori dalle percezioni dolorose al limite della sopportabilità: li che avrebbe dovuto condurre a una conclusione assolutoria; rilevano che quanto riferito dalla persona offesa Massimiliano Spingi, in ordine alle percosse subite e

al dinlego deile medicine che aveva nello zaino, riguardava una fase temporale in cui non c'erano i Carabinieri; propongono la rivisitazione di alcune altre testimonianze, dalle quali assumono potersi trarre una distinzione dei ruoli; rilevano non potersi stabilire con certezza chi abbia consentito ad aitri di provocare i comportamenti vessatori e chi, invece, si sia attivato per aiutare; insistono sulla ilmitata autonomia d'azione consentita ai Carabinieri in quel contesto.

- 11.2.4. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 76, 605 e 539 cod. proc. pen.. Deducono che, a dimostrazione della massificazione delle responsabilità, è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore di alcune parti civili che non avevano avuto alcun rapporto con essi. In particolare, per quanto riguardante gii imputati Piscitelli, Multineddu, Russo e Furcas, il cui turno era durato dalle ore 8 alle 19 del 21 luglio, sostengono non essere giustificata ia condanna in favore delle parti civili Aveni (che era transitato nel sito venerdi 20 luglio), Di Pietro e Perrone (arrestati alla scuola Diaz e quindi giunti non prima dei 22 luglio).
- 11.3. La difesa degli imputati ha poi depositato una memoria con motivi nuovi, con la quale i ricorrenti denunciano, quale errore metodologico commesso dalla Corte d'Appeilo, la mancata confutazione delle ragioni addotte dai Tribunale a sostegno della pronuncia di assoluzione. Sotto aitro profilo eccepiscono la violazione del principio affermato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in base al quale il giudice di appeilo non può addivenire ad una diversa vaiutazione deile prove testimoniali, con conseguenze peggiorative della condizione dell'imputato, se non dopo aver rinnovato i'audizione dei testi.
- 12. Antonello Gaetano, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, responsabile dell'ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile; imputato dei delitti di concorso in lesione e violenza privata pluriaggravata al danni di Larroquelle David, costretto con la violenza fisica a firmare gli atti relativi al suo arresto (capo n. 54); di concorso ex art. 40 cod. pen. in violenza privata piuriaggravata al danni di Ender Taline, costretta a subire il taglio di tre ciocche di capelli (capo n. 55); di concorso in violenza privata aggravata e continuata al danni di Otero Balado Carios Manuel, Chicharro Sanchez Pedro, Percivati Ester, Nebot Cesar, Ender Taline, costretti con percosse e minacce a firmare gli atti relativi al loro arresto (capo n. 56).
- 12.1. Il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., e lo ha condannato alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in solido coi Ministero dell'Interno (fatta eccezione, quanto a quest'uitimo, per i danni subiti da Ender

Ar-

- Taline). La Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità per tutti i reati come contestati, rilevandone tuttavia l'intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili.
 - 12.2. Ha proposto personalmente ricorso l'imputato, deducendo tre motivi.
- 12.2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza del principio di correiazione fra contestazione e sentenza. Osserva, in proposito, che l'imputazione elevatagli in base alle indicazioni delle querele coilocava temporalmente i fatti ascrittigii in orari incompatibili con la sua presenza nel sito di Bolzaneto. L'avere i giudici aderito allo spostamento cronologico derivante dalle testimonianze interessate delle persone offese ha pregiudicato, secondo il ricorrente, il suo diritto alla difesa.
- 12.2.2. Col secondo motivo, ancora soffermandosi sullo stesso argomento, deduce carenza e manifesta iliogicità della motivazione in ordine al tempo e ai luogo dei fatti contestati.
- 12.2.3. Col terzo motivo deduce anaioghi vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle prove a carico e inattendibilità, per converso, di quelle favorevoli alla difesa.
- 13. Massimo Luigi Pigozzi, Assistente Capo della Polizia di Stato, componente della pattuglia che aveva trasportato alcuni fermati per l'identificazione dall'Ospedale San Martino alla caserma di Boizaneto; imputato di iesione personale grave e pluriaggravata ai danni di Azzolina Giuseppe per avergli causato alla mano, divaricandone le dita, una iacerazione guarita secondo l'imputazione in giorni 50 (capo n. 57).
- 13.1. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato, esciusa l'aggravante della crudeità, e io ha condannato alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in solido col Ministero dell'Interno. La Corte d'Appello ha confermato il deliberato.
- 13.2. Il Pigozzi ha proposto ricorso per cassazione (congiuntamente ai coimputati Gugiiotta e Toccafondi, come già visto), deducendo per parte propria cinque motivi.
- 13.2.1. Col primo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte di avere risposto disorganicamente ai motivi di appeilo, senza correlarsi ai dati processuali. Riproduce parte delle dichiarazioni rese dali'Azzolina, ai fine di contestare l'attendibilità della propria individuazione quale autore dei reato.
- 13.2.2. Col secondo motivo deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva, che indica nell'assunzione di due testi che erano stati presenti quando, ii giorno 1 agosto 2001, i'Azzolina aveva incontrato ii Pigozzi e riconosciuto in lui l'autore dei fatto verificatosi il 20 iuglio. Lamenta, inoltre, che ii primo gludice si

sia inglustificatamente rifiutato di ammettere una domanda che la difesa intendeva rivolgere al teste Azzolina, riguardante i suoi precedenti penali, e di acquisire il relativo certificato.

- 13.2.3. Col terzo motivo contrasta l'applicazione dell'aggravante di cui ali'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen., sostenendo che la durata della malattia non ha superato i 30 giorni.
- 13.2.4. Col quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine al criteri sanzionatori applicati, con specifico riferimento ai diniego delle attenuanti generiche e ali'entità deil'aumento di pena per la continuazione.
- 13.2.5. Col quinto motivo impugna l'entità della provvisionale assegnata alla parte civile.
- 14. Giovanni Amoroso e Michele Sabia Colucci, entrambi Assistenti della Polizia Penitenziaria addetti ai servizio matricola; il primo imputato di tre reati continuati di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, per avere attestato a verbale, contro il vero, la mancata richiesta di avviso dell'arresto a familiari e parenti e la mancata richiesta di comunicazione all'ambasciata o al consolato del paese di appartenenza, per quanto attinente a Zapatero Garcia Guillermina, Wagenschein Khirsten, Sievewright Kara, Kutschkau Anna Julia, Hogiung Cecilia, Hager Morgan Katherine, Goi Suna, Broermann Grosse Miriam, Blair Jonathan Normann, Barringhaus Georg (capo 79); ad Allueva Fortea Rosana, Buchanan Samuel, Duman Mesut, Engel Jaroslaw Jack (capo 80), a Bodmer Fabienne Nadia, Zeuner Anna Katharina, Wiegers Daphne, Weisse Tania, Treiber Theresa, Patzke Julia, Ottoway Katherine Daniela, Oisson Hedda Katarina, Jaeger Laura, Heigi Miriam, Galloway Jan Farrel, Brauer Stephan, Balzak Grzegorz, Bachmann Britta Agnes (Capo 81); il secondo coimputato coi primo nel reato da ultimo descritto, addebitatogli al capo 82, e in altro analogo reato per quanto attinente a Zehatschek Sebastian; Szabo Jonash; Svensson Jonas Tommy; Sparkcs Shermann David; Schmiederer Simon; Schleiting Mirko; Reschke Kai, Patzke Jan; Moth Richard Robert; Moret Fernandez David; Mc Quillan Daniel; Martensen Niels; Madrazo Francisco Javier Sanz; Lanaspa Claver Antonio; Kress Hoiger, Hubner Tobias; Hinrichsmeyer Thorsten; Herrmann Jens; Felix Marqueilo Pablo; Digenti Simona; Cederstrom Ingrid Thea Melena; Baumann Barbara; Baibas Ruiz Altor; Aleinikovas Thomas, Nathrath Achim, Nogueras Chavier Franco Corrai, Luthi Nathan e Von Unger Moritz (capo 83).
- 14.1. Il Tribunale ha assolto ambedue gii imputati per insussistenza dei fatti ioro ascritti. La Corte d'Appelio è venuta in contrario avviso, dichiarando la responsabilità dell'Amoroso per i tre reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e condannandolo alla pena di legge e al risarcimento dei danni, in

solido col Ministero della Giustizla, in favore delle parti civili Zapatero, Weiss, Allueva, Broermann, Blair, Buchanan, Brauer, Barringhaus, Bodmer, Duman, Gol, Gattermann, Galloway, Hager, Heigl, Kutschkau, Patzke, Treiber, Wagenschein, Weisse, Wiegers, Zeuner. Del pari ha riconosciuto la responsabilità del Sabia Colucci, applicando la continuazione fra i due reati ascrittigli e condannandolo alla pena di legge e al risarcimento dei danni, in solido col Ministero della Giustizia, in favore delle parti civili Nathrath, Bodmer, Brauer, Baibas, Digenti, Galloway, Heigl, Luthi, Felix Marquello, Wiegers, Kress, Moth, Martensen, Mc Quillan, Moret, Nogueras, Madrazo, Schmiederer, Schleiting, Treiber, Von Unger, Patzke, Weisse, Zehatschek, Hubner, Hinrichsmeyer, Herrmann, Zeuner.

- 14.2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei comune difensore, affidandoio a tre motivi.
- 14.2.1. Col primo motivo, deducendo violazione di iegge e vizi di motivazione, i ricorrenti contestano di aver negato agli arrestati il diritto di avvertire i familiari e ii consolato dello Stato di appartenenza; sostengono esservi stato errore di fatto, dipeso da incomprensione della lingua, già riconosciuto dal Tribunaie e non confutato adeguatamente dalla Corte d'Appelio. Lamentano che ia decisione sia frutto di un travisamento delle emergenze processuali, per essersi ritenuto che l'omissione inficiasse tutti i verbali, mentre riguardava soitanto una parte di essi. Rilevano l'insussistenza di qualsiasi movente.
- 14.2.2. Coi secondo motivo deducono inosservanza dei principio di correlazione fra contestazione e condanna, per essere stata applicata i'aggravante di cui ai capoverso dell'art. 476 cod. pen., in assenza di qualsiasi precedente contestazione.
- 14.2.3. Coi terzo motivo, consequenziale al precedente, eccepiscono l'intervenuta prescrizione dei reati ioro ascritti.
- 15. Marceilo Mulas, anch'egii Assistente della Polizia Penitenziaria addetto all'ufficio matricola; imputato di due reati continuati di concorso in faisità ideologica in atto pubblico per avere attestato a verbale, contro il vero, la mancata richiesta di avviso dell'arresto a familiari e parenti e la mancata richiesta di comunicazione all'ambasciata o ai consolato dei paese di appartenenza, per quanto attinente a Dreyer Jannette Sibille e Doherty Nicola Anne (capo 76), nonché ad Aliueva Fortea Rosana, Buchanan Samuel, Duman Mesut, Engei Jaroslaw Jack e Gattermann Christian (capo 77).
- 15.1. Assolto in primo grado per insussistenza dei fatto, è stato condannato in appelio alla pena di iegge, previa applicazione della continuazione, e al

risarcimento dei danni, in solido coi Ministero della Giustizia, in favore delle parti civili Doherty, Buchanan, Gattermann, Allueva e Duman.

- 15.2. L'imputato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi.
- 15.2.1. Coi primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione della legge penale; sostiene esservi stato errore di fatto, dovuto alla reciproca incomprensione della lingua. Sottolinea che suo compito non era quelio di raccogliere le dichiarazioni, ma soltanto di inserire nei sistema informatico i dati raccolti da aitri. Sottopone ad analisi le dichiarazioni rese dalle sette persone offese per le quali ha sottoscritto i verbali e osserva: che tre di loro (Dreyer, Doherty e Allueva Fortea) non hanno firmato perché non conoscevano la lingua; tre non sono state in grado di riferire aicunché (Buchanan, Duman e Engel) e due (lo stesso Engel e Christian Gattermann) hanno firmato nel carcere di destinazione analogo documento di rinuncia ad avvertire i familiari e ii consolato. Lamenta che di tutto ciò non si sia tenuto conto.
- 15.2.2. Col secondo motivo si duole che sia stata applicata l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., sebbene non contestata.
- 15.3. Una successiva memoria difensiva con motivi nuovi s'impernia, per un verso, sulla dedotta contraddittorietà della motivazione rispetto ai dati processuali, che illustra attraverso ia riproduzione di estratti deile trascrizioni di deposizioni testimoniali; per aitro verso sui denunciati vizi motivazionali in ordine ail'eiemento soggettivo del reato e ail'errore di fatto; per aitro verso ancora sulla mancata contestazione dell'aggravante della fidefacenza.
- 16. Francesco Paolo Toiomeo ed Egidio Nurchis, ii primo Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria e responsabile dei servizio matricola, il secondo Vice Sovrintendente addetto al medesimo servizio; entrambi imputati per concorso nei reati di falsità ideologica in atti pubblici riguardanti i'attestazione della mancata richiesta di avviso ai familiari e di comunicazione all'ambasciata o al consolato per gli arrestati di provenienza estera glà dianzi visti (capo d'imputazione n. 70 per Toiomeo e capi 71, 72, 73, 74 e 75 per Nurchis).
- 16.1. Entrambi sono stati assoiti dai Tribunale per insussistenza dei fatti con pronuncia non impugnata dal pubblico ministero. Su appello delle parti civili la Corte di Genova ha invece ritenuto la loro responsabilità e pronunciato condanna, in solido tra ioro e coi Ministero della Giustizia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Biair Jonathan Normann, Buchanan Samuei, Doherty Nicola Anne, Weisse Tania, Zehatschek Sebastian, Martensen Niels, Kress Hoiger, Hubner Tobias, Hinrichsmeyer Thorsten ed Herrmann Jens.
 - 16.2. I due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite

del comune difensore, affidandolo a cinque motivi.

- 16.2.1. Col primo motivo i ricorrenti eccepiscono i'inammissibilità degli appelii proposti dalle parti civili Zehatschek, Kress, Hubner, Hinrichsmeyer, Martensen, Herrmann, Doherty, Blair, Buchanan, Mc Quillan e Moth. Rilevano la mancanza, negli appelli di Doherty, Blair e Buchanan, di richieste specifiche riguardanti le persone dei deducenti; in tutti, inoltre, segnalano la mancata specificazione delle ragioni di diritto e la genericità di quelle di fatto, oltre alla mancata indicazione dei capi e punti della sentenza investiti dai gravame.
- 16.2.2. Col secondo motivo deducono violazione di legge per essersi omesso di rilevare l'inammissibilità degli appeili per mancata indicazione delle condotte specificamente ascritte ai deducenti, nonché per la richiesta di affermazione della penale responsabilità, cui ie parti civili non erano, a loro avviso, legittimate.
- 16.2.3. Coi terzo motivo, denunciando illogicità di motivazione e travisamento della prova, iamentano che non si sia tenuto conto deila disorganizzazione deil'ufficio e della mancanza di interpreti; si richiamano alle deposizioni di aicuni testi, a conferma dell'esistenza di probiemi organizzativi. Rilevano che l'avviso al consolato era obbligatorio, indipendentemente dalla volontà degli arrestati. Negano di aver avuto consapevolezza di condotte dei sottoposti contrarie a iegge, non essendo stato il Toiomeo presente aile pretese falsificazioni seriali e non avendo il Nurchis presenziato, dopo turni massacranti, alle dichiarazioni contestate.
- 16.2.4. Col quarto motivo deducono erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen., in considerazione dei fatto che l'obbligo a carico dei pubblico ufficiale è quelio di attestare fatti e non dichiarazioni di voiontà. Eiencano testimonianze delle quali assumono esservi stato ii travisamento (testi Hunger, Gailoway, Sievewright, Haldiman, Bodmer, Mandrazo, Moret, Nogueras, Bauman, Barringhaus).
- 16.2.5. Coi quinto motivo denunciano come illegittima l'applicazione dell'aggravante *ex* art. 476, comma secondo, cod. pen., mai contestata.
- 17. Al novero dei cosiddetti intermedi sono anche riconducibili i comandanti dei gruppi e sottogruppi della Polizia di Stato succedutisi nel servizio di vigilanza dei fermati e degli arrestati tra il pomeriggio del 20 luglio 2001 e il mattino del giorno successivo. I nuciei di imputazioni elevati in proposito riguardano il contingente al comando deil'Ispettore Superiore Franco Valerio, comprendente l'Ispettore Aldo Tarascio e il Sovrintendente Antonelio Talu; e il contingente ai comando deil'Ispettore Superiore Daniela Maida, comprendente ia Vice Sovrintendente Matilde Arecco e gli Ispettori Mario Turco e Paoio Ubaidi.

18. Agli imputati Vaierio, Tarascio e Taiu è stato contestato, nei rispettivi capi d'imputazione 26, 33 e 34, il concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitto di cui all'art. 608 dello stesso codice in relazione alla sottoposizione dei fermati e degli arrestati alle misure di rigore già viste nei trattare di analoghe imputazioni, con riferimento cronologico alla fascia oraria dalle ore 17 alie 19 del giorno 20 luglio.

All'assoluzione pronunciata dal Tribunale, non impugnata dai pubblico ministero, ma da alcune parti civili, è seguita la riforma ai soil effetti civili ad opera della Corte d'Appello; la quale, sul presupposto che il contingente di appartenenza fosse rimasto sul posto fino alie ore 23, quando era sopraggiunto il contingente Maida, ha ravvisato la responsabilità degli imputati per tutto quanto avvenuto fino a quell'ora; e li ha quindi condannati, in solido fra loro e col Ministero dell'Interno, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Benino Andrea, Ghivizzani Federico e Merlino Sara.

Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, per ie ragioni che vengono di seguito partitamente esposte.

- 18.1. Il ricorso di Franco Valerio è affidato a cinque motivi.
- 18.1.1. Col primo ii ricorrente eccepisce l'inammissibilità deli'appello proposto dalle parti civili Andrea Benino, Federico Ghivizzani e Sara Merlino, adducendo svariate ragioni: non essere nominati gli imputati nei confronti dei quali si intendeva impugnare la sentenza; non essere indicate ie ragioni di fatto e di diritto destinate a sorreggere ie richieste degli appellanti nei confronti del Valerio; essere formulata la richiesta, preclusa alia parte civile, di affermazione di responsabilità penale degli imputati. Lamenta, aitresì, carenza di motivazione sui punti in questione.
- 18.1.2. Col secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla iegittimazione ad impugnare delle parti civili. Osserva che non è certo che costoro fossero transitate nei sito neil'orario in cui egli prestò servizio: vi era stata un'ordinanza che riservava all'istruttoria dibattimentale l'accertamento della circostanza; e in esito ail'istruttoria il Tribunale aveva individuato i soggetti passivi del reato in otto persone, cinque delle quali rimaste irreperibili, mentre le aitre tre non risuitavano essere state obbligate alla posizione vessatoria.
- 18.1.3. Coi terzo motivo denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per essersi estesa la responsabilità dei deducente ai fatti verificatisi ai di fuori della fascia oraria daila 17 aile 19, cui era limitata la contestazione: ciò in quanto si è ritenuto (fra l'aitro immotivatamente) che il servizio si fosse protratto fino alle ore 22; nonché per l'attribuzione di fatti diversi dalla posizione vessatoria, consistiti nei non aver impedito maltrattamenti inumani e degradanti, anche questi estranei al capo d'imputazione.
 - 18.1.4. Col quarto motivo, riprendendo l'argomento inerente alla durata del

Al.

servizio in Bolzaneto, si richiama alla propria relazione di servizio, nella quale è attestato l'allontanamento dal sito alle ore 18.30. Sotto altro profilo lamenta che si sia ritenuta la sua responsabilità sul presupposto che non avesse potuto non vedere, sentire, percepire con l'olfatto quanto accadeva nel sito, così accomunando ingiustificatamente la sua posizione a quella di tutti gii imputati ivi presenti. Osserva che il narrato deile persone offese Ghivizzani, Benino e Merlino si riferisce ad orari nei quali il contingente Valerio non era più sul posto.

- 18.2. Analoghe censure sono sviluppate nel ricorso di Aldo Tarascio, il quale nei primi quattro motivi a sua volta deduce: 1) inammissibilità, per le ragioni già viste, dell'appeilo delle parti civiii; 2) carenza di motivazione in ordine alla reiativa eccezione; 3) violazione degli artt. 521 e 522 del codice di rito; 4) errata ricostruzione della fascia oraria di servizio del contingente. Con un quinto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine all'entità della provvisionale.
 - 18.3. Il ricorso di Antonello Taiu è anch'esso articolato in cinque motivi.
- 18.3.1. Coi primo di essi ii ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto daile parti civili Ghivizzani, Merlino e Benino, viziato da genericità sia nella parte riguardante la mancata indicazione degli imputati, sia nelle parti in cui dovevano essere enunciati i capi e i punti della sentenza investiti dall'impugnazione.
- 18.3.2. Coi secondo denuncia inosservanza deli'art. 521 cod. proc. pen.: osserva che, nel decidere sulla domanda civile riproposta con l'atto di appello, la Corte territoriale ha affermato ia responsabilità dell'imputato per fatti diversi da quelli contestati. Infatti, sebbene i'imputazione si riferisse a fatti avvenuti neiia fascia oraria compresa fra le 17.00 e le 19.00 dei 20 luglio 2001 (per i quali era intervenuta assoluzione in primo grado), si è ravvisata la responsabilità per l'applicazione di misure di rigore verificatesi in orari diversi, sui presupposto che il contingente di appartenenza si fosse trattenuto sul posto dopo le 19.00.
- 18.3.3. Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine aile dichiarazioni delle persone offese Ghivizzani, Merlino e Benino: lamenta che la Corte non abbia verificato quando i fatti fossero iniziati e con quale forza e gradualità fossero proseguiti.
- 18.3.4. Coi quarto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alia valutazione di alcune prove testimoniali: specificamente delle deposizioni di Roberto Micheii, Giacomo Callaioli, Vaierie Vie e Roberto Mapelli.
- 18.3.5. Col quinto motivo il ricorrente impugna la quantificazione deile provvisionali.
- 19. Per quanto riguarda il nucieo d'imputazioni relativo al secondo contingente, comandato dall'Ispettore Superiore Daniela Maida, viene dapprima

in considerazione la posizione processuale di costel.

- 19.1. Le contestazioni mossele riguardano il delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 27), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma durante la sua presenza nel sito; nonché il concorso ex art. 40 cod. pen., in continuazione, nei delitti di percosse, lesioni aggravate, ingiurie, minacce, violenza privata al danni degli arrestati e fermati (capo 28).
- 19.2. La Maida è stata condannata in primo grado per il solo reato di cui ai capo 27, esciusa la contestazione riguardante la mancata somministrazione di cibo e di bevande, e assolta dalla restante imputazione per insussistenza del fatto. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati, così come contestati, riievandone tuttavia l'avvenuta estinzione per prescrizione; ha quindi emesso condanna a suo carico ai risarcimento dei danni, in solido col Ministero deil'Interno, in favore delle parti civili Arculeo Cario, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Amodio Massimiliano Marco, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Callieri Valerio, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Dionisi Lorenzo, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaeie, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Flageili Amaranta Serena, Graf Andrea, Galloway Ian Farrel, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Aiban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Manganeili Daniio, Marchiò Miios Federico, Maffei Marcello, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Perrone Vito, Pignataie Sergio, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sesma Gonzalez Adoifo, Subri Arianna, Tabbach Mohamed, Valguarnera Antonino e Lupi Bruno.
- 19.3. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo nove motivi.
- 19.3.1. Col primo motivo la ricorrente iamenta di essere stata condannata al risarcimento dei danni anche nei confronti di parti civili che non erano mai entrate nella sua sfera percettiva, e cioè nei confronti di Massimiliano Amodio, Vaierio Callieri, Aifonso De Munno, Raffaello Deila Corte, Amaranta Flagelli, Jan Farrei Galloway, Laura Jaeger, Milos Federico Marchiò, Roberto Nadalini, David Morozzi, Maria Addolorata Morrone, Vito Perrone, Anna De Fiorio e Mohamed Tabbach: tutti entrati nel sito di Bolzaneto dopo che la deducente aveva cessato il proprio turno di servizio. Deduce contraddittorietà rispetto alla deciaratoria di inammissibilità degli appelli di altre parti civili, motivata per l'appunto coi fatto che quelle persone non erano entrate in contatto con lei.
- 19.3.2. Col secondo motivo eccepisce la nullità della pronuncia di condanna emessa in relazione ai capo d'imputazione n. 28, dai quale era stata assoita, in

favore di parti civili che non avevano proposto appello.

- 19.3.3. Col terzo motivo deduce omessa valutazione di prove rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti. Sostenendo che numerose testimonianze confutavano i'assunto accusatorio, illustra ia doglianza con la riproduzione nel ricorso degli straici di una serie di deposizioni testimoniali.
- 19.3.4. Col quarto motivo eccepisce la nullità deila sentenza in quanto motivata *per relationem* rispetto a quella di primo grado, sebbene i motivi di appello avessero investito circostanziatamente i vari passaggi motivazionali di quei deliberato. In particolare lamenta omessa confutazione di quanto dedotto in ordine all'orario del proprio arrivo a Bolzaneto.
- 19.3.5. Col quinto motivo deduce vizi di motivazione in ordine all'accertamento deil'elemento soggettivo del reato ascrittole al capo 27, con specifico riferimento alla consapevolezza delle posizioni vessatorie inflitte agli arrestati, in orari nei quali la deducente non era ancora giunta a Bolzaneto o se ne era già ailontanata.
- 19.3.6. Col sesto motivo denuncia analoghi vizi motivazionali con riferimento alle percosse, minacce, offese e violenze private di cui ai capo 28.
- 19.3.7. Col settimo contesta la sussistenza dei nesso causale fra la condotta omissiva ascrittale e i fatti dannosi per cui si procede.
- 19.3.8. Con i'ottavo motivo impugna ii passo della motivazione nel quale la Corte d'Appello, riconoscendo la fondatezza deila contestazione (nel ricorso definita aggravante) inerente aila mancata somministrazione di cibo ed acqua, ha riievato che gli agenti di Polizia operanti nel sito si erano invece concesse delle vere e proprie tavoie conviviali in un ristorante deil'entroterra; respinge i'addebito per ia parte di sua pertinenza, rilevando che la propria presenza in loco era durata soitanto daile ore 23.30 aile 3 del mattino successivo.
- 19.3.9. Col nono motivo deduce l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e sentenza, per essersi ritenuta ia sua responsabilità anche ai sensi dell'art. 323 cod. pen., sebbene il relativo reato non le fosse stato mai contestato.
- 20. La posizione dei coimputati Matilde Arecco, Mario Turco e Paoio Ubaldi si differenzia per avere costoro rinunciato alla prescrizione del reato di cui aii'art. 608 cod. pen., a ciascuno di ioro contestato sulla falsariga di quanto già visto per numerosi altri imputati.

Il Tribunale ii ha ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti e ii ha condannati alle pene di legge; ha inoitre posto a loro carico, in solido con aitri coimputati e col Ministero deil'Interno, il risarcimento dei danni in favore delle parti civili Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Benino Andrea, Benino

Claudio, Borgo Matteo, Bonnecase Vincent, Lebouffant Gwendal, Cairoli Alessandro, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Delfino Gianluca, Dionisi Lorenzo, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Ghivizzani Federico, Graf Andrea, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Manganelli Danilo, Merlino Sara, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Baiado Carios Manuei, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino; nonché i soii Turco e Ubaldi al risarcimento dei danni in favore della parte civile Lupi Bruno. La Corte d'Appello ha confermato ie statuizioni di cui sopra ed altresì, specificamente, queile civili emesse in favore di Delfino Gianluca, Benino Andrea, Ghivizzani Federico e Merlino Sara.

Tutti e tre hanno proposto separatamente ricorso, ciascuno per le ragioni di seguito esposte.

- 20.1. Matilde Arecco, con l'unico motivo personaimente dedotto, censura la sentenza sotto più profiii. Denunciando vizi di motivazione e violazione di legge, iamenta che, mentre in primo grado si è adottato ii criterio di tener conto della durata della presenza nel sito, escludendo la responsabilità per quegli agenti che vi erano stati per un tempo limitato, in appeilo si sia ravvisata la coipevolezza di chiunque fosse stato presente, indipendentemente dal conferimento di incarichi, dall'attribuzione di poteri e dai tempo di permanenza: così pregiudicando i'attività difensiva e dando luogo a inosservanza del principio di correlazione fra contestazione condanna, di cui aii'art. 521 cod. proc. pen.. Si duole altresì che ia Corte, sotto i'aspetto temporaie, abbia dilatato i tempi della presenza nei sito, e sotto i'aspetto soggettivo abbia tenuto conto solo dei grado e deiia qualità di pubblico ufficiale, non dei limiti deil'incarico ricevuto. Impugna anche ie determinazioni concernenti ii danno prodotto e le provvisionali concesse.
- 20.2. Mario Turco, con i'unico motivo dedotto a mezzo dei difensore, denuncia inosservanza dei principio di correlazione fra contestazione e condanna, per essersi ritenuta la sua responsabilità a motivo della soia presenza nei sito. Rimprovera alia Corte d'Appelio di aver dilatato i tempi di presenza al di là delle risultanze in atti; e, quanto all'elemento soggettivo, di aver trascurato l'aspetto reiativo all'incarico ricevuto dal superiore e poi dato agli inferiori, così avendo la Corte violato i precetti concernenti la responsabilità personaie.
- 20.3. Paoio Ubaidi, anch'egii per ii tramite dei suo difensore, affida ii ricorso a due motivi.
- 20.3.1. Col primo di essi denuncia carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reato. Lamenta essersi ritenuta sufficiente la presenza sui iuoghi, non essersi precisato da dove derivasse la posizione di

garanzia nei confronti degli arrestati, né a quali trattamenti di rigore non consentiti egli avesse assistito senza intervenire, né, Infine, quali comportamenti concreti avrebbe dovuto tenere: così essendosi applicata, a suo avviso, una sorta di responsabilità oggettiva. Insiste suila breve durata della sua permanenza nel sito e si richiama alla deposizione dell'agente Guarino, al quale lamenta essersi ingiustificatamente negata credibilità. Aliega al ricorso un estratto del verbaie di udienza.

- 20.3.2. Col secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni (inerenti alla formazione di sottosquadre) rese dall'Ispettore Maida prima che ie venisse elevata imputazione, delle quali si è data lettura in udienza ex art. 513 del codice di rito.
- 21. Viene ora in considerazione un gruppo di imputati che, nella sentenza impugnata, sono accomunati dall'appartenenza alla categoria agenti.
- 22. Diana Mancini, agente della Polizia di Stato in servizio nel sito; imputata dei delitto di cui all'art. 608 cod. pen. perché, accompagnando Gabrielia Cinzia Grippaudo dalla cella al bagno e viceversa, l'aveva costretta a camminare lungo il corridolo con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e con le mani dietro il corpo, consentendo che altri agenti la colpissero con calci, le facessero lo sgambetto e la ingiuriassero (capo 50).
- 22.1. Assolta dal Tribunale in applicazione deli'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è stata riconosciuta dalla Corte d'Appelio responsabile dei reato ascrittole, peraltro estinto per prescrizione, e condannata alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in solido col Ministero dell'Interno.
- 22.2. L'imputata ricorre, per il tramite del difensore, in base a un unico motivo. Con esso denuncia vizi di motivazione, osservando che la sentenza non spiega che cosa avrebbe dovuto fare per impedire che i suoi colleghi ponessero in atto le condotte criminose, mentre accompagnava in bagno la Grippaudo. Deduce l'inesigibilità di una diversa condotta, data la sua posizione gerarchica di rango inferiore.
- 23. Barbara Amadei, agente deila Polizia Penitenziaria; imputata dei delitti di: abuso di autorità contro arrestati, per le modalità di accompagnamento ai bagno di Ester Percivati, analoghe a quelle or ora viste (capo 59); violenza privata piuriaggravata in danno della stessa Percivati, per averia costretta, con violenza e minaccia, a chinare la testa all'interno della turca (capo 60); ingiuria piuriaggravata ai danni delia stessa Percivati (capo 61).

Market Kerner

- 23.1. Assolvendola da altra imputazione *ex* art. 608 cod. pen. in danno di altri arrestati (capo 62) In applicazione dell'art. 530, comma 2, dei codice di rito, ii Tribunale ha riconosciuto la sua responsabilità in ordine ai capi 59 (limitatamente alie percosse), 60 e 61, unificati i reati nel vincolo deila continuazione; l'ha quindi condannata alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in solido col Ministero della Giustizia. La Corte d'Appelio ha ravvisato la responsabilità per tutti e tre i reati in questione, così come contestati, rilevandone al contempo l'intervenuta estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili.
- 23.2. Il ricorso dell'imputata, proposto per ii tramite del difensore, è articolato in sette motivi.
- 23.2.1. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa, maigrado le contraddizioni fra il narrato della querela e il contenuto della deposizione dibattimentale, in parte smentita da Ender Taline; peraitro formula critiche alla testimonianza resa da costei, accompagnandole con molteplici richiami alle risultanze dell'istruzione dibattimentale.
- 23.2.2. Coi secondo motivo sostiene che si sarebbe dovuto disporre la sua assoluzione in termini pienamente liberatori in ordine alle imputazioni di cui ai capi 59 e 62, in quanto c'era prova documentale della sua estraneità ai fatti, in dipendenza della sua assenza dal luogo.
- 23.2.3. Col terzo motivo impugna la disposta applicazione dell'aggravante di cui ali'art. 61 n. 1 cod. pen..
- 23.2.4. Coi quarto motivo denuncia la mancata correlazione fra la motivazione e il dispositivo, non essendo in questo evidenziabile l'applicazione dell'aggravante di cui sopra.
 - 23.2.5. Coi quinto motivo impugna il diniego deile attenuanti generiche.
- 23.2.6. Coi sesto motivo lamenta i'ingiustificato rigetto delle proprie censure mosse alla modulazione della pena.
- 23.2.7. Con una settima dogiianza eleva a motivo di ricorso l'istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà della provvisionale.
- 24. Alfredo Incoronato, agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso i'infermeria; imputato dei delitto di lesione voiontaria pluriaggravata in danno di Lorente Garcia Luis, colpito con un pugno al torace che gli aveva causato la frattura di una costola mentre era sottoposto a visita medica dai Dott. Aldo Amenta.
- 24.1. Il Tribunale, esclusa l'aggravante dei motivi abietti o futili, lo ha condannato alla pena di legge e ai risarcimento dei danni in favore della parte

- civile. La Corte d'Appello ha riconosciuto la sua responsabilità per il reato così come contestato, peraltro prescritto, e ha confermato le statulzioni civili.
- 24.2. L'imputato ricorre, per il tramite del difensore, suila base di due motivi.
- 24.2.1. Col primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e aila valutazione delle prove; sottolinea l'Impossibilità di identificare l'autore del pugno, in base aile dichiarazioni dei testi.
- 24.2.2. Col secondo motivo eccepisce l'inammissibilità dell'appello del P.M. in ordine all'aggravante dei motivi abietti o futili; osserva che il motivo era dedotto in modo generico, ià dove si è detto che l'aggravante sussiste «in quasi tutti I casi».
- 25. La sentenza impugnata ha dedicato un capitolo a parte alie imputazioni riguardanti i medici incaricati deilo svolgimento del servizio sanitario. Il tema riguarda le posizioni degli imputati, qui ricorrenti, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi, Aido Amenta e Adriana Mazzoleni.
- 26. Giacomo Vincenzo Toccafondi, coordinatore responsabile organizzativo del servizio sanitario nel sito di Bolzaneto; le imputazioni elevate a suo carico riquardano i seguenti reati: abuso di ufficio piuriaggravato (capo 84), per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre ii tempo necessario, facendoie girare su se stesse e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale; per avere omesso o consentito l'omissione, nella visita di primo ingresso, dell'individuazione di lesioni presenti sulle persone; per avere omesso o consentito i'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette; per aver tollerato, approvando o non disapprovando, e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno; per aver ingiuriato ie persone visitate; per aver consentito la distruzione di oggetti personali; per non aver impedito - né segnalato - ia posizione vessatoria, pur essendosi recato più voite nelle celle; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 85), per aver omesso di prestare assistenza a Leone Katia, coita da maiore dopo essere stata colpita dai gas urticante-asfissiante gettato nella dov'era ristretta e di riferirne come reato ex artt. 582, 585 cod. pen.; ancora omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 86), per aver omesso di riferire ali'Autorità Giudiziaria o ad aitra Autorità dei reato ex artt. 582, 585 cod. pen. in danno di Brauer Stefano, colpito anaiogamente da gas, al quaie aveva prestato assistenza; ingiuria e violenza privata pluriaggravata (capo 87) per aver

costretto con la minaccia Dreyer Janette Sibille a girare su se stessa più di diecl volte durante la visita medica; percosse pluriaggravate in danno di Persico Marco (capo 88), per avergli stretto violentemente la mano dolorante; violenza privata pluriaggravata in danno di Scalia Rosario (capo 89), per averio costretto con violenza e minaccia a gridare «viva ii Duce»; Ingiuria piuriaggravata in danno di Bruschl Valerla (capo 90); omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 91) per avere, in concorso con Aldo Amenta e Sonia Sciandra, omesso di riferire all'Autorità giudiziaria circa ia natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alia mano di Azzolina Giuseppe, ferito da Pigozzi Massimo Luigi; minaccia pluriaggravata in danno di Azzolina Giuseppe (capo 92); ingiuria pluriaggravata ai danni di Kutschkau Anna Julia (capo 93) ed Herrmann Jens (capo 94); ingiuria e danneggiamento piuriaggravati per aver deriso Martensen Niels che gli chiedeva assistenza, rifiutandosi perché doveva andare a mangiare, strappandogli la camicia e percuotendolo sulle ferite (capo 95); ingiuria e violenza privata piuriaggravate in danno di Weisse Tania, per averla fatta spogliare in presenza di estranei al servizio sanitario, prolungando la visita oitre il tempo necessario e costringendola con la minaccia a girare a destra e a sinistra (capo 96); omissione di atti d'ufficio (capo 97) per aver mancato di disporre ii ricovero di Ottoway Katherine Danieia, affetta da frattura scomposta dell'ulna sinistra e necessitante di ulteriori accertamenti diagnostici in ambiente ospedaliero; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 98), per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità ia constatata commissione del reato ex art. 582, 585 cod. pen. di cui al punto 97; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 99), in concorso con Sonia Sciandra, per avere omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare, perseguibile di ufficio, in danno di Graf Andrea; ingiurie piuriaggravate ai danni di Sassi Daniele (capo 100) e di Jaeger Laura (capo 103).

26.1. Il Tribunaie ha ravvisato ia sua coipevoiezza per i soii reati di cui ai capi 85, 90 e 92, esclusa, per gli ultimi due, l'aggravante dei motivi abietti e futili ed esciuso per l'ultimo il concorso con Aldo Amenta e Sonia Sciandra; e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alia pena di legge e ai risarcimento dei danni in favore delle corrispondenti parti civiii, in solido col Ministero della Giustizia; ha invece pronunciato assoluzione per insussistenza dei fatti, quanto ai capi 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98 e 99; per non aver commesso i fatti, quanto ai capi 89, 94 e 100; perché i fatti non costituiscono reato, quanto ai capi restanti.

26.2. La Corte d'Appello ha invece ravvisato la sua responsabilità per tutti i reati rubricati ai capi 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, così come

contestati, dichiarandone tuttavia l'avvenuta estinzione per prescrizione, e lo ha condannato al risarcimento dei danni, in solido col Ministero della Glustizia, in favore delle parti civiii Arculeo Cario, Arecco Eugenio, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Aiberto, Arrigoni Luca, Ailueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Cairoll Alessandro, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Dionisi Lorenzo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaele, Di Maddaiena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Flagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella, Gol Suna, Gagliastro Maurizio, Gailoway Ian Farrel, Haldimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan Raphael, Lauriola Alessandro, Manganelli Daniio, Feiix Marqueiio Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addoiorata, Nebot Cesar Jean Claude, Nogueras Chavier Francho Corrai, Otero Balado Carios Manuel, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Pfister Stephan, Passiatore Angeio, Pignatale Sergio, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Ruggiero Pietro Vito, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scaia Roberta, Schleiting Mirko, Trelber Theresa, Tomellleri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Valguarnera Antonino, Zincani Sabatino, Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Gatermann Christian, Kress Hoiger, Zehatschek Sebastian, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Martensen Nieis, Herrmann Jens, Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Galio Roberto, Doherty Nicola Anne, Gandini Ettorina, Mc Quilian Daniei Marc Thomas, Moth Richard Robert, Biair Jonathan Normann, Buchanan Samuel, Menegon Elisabetta Vaientina, Spingi Massimiliano, Benino Andrea, Delfino Gian Luca, Ghivizzani Federico, Meriino Sara, Iserani Massimo, Brauer Stefan, Azzolina Giuseppe (quanto a quest'uitimo in concorso con Aido Amenta e Sonia Sciandra).

26.3. L'imputato ha proposto ricorso, congiuntamente (come si è già visto) a Massimo Pigozzi e Biagio Antonio Gugliotta. La parte dell'atto impugnatorio riguardante il Toccafondi è articolata in due motivi.

26.3.1. Ii primo motivo sottopone a trattazione separata i diversi capi d'imputazione per i quali è intervenuta condanna. Prima di attendere a ciò, in via generaie, il ricorrente sostiene di essersi attenuto alle linee operative dettate dai

magistrato coordinatore, Dott. Sabella. Lamenta la mancanza di un vaglio critico delle prove acquisite, con specifico riferimento alla testimonianza dell'infermiere Pratissoli.

Quanto al capo 85, sostiene che la ricostruzione dei fatti è contraddittoria e priva di riscontro. Deduce carenza di prova circa la natura del gas utilizzato, che la Corte ha immotivatamente ricondotto alla nozione di gas asfissiante.

Quanto al capo 90, deduce l'inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa attraverso una fotografia su un giornale.

Quanto ai capo 92, denuncia errata valutazione delle emergenze probatorie; sostiene esservi incertezza sulla propria presenza in infermeria al momento in cui i'Azzolina era stato sottoposto a visita.

Quanto ai capi 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, riguardanti reati per i quaii aveva ottenuto l'assoluzione in primo grado, osserva che la contraria decisione delia Corte d'Appello avrebbe dovuto essere sorretta da oggettive carenze delia decisione assolutoria. Contesta la sussistenza di una propria posizione di garanzia; assume di aver ricevuto ordini vincolanti circa il protocollo da seguire; sostiene che la finalità primaria delia visita era quella di valutare la compatibilità dello stato dell'arrestato col regime detentivo. Sottolinea il mendacio dell'Azzolina, che aveva sostenuto di essere caduto per le scale. Rivendica l'efficienza deil'organizzazione sanitaria attuata. Contesta di aver avuto cognizione dell'entità delle lesioni subite da Stephan Brauer; denuncia travisamento delle prove in ordine alla ricostruzione dei fatti.

- 26.3.2. Col secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità della condanna in favore delle parti civili posta a carico autonomamente degli imputati, anziché in via solidale.
- 27. Sonia Sciandra, medico del servizio sanitario; imputata dei reati di: abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 113) per condotte anaioghe a quelle ascritte al coimputato Toccafondi; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 114) per avere, in concorso con Toccafondi e Amenta, omesso di riferire aii'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alla mano di Azzolina Giuseppe, ferito da Pigozzi Massimo Luigi; minaccia ai danni dello stesso Azzolina, in concorso con Toccafondi e Amenta (capo 115); faisità ideologica in atto pubblico (capo 116), per avere omesso di indicare nel diario clinico l'infiammazione inguinale riferita da Tangari Manuela e da iei riscontrata durante la visita; altri due reati di omissione di referto e favoreggiamento personale, per avere omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare di Graf Andrea (capo 117) e il trauma addominale, la midriasi pupiliare e la lipotimia da cui era affetto

Schreiter Karl, causati da delitto perseguibile d'ufficio (capo 118).

- 27.1. Il Tribunale ha pronunciato assoluzione per Insussistenza dei fatti, quanto ai capi 114, 116, 117 e 118; per non aver commesso il fatto, quanto al capo 115; perché il fatto non costituisce reato, quanto al capo 113.
- 27.2. La Corte d'Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto ia sua responsabilità per i reati di cui ai capi 113, 114, 115 e 116; ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei primi tre e pronunciato condanna per il delitto di faiso, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen.; ha inoltre condannato la Sciandra, in solido col Ministero della Giustizia, al risarcimento dei danni in favore della parti civili Arculeo Cario, Arecco Eugenio, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Aiberto, Arrigoni Luca, Allueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Berti Alessandro, BIstacchia Marco, Bussetti Brando, Baldas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Cairoli Alessandro, Cailieri Vaierio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Dionisi Lorenzo, De Fiorio Anna, De Munno Alfonso, Deiia Corte Raffaele, Di Maddaiena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Flagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Graziella Cinzia, Gol Suna, Gagliastro Maurizio, Galloway Ian Farrei, Haldimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Lavai Aiban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan, Laurioia Alessandro, Manganelii Daniio, Feiix Marquello Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addoiorata, Nebot Cesar Jean Ciaude, Nogueras Chavier Francho Corral, Otero Baiado Carios Manuei, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Pfister Stephan, Passiatore Angeio, Pignatale Sergio, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Ruggiero Pietro Vito, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Treiber Theresa, Tomeilieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanueia, Valguarnera Antonino, Zincani Sabatino, Azzolina Giuseppe (per quest'ultimo in concorso con Amenta e Toccafondi), Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Gatermann Christian, Kress Hoiger, Zehatschek Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Martensen Nieis, Herrmann Jens, Bartesaghi Galio Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Doherty Nicola Anne, Gandini Ettorina, Benino Andrea, Deifino Gian Luca, Ghivizzani Federico, Meriino Sara, Iserani Massimo, Brauer Stefan e Massagii Nicoia.
 - 27.3. Ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo

a due motivi.

- 27.3.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e 47, 479 cod. pen.. Rimprovera alla Corte distrettuale di essersi limitata a riprendere pedissequamente le argomentazioni degli atti di appello, peraltro inammissibili per genericità, senza esplicitare il proprio processo logico-giuridico; lamenta essersi immotivatamente dato credito alle dichiarazioni della persona offesa Emanueia Tangari; denuncia inosservanza del principio del ragionevole dubbio. Argomenta osservando che mancano la gravità e concordanza degli indizi, essendo indubbio che la visita medica sia stata effettuata; sostiene che le valutazioni espresse non sono sindacabili, non potendo il medico essere chiamato a rispondere dell'inesattezza della diagnosi.
- 27.3.2. Col secondo motivo riieva non essere stata mai contestata l'aggravante della fidefacenza, di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., rilevante anche ai fini della prescrizione.
- 28. Mariiena Zaccardi, medico del servizio sanitario; imputata dei reati di abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 119) per condotte anaioghe a queile già viste trattando delle posizioni dei coimputati Toccafondi e Sciandra; e di ingiuria pluriaggravata ai danni di Digenti Simona (capo 120).
- 28.1. Assolta in primo grado da entrambe le Imputazioni, con le rispettive formule «perché il fatto non costituisce reato» e «perché il fatto non sussiste», è stata ritenuta invece dalla Corte d'Appello responsabile di entrambi i reati, tuttavia estinti per prescrizione, e condannata ai risarcimento dei danni, in solido col Ministero della Giustizia, in favore delle seguenti parti civili: Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Azzolina Giuseppe, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Allueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Benetti Ciaudio, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Baibas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Vaieria, Cairoli Alessandro, Callieri Vaierio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Dionisi Lorenzo, De Fiorio Anna, De Munno Alfonso, Delia Corte Raffaele, Di Maddalena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Flagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabrieila Cinzia, Gol Suna, Gagliastro Maurizio, Galioway Ian Farrel, Haidimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroqueile David Thomas Arnaud, Lavai Aiban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan Raphaei, Laurioia Alessandra, Manganeili Daniio, Feiix Marquello Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nebot Cesar Jean

Claude, Nogueras Chavier Francho Corral, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Pfister Stephan, Passiatore Angelo, Pignatale Sergio, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Ruggiero Pietro Vlto, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Treiber Theresa, Tomeilieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanueia, Vaiguarnera Antonino, Zincani Sabatino, Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Gatermann Christian, Kress Zehatschek Holger, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Martensen Niels, Herrmann Jens, Bartesaghi Gailo Sara, Bartesaghi Enrica, Galio Roberto, Doherty Nicola Anne, Gandini Ettorina, Benino Andrea, Deifino Gian Luca, Ghivizzani Federico, Merlino Sara, Iserani Massimo, Brauer Stefan e Massagli Nicola.

28.2. Aldo Amenta, medico del servizio sanitario; imputato dei seguenti reati: abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 104) per condotte analoghe a quelle già viste trattando deile posizioni del coimputati Toccafondi, Sciandra e Zaccardi; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 105) per avere, in concorso con Giacomo Vincenzo Toccafondi e Sonia Sciandra, omesso di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alla mano di Azzolina Gluseppe, ferito da Pigozzi Massimo Luigi; minaccia piuriaggravata (capo 106) ai danni dello stesso Azzolina; omessa denuncia di reato e favoreggiamento personale (capo 107), per aver omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità il reato commesso contro Cailieri Valerio, costretto dagli agenti in cella a toccarsi la punta dei piedi con le mani e, non riuscendovi, percosso da questi con calci alie gambe; concorso in iesione voiontaria piuriaggravata (capo 108), per aver assistito passivamente quando Lorente Garcia Luis in infermeria era stato raggiunto da un pugno al torace che gli aveva fratturato una costola; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 109) per avere omesso di riferire all'Autorità Gludiziaria o ad altra Autorità circa il trauma addominale, la midriasi pupillare e la lipotimia da cui era affetto Schreiter Kari, causati da delitto perseguibile d'ufficio; concorso ex art. 40 cod. pen. in ingiuria piuriaggravata ai danni di Lungarini Fabrizio (capo 110); percosse pluriaggravate ai danni dello stesso Lungarini (capo 111).

28.3. Il Tribunale io ha condannato, anche al risarcimento dei danni in solido col Ministero della Giustizia, per il solo reato di cui ai capo 108, esciusa l'aggravante dei motivi abietti e futili; lo ha invece assolto per insussistenza dei fatti, quanto ai capi 105, 109, 110 e 111; e per non aver commesso i fatti, quanto ai capi 106 e 107. La Corte d'Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto

la sua responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 104, 105, 106, 108, 110, 111, così come contestati, dichiarandone l'estinzione per prescrizione; e lo ha condannato ai risarcimento dei danni, in solido col Ministero della Giustizia, in favore delle seguenti parti civili: Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Allueva Fortea Rosana, Nathrath Achim, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Cairoli Alessandro, Cailieri Vaierio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Dionisl Lorenzo, De Fiorio Anna, De Munno Alfonso, Della Corte Raffaele, Di Maddaiena Tommaso, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Flagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Gol Suna, Gagliastro Maurizio, Galloway Ian Farrei, Haldimann Fabian, Ighina Cristiano, Jaeger Laura, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Luthi Nathan, Lauriola Alessandro, Manganeiii Danilo, Felix Marqueiio Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nebot Cesar Jean Claude, Nogueras Chavier Francho Corral, Otero Balado Carlos Manuei, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Pfister Stephan, Passiatore Angeio, Pignataie Sergio, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Repetto Davide, Ruggiero Pietro, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adoifo, Subri Arianna, Schatti Andreas Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz, Scala Roberta, Schleiting Mirko, Treiber Theresa, Tomellieri Enrico, Tabbach Mohamed, Tangari Emanueia, Valguarnera Antonino, Zincani Sabatino, Azzolina Giuseppe (per quest'uitimo in concorso con Toccafondi e Sciandra), Kutschkau Anna Julia, Samperiz Benito, Von Unger Moritz, Zeuner Anna Katharina, De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Gatermann Christian, Kress Holger, Zehatschek Sebastian, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Martensen Niels, Herrmann Jens, Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Doherty Nicola Anne, Gandini Ettorina, Mc Quillan Daniei Marc Thomas, Moth Richard Robert, Blair Jonathan Normann, Buchanan Samuel, Menegon Eiisabetta Valentina, Spingi Massimiliano, Benino Andrea, Deifino Gian Luca, Ghivizzani Federico, Merlino Sara, Iserani Massimo e Brauer Stefan.

- 28.4. La Zaccardi e l'Amenta hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite dei comune difensore, affidandolo a sei motivi.
- 28.4.1. Coi primo motivo i ricorrenti deducono carenza e iliogicità di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 323 cod. pen.. Sostengono che le emergenze processuali conducono a tutt'altra conclusione, in quanto: le visite mediche furono tutte espletate; i dati delle

cartelle cliniche riportano una descrizione obiettiva che presuppone il regolare espletamento della visita medica; quest'ultima era finalizzata, ai sensi deli'art. 83 reg. esec. dell'ordinamento penitenziario, a verificare l'assenza di condizioni che rendessero il detenuto inidoneo a sopportare il viaggio.

- 28.4.2. Il secondo motivo concerne la responsabilità della Zaccardi per il reato di ingluria di cui ai capo 120. Si deduce mancanza e illogicità di motivazione, osservando che la paroia «sfacciati» non è offensiva; che li riferimento a cattivi odori era un semplice sfogo e non era diretto alla Digenti; che il narrato di costei necessitava di riscontri, attesa la sua qualità di teste assistita.
- 28.4.3. Il terzo motivo investe l'affermazione di responsabilità dell'Amenta per i reati di cui ai capi 105 e 106. Si denunciano vizi di motivazione e violazione di norme processuali, osservando che l'Azzolina non aveva manifestato ai sanitari le vere cause della lesione subita; che la minaccia nei di lui confronti era stata proferita dal Toccafondi in modo repentino, per cui l'Amenta non avrebbe potuto impedirla.
- 28.4.4. Il quarto motivo concerne la responsabilità dell'Amenta a titolo di concorso morale nel reato di cui al capo 108. Si osserva che la descrizione, fatta dai Lorente, del sanitario presente al fatto non corrisponde alla fattezze dei ricorrente; che le dichiarazioni dei teste Pratissoli non riscontrano quelle del Lorente; che non può ravvisarsi concorso morale nella mera presenza inattiva deil'imputato al momento del fatto altrui.
- 28.4.5. Ancora all'Amenta si riferisce il quinto motivo, indirizzato a impugnare l'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capi 110 e 111. Si eccepisce che, essendo stato il Lungarini sentito ai sensi dell'art. 197-bis del codice di rito, le sue dichiarazioni abbisognavano di riscontro esterno; si osserva che il deducente potrebbe non aver udito le espressioni ingiuriose e che, comunque, la repentinità dell'azione è incompatibile col concorso nel reato. Si definisce risibile l'imputazione di percosse, essendosi trattato di un semplice schiaffetto, presumibilmente finalizzato ad accertare le condizioni di reattività del paziente.
- 28.4.6. Il sesto motivo, dedotto neil'interesse di ambedue i ricorrenti, deduce violazione di legge nella liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Si osserva che la Corte di merito non ha distinto le parti civili ammesse ai gratuito patrocinio, per le quali la liquidazione non poteva superare i valori medi tariffari; inoltre non ha considerato che molte parti civili erano difese dal medesimo difensore.
 - 29. Adriana Mazzoieni, medico del servizio sanitario; imputata del delitto di

Sh.

abuso d'ufficio, per condotte analoghe a quelle ascritte agli altri componenti dell'area sanitaria.

- 29.1. Assolta in primo grado per mancanza di dolo, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appeilo responsabile del reato, frattanto estinto per prescrizione, e condannata ai risarcimento dei danni, in solido col Ministero della Giustizia, in favore delle seguenti parti civili: Azzolina Giuseppe, Aifarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Allueva Fortea Rosana, Borgo Matteo, Battista Alessandra, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Baibas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Vaieria, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Carcheri Aiessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Dionisi Lorenzo, De Florio Anna, Deila Corte Raffaeie, Di Pietro Adarosa, Duman Mesut, Digenti Simona, Ender Taline, Franceschin Diana, Fassa Liliana, Fiagelli Amaranta Serena, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Goi Suna, Jaeger Laura, Larroqueile David Thomas Arnaud, Lavai Aiban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Feiix Marquello Pabio, Moret Fernandez David, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Nebot Cesar Jean Claude, Nogueras Chavier Francho Corral, Otero Balado Carios Manuei, Percivati Ester, Partesotti Giorgia, Pignataie Serglo, Rossomando Angeio, Rossomando Massimiliano, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Schatti Andreas Pabio, Madrazo Francisco Javier Sanz, Tabbach Mohamed, Tangari Emanuela, Delfino Gianluca, Doherty Nicola Anne, Blair Jonathan Normann, Buchanan Samuel, Bartesaghi Enrica, Bartesaghi Gallo Sara, Benino Andrea, Ghivizzani Federico, Gandini Ettorina, Gallo Roberto, Iserani Massimo, Moth Richard Robert, Meriino Sara, Massagii Nicoia e Mc Quilian Daniel Marc Thomas.
- 29.2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, affidandoio a nove motivi.
- 29.2.1. Col primo motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione e travisamento della prova. Osserva che la motivazione è identica per tutti i componenti dell'area sanitaria; iamenta essere mancata un'approfondita analisi delle risultanze processuaii, avuto particolare riguardo alle deposizioni testimoniali degli infermieri e alle dichiarazioni rese in sede di esame dal consulente tecnico del pubblico ministero, che giudica del tutto inconferenti; rileva che nella motivazione è fatto richiamo, per comodità, agli straici delle deposizioni di diciassette persone offese, in parte diverse da quelle la cui domanda risarcitoria è stata accolta e, in parte, non visitate dalla deducente. Osserva inoltre che la Corte d'Appelio le attribuisce dichiarazioni ammissive dell'incompletezza delle visite mediche, in realtà mai rese stante la propria contumacia. A confutazione della prova tratta dalle dichiarazioni dei testi Poggi e Pratissoli, rileva che costoro erano presenti in orari non coincidenti con i propri. Denuncia inoltre travisamento della prova in ordine al fatto che la deducente

fosse all'ingresso del corridoio quando le persone offese vi entravano per la prima volta; lamenta non essersi considerato che il c.t. del pubblico ministero aveva espresso il parere che i medici di Bolzaneto avessero fatto il possibile con i mezzi a ioro disposizione. Sostiene che la condanna al risarcimento del danni è stata emessa in favore di persone che nessun contatto avevano avuto con lei e lamenta non essersi tenuto conto dei moiteplici e doverosi interventi in favore di persone arrestate o fermate, che il Tribunale aveva valorizzato nel motivare la pronuncia assolutoria.

29.2.2. Il secondo motivo è articolato in otto censure, relative alle distinte condotte attribuite alla Mazzoleni. Premesso che per tutte sono mancati i necessari riscontri individualizzanti, la ricorrente osserva: quanto alle modalità del triage, che la Corte di merito si è basata sulle affermazioni del testi Poggi e Pratissoli, i quali erano presenti in un orario diverso; quanto all'imposizione di nudità alla presenza di uomini, che vi è stato travisamento delle deposizioni delle persone offese Vie e Ghivizzani; quanto al carattere sbrigativo delle visite mediche di primo ingresso, che è mancata la confutazione agli argomenti portati dal Tribunale a sostegno dell'assoluzione; quanto all'aver omesso di prestare attenzione alle sofferenze e al disagio delle persone visitate, che non è stata indicata ia fonte normativa del ritenuto obbligo; quanto alla vessazione subita in infermeria da Fornasier Evandro, che vi è totale carenza di motivazione sul punto; quanto agli insulti e minacce, che vi è analoga carenza motivazionale; quanto al danneggiamento di beni personali e alla posizione vessatoria nelle celle, che non è emersa alcuna prova a proprio carico.

29.2.3. Il terzo motivo è, a sua volta, articolato in quattro censure, volte a prendere partitamente in esame i diversi profiil di responsabilità addebitati alla ricorrente. A) Quanto aii'omesso accertamento deile lesioni, si osserva nel ricorso che la Corte non ha potuto smentire quanto affermato dal Tribunale circa la descrizione obiettiva, in genere circostanziata, contenuta nei diari clinici, e la verità delle annotazioni; inoltre i rilievi medici compiuti daila deducente hanno avuto conferma nelle visite successive. B) Secondo la Corte il triage fu così approssimativo e frettoloso da non essere riferibile alla volontà di obbedire al Dott. Sabeila. Si obietta che gii ordini da eseguire erano quelli contenuti neila nota DAP del 9 luglio 2001, ove non erano dettate norme regolamentari, ma era soitanto espresso l'auspicio (con le parole «si confida») che i sanitari effettuassero una corretta compilazione del diario cilnico e una meticolosa anamnesi. Si aggiunge che la decisione di affrettare le visite venne dai Toccafondi; si richiama i'attenzione sulle peculiarità del sito di Boizaneto, che doveva essere soio di transito, per cui gli arrestati sarebbero stati sottoposti a nuova visita medica nei carceri di destinazione. C) Quanto ai comportamenti

ingluriosi o minacciosi, si osserva che non è stato indicato alcun episodio di minacce o ingiurie proferite dalla Mazzoleni. D) La quarta censura contiene considerazioni riepilogative circa ia denunciata illogicità della motivazione.

- 29.2.4. Col quarto motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'omesso intervento in favore delle persone offese, quale presunto indice del dolo; osserva che l'assunto non tiene conto dell'imputazione, che non è generica ma descrive precisi comportamenti, fra i quali non è comprenso quello di cui si tratta; che, inoitre, non si è tenuto conto dell'assenza di vincoli gerarchici e del fatto che non è emerso dali'istruttoria aicun atto di adesione della deducente aila condotta aitrui. Aggiunge che vi era la difficoltà per gil arrestati di riferire ai medico le percosse subite e che era stato chiesto lo spostamento dell'area delle perquisizioni ad altra stanza e la loro esecuzione in modo più rispettoso.
- 29.2.5. Coi quinto motivo impugna la condanna al risarcimento dei danni, osservando che nessuna delle parti civili la cui domanda è stata accolta ha avuto alcun contatto con lei; fa seguire un elenco dettagliato di 64 parti civili, con i'orario dell'immatricolazione e della visita medica e con l'indicazione dei medico firmatario della visita. Espone due profili di vizio: violazione di legge, per la condanna in favore di parti civili che non hanno subito un danno diretto e immediato dalla propria condotta; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione per travisamento della prova.
- 29.2.6. Col sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alia condanna in favore della parte civile Massagii Nicola, unica persona offesa effettivamente transitata durante il proprio turno di servizio. Rileva uno stridente contrasto fra quanto dichiarato dalla persona offesa in dibattimento e quanto detto nell'immediatezza dei fatti, quando aveva negato che fosse accaduto alcunché di rilevante. Osserva che la stessa persona offesa ha riferito l'assenza di donne al momento del suo accesso all'infermeria.
- 29.2.7. Col settimo motivo la ricorrente eccepisce l'abnormità della pronuncia di condanna emessa in favore di parti civili non appelianti avverso la sentenza di assoluzione.
- 29.2.8. Con l'ottavo motivo deduce l'illegittimità della condanna in favore di parti civili le quali, omettendo di concludere nei propri confronti, avevano implicitamente revocato la propria costituzione.
- 29.2.9. Col nono motivo deduce la violazione di norme penali in relazione alla condanna in favore di soggetti non immatricolati (perché solo identificati o minorenni), che indica nelle parti civili Azzolina, Schenone, Meriino, Schatti.
 - 30. Oltre agli imputati fin qui elencati, hanno proposto ricorso per

cassazione i responsabili civili Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia, con atto d'impugnazione conglunto presentato nel loro interesse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova.

- 30.1. Col primo dei quattro motivi dedotti i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 539, 576, 597 cod. proc. pen. e del principio devolutivo. Rilevano esservi stata in appello in 25 casi specificamente indicati una rideterminazione in aumento deila provvisionale, disposta dalla Corte senza che le parti civili interessate avessero proposto impugnazione sul punto, ed altresì con vizio di uitrapetizione rispetto al domandato.
- 30.2. Col secondo motivo lamentano che gli aumenti delle provvisionali come sopra disposti non siano sorretti da esplicitazione del criterio logico seguito, né improntati a proporzionalità: per cul le parti civili che hanno avuto le provvisionali più aite sono quelle che hanno passato meno ore a Bolzaneto. Fanno seguire, a titolo esemplificativo, una descrizione dettagliata per diverse parti civili.
- 30.3. Col terzo motivo deducono ulteriori ragioni di iliogicità e carenza motivazionale nella rideterminazione delle provvisionali. Sottolineano la sussistenza di un onere, per le parti civili, di allegazione e di prova dei c.d. danno-conseguenza.
- 30.4. Col quarto motivo impugnano la liquidazione delle spese in favore delle parti civili in misura identica per clascuna, attuata senza tener conto del fatto che alcune avevano ottenuto il patrocinio a spese dello Stato, per cui non si dovevano superare i vaiori medi delle tariffe professionali vigenti, e che talune parti civili erano assistite dallo stesso difensore.
- 30.5. L'Avvocatura dello Stato ha inoitre presentato una memoria, ulteriormente iliustrativa dell'ammissibilità e della fondatezza del motivo di ricorso inerente ai denunciato vizio di ultrapetizione neila rideterminazione delle provvisionali; ciò anche in replica alla sentenza/ordinanza di questa Corte in data 30 maggio 2012, con la quale sono state rigettate le richieste, avanzate da più ricorrenti, di sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
- 31. I difensori delle parti civili De Vito Stefano, Pasolini Bruno, Schmiederer Simon, Zeuner Anna Katharina, Brauer Stefan, Kutschkau Anna Julia, Samperlz Benito Francesco Javier, Von Unger Moritz, Lorente Garcia Luis Aiberto, Baibas Ruiz Aitor, Bruschi Valeria, Digenti Simona, Felix Marquello Pablo, Madrazo Francisco Javier Sanz e Moret Fernandez David hanno depositato memoria dettagliatamente argomentata, intesa a ottenere la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, di tutti i ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili.

32. Il difensore della parte civile Arrigoni Luca ha presentato una memoria rievocativa della vicenda occorsa ai proprio assistito, concludendo per la condanna degli imputati al risarcimento dei danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Nella disamina delle numerose questioni suscitate dai motivi di ricorso, conviene assegnare priorità a quelle che, per il loro carattere preliminare di rito, sono potenzialmente idonee ad esplicare efficacia assorbente.
- 1.1. Ciò vale, innanzi tutto, per l'eccezione sollevata dai ricorrenti Cimino e Peliiccia col terzo motivo del loro ricorso congiunto. La deduzione, sebbene espressamente formulata in via di subordine rispetto ai primi due motivi, deve essere invece scrutinata con precedenza, non essendo in facoltà delle parti alterare l'ordine iogico degli argomenti da trattare quando la decisione su alcuni di essi possa essere vanificata dalla regressione del procedimento ad una fase anteriore.

L'eccezione di nullità della notifica deil'avviso di fissazione deil'udienza preliminare - che per il Cimino si estende alla notifica dei decreto che ha disposto il giudizio - non può, comunque, trovare accoglimento a motivo della sua inammissibilità. Secondo un principio autorevolmente affermato daile Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent. n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229541), anche nel caso in cui intenda far valere una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare ai giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvaiorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile; ciò vale a maggior ragione quando il vizio dedotto non consista in un'omissione della notifica, ma nella inosservanza delle norme che ne prescrivono le modalità: in questo caso, invero, la nullità a regime intermedio che sanziona l'inosservanza ha ii suo presupposto nella mancata conoscenza deli'atto da parte del destinatario; e «in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche i'esercizio dei poteri officiosi del gludice sia mediato dail'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarii ai gludice e di procurarne l'acquisizione» (così, ancora, Sez. U, Palumbo, in motivazione; v. anche Sez. 6, n. 34558 dei 10/05/2012, P., Rv. 253276).

Gii odierni ricorrenti, pur ribadendo l'eccezione tempestivamente – e ripetutamente – solievata ad evitare le sanatorie di cui agli artt. 180 e 182 cod.

proc. pen., omettono tuttavia di specificare quale concreta lesione del diritto alla difesa essi abbiano subito per effetto della notifica presso lo studio del difensore, anziché nel domicilio dichiarato: il che era tanto più necessario, tenuto conto del dovere del difensore fiduciario di mantenere i contatti col suo assistito, per cui sarebbe stata necessaria i'indicazione dei motivi che gli avevano impedito di dare comunicazione agli imputati degli atti ricevuti per loro conto.

La rilevata omissione si traduce in un vizio di aspecificità del motivo che, come dianzi osservato, ne importa i'inammissibilità.

1.2. Aitra eccezione preliminare di rito è quelia con ia quale i medesimi ricorrenti Cimino e Pelliccia eccepiscono l'inammissibilità dell'appelio proposto dal pubblico ministero avverso ia pronuncia di assoluzione emessa nei loro confronti dal Tribunale. Ad illustrazione dei relativo motivo (il quarto del ricorso congiunto) i deducenti si richiamano ai principio giurisprudenziale secondo cui la pedissequa riproduzione nell'atto impugnatorio di argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado, e disattese da quel giudice, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi per mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e queile poste a fondamento del gravame.

La regula iuris invocata merita, senza dubbio, adesione in quanto conforme a consolidata giurisprudenza e fondata su una corretta lettura deil'art. 581, comma 1, iett. c) cod. proc. pen.; ad esciuderne l'operatività nei caso di specie concorrono, tuttavia, due distinti ordini di ragioni.

In primo luogo corre l'obbligo di rimarcare che l'atto di appello proposto dal pubblico ministero, nella parte riguardante la posizione dei due imputati di cui si tratta, contiene, bensì, la riproposizione della linea argomentativa già sottoposta alla disamina dei primo giudice; ma in ciò non si esaurisce, essendo dato cogliervi non soltanto le modifiche testuali atte a inserire il materiale riprodotto in un disegno impugnatorio delle contrarie ragioni espresse nella sentenza, ma altresì alcune autonome considerazioni sulla consapevolezza e sulla responsabilità dei due imputati.

In secondo iuogo occorre avvertire che, quando il tema controverso si incentra nei confronto fra due tesi giuridiche contrapposte (come è nel caso presente, nel quale si dibatte della portata dei poteri autoritativi esercitabili dagli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia nei confronti della Polizia Penitenziaria), la discussione sviluppata nei gravame non può che tradursi neila rinnovata esposizione dei ragionamento già addotto a supporto della tesi sostenuta: mentre il ricorso ad argomenti dei tutto nuovi comporterebbe il venir meno di quella correlazione fra il tessuto motivazionale della sentenza e i motivi di gravame che – come si è visto dianzi – è requisito essenziale per la specificità dell'impugnazione.

Conseguentemente, in un caso come quello di cui ci si occupa, l'adozione di modalità espressive sostanzialmente corrispondenti a quelle adottate in primo grado dà luogo ad un vizio meramente formale, senza inficiare nella sostanza l'ammissibilità dell'appello alla stregua della norma invocata.

1.3. Ancora suil'eccepita inammissibilità di un atto di impugnazione verte l'eccezione sollevata da alcuni imputati ad inficiare i'appello congiuntamente proposto dalle parti civili Andrea Benino, Gianluca Deifino, Federico Ghivizzani, Massimo Iserani, Nicola Massagli e Sara Merlino. La questione è sollevata nei ricorsi di: Maurizio Piscitelli, Antonio Gavino Multineddu, Giovanni Russo, Corrado Furcas, Giuseppe Serroni, Mario Fonicelio, Reinhard Avoledo, Giovanni Pintus, Pietro Romeo e Ignazio Mura (secondo motivo del ricorso congiunto); Franco Valerio (primo motivo); Aido Tarascio (primo motivo); Antonelio Talu (primo motivo).

L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Si riscontra, invero, neil'atto di appello in questione la carenza della specifica indicazione degli imputati dei quali si intendeva chiedere l'affermazione di responsabilità in riforma della sentenza di primo grado, l'unica informazione ai riguardo essendo costituita dai mero – insufficiente – richiamo per relationem alle conclusioni assunte in prime cure: donde dovrebbe trarsi per differenza, attraverso il raffronto coi dispositivo della sentenza impugnata, l'identità dei soggetti nei confronti dei quali le parti civili appelianti intendevano attivare l'impugnazione.

La genericità dell'indicazione così fornita si risoive nella carenza del requisito di cui ail'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., rendendosi impossibile – sulla base dei solo contenuto dell'atto di appelio – l'individuazione dei capi della sentenza impugnati. In aggiunta a ciò va rilevato come risulti, altresì, insoddisfatto il requisito della specificità dei motivi di gravame, non essendo a ciò sufficiente il richiamo – ancora per relationem – al «iavoro complesso e paziente» (così definito nell'atto di appelio) di analisi delle emergenze probatorie svolto dai deducenti in primo grado, in mancanza di precise e argomentate confutazioni della motivazione addotta dal primo giudice nel disattendere in parte qua ie domande rassegnate al suo giudizio.

L'inammissibilità dell'impugnazione in esame, che la Corte d'Appello ha omesso di cogliere, deve essere rilevata in questa sede con le conseguenze che si vedranno più oltre, nel trattare le posizioni dei singoli imputati ricorrenti.

2. Prima di attendere partitamente ailo scrutinio deile ragioni poste a fondamento dei ricorsi individuali, è opportuno sottoporre a preventiva disamina aicune censure che, per essere comuni a una moitepiicità di parti, richiedono di essere trattate una tantum ad evitare inutili ripetizioni.

2.1. Le due prime questioni di interesse comune, che richiedono Immediata attenzione per la loro attitudine a riflettersi complessivamente sulle posizioni di ben 33 imputati, sono quelle – fra loro strettamente connesse – che informano il ricorso del Procuratore Generale di Genova e che si riassumono nel sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 1 della legge 31 lugllo 2006, n. 241, neile parti in cui prevedono l'applicabilità della prescrizione e, rispettivamente, dell'induito anche per i fatti di reato riconducibili alla nozione di tortura.

La deduzione dei P.G. ricorrente aspira a fondarsi sulla considerazione per cui i principi di diritto di carattere sovranazionale formalizzati nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, sono vincolanti per l'ordinamento interno degli Stati aderenti e concorrono ad integrare il parametro di rango costituzionale di cui all'art. 117, comma primo, Cost.; e fra tali principi deve intendersi ricompreso, secondo il deducente, quello in base al quale i reati che implicano un attentato alla dignità della persona, attraverso l'imposizione di trattamenti inumani e degradanti, devono essere repressi in modo effettivo e non dovrebbero, quindi, potersi estinguere per prescrizione.

La questione di legittimità costituzionale è, per un verso, manifestamente infondata e per altro verso irrilevante.

La sua manifesta infondatezza è già stata affermata da questa Corte Suprema con riferimento a fattispecie che, per la prossimità di tempo e di luogo e per la correlazione con i disordini verificatisi in occasione dell'incontro G8, presentano spiccate analogie rispetto a quelle di cui ci si occupa (Sez. 5, n. 38085 dei 05/07/2012, Luperi, Rv. 253542). Nella motivazione di quella pronuncia si è, condivisibilmente, osservato che la statuizione cui la Consulta dovrebbe pervenire, secondo le intenzioni del ricorrente, consisterebbe in un'estensione deil'area di imprescrittibilità che, secondo i'ordinamento attuaie, riguarda soio i reati puniti con la pena dell'ergastolo: ii che esorbita dai poteri della Corte Costituzionale, ostandovi il principio della riserva di legge sancito dail'art. 25, comma secondo, Cost.. La valenza di tale rilievo non è inficiata dalla pur affermata sindacabilità costituzionale delle norme penali c.d. di favore, cioè di quelle che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risuiterebbe dail'applicazione di norme di diritto comune, poiché in quei casi l'effetto in malam partem della pronuncia rappresenta «una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria» (Corte Cost., sent. n. 394 del 2006); sicché, conciusivamente, la pretesa che la Corte Costituzionale con una sua

pronuncia possa espandere l'area dell'imprescrittibilità ad ipotesi attualmente non previste dall'art. 157 cod. pen. si pone al di fuori dei poteri della stessa Corte per contrasto con un principio cardine del sistema costituzionale in materia penale, che non può essere sacrificato all'attuazione di altro principio (cui potrà attendere il legislatore, in adempimento degli obblighi scaturenti dalle diverse fonti convenzionali delle quail dianzi si è detto).

L'irrilevanza della questione discende dalla considerazione di un aitro aspetto inerente alla portata precettiva dei già citato art. 25, comma primo, Cost., a tenore del quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Viene qui in considerazione il profilo temporale dei principio di stretta legalità, in base al quale è vietato – con l'efficacia propria della norma superprimaria – che sull'autore dei fatto possano gravare le conseguenze derivanti da una modifica apportata all'ordinamento penale in epoca successiva alla sua condotta. Si vuoi dire con ciò che, quand'anche la Corte Costituzionale, in esito a un impensabile revirement della propria giurisprudenza, si ritenesse autorizzata a intervenire additivamente sulla norma penale introducendo il principio della imprescrittibilità di determinate ipotesi di reato (sulla cui tipicità sarebbe inoltre a discutersi, in assenza di una specifica norma incriminatrice), la normativa di risuita non sarebbe applicabile nei presente processo, riguardante una serie di fatti posti in essere in epoca anteriore alla divisata pronuncia.

Considerazioni analoghe a queile fin qui svolte rendono conto della manifesta infondatezza ed irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 241/2006.

Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso dei Procuratore Generale distrettuale, che dai soli motivi testé disattesi ambisce a trarre fondamento.

2.2. Una problematica d'interesse comune a moiteplici imputati, sollevata dai ricorrenti Perugini (primo motivo) e Doria (sesto motivo), è quella che attiene aila discussa configurabilità del concorso formale fra i reati di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 stesso cod.).

Ha ritenuto la Corte di merito, in assonanza coi Tribunale, che fosse da escludere un rapporto di specialità fra i due reati, così come contestati, in quanto ie condotte contempiate nei due capi d'imputazione, pur nella loro identità materiale, avevano dato iuogo alla violazione di due distinti precetti penali, posti a tutela di beni giuridici diversi: e cioè, nell'ottica dell'art. 323 cod. pen., della dignità individuale della persona (lesa dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti); e, nell'ottica dell'art. 608 cod. pen., dei mantenimento di quel residuo spazio di libertà che l'ordinamento riconosce anche alla persona in stato

/SI.

di detenzione.

I due menzionati ricorrenti motivano II loro dissenso con l'osservare, praticamente all'unisono (pur nella varietà delle notazioni argomentative): che i capi d'imputazione elevati ex art. 323 cod. pen. recano la descrizione di comportamenti già di per sé penalmente rilevanti, posti in essere da altri pubblici ufficiali; che i reati di cui si discute sono entrambi propri e plurioffensivi, postulano una violazione di legge e si trovano, in definitiva, in rapporto di genere a specie; che ciò rientra nella previsione di cui all'art. 15 cod. pen., dettato a risolvere il concorso apparente di norme secondo il principio di specialità; che pertanto l'imputazione di abuso di ufficio dovrebbe intendersi assorbita in quella di abuso di autorità contro arrestati.

La tesi così prospettata non può essere condivisa.

Occorre premettere che la natura residuale del reato di abuso d'ufficio non spiega efficacia determinante nei caso di specie; infatti l'inciso «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato», contenuto nell'art. 323 cod. pen., non impedisce l'applicabilità del concorso formale nell'ipotesi opposta in cui il reato concorrente sia meno grave: come è a dirsi, per l'appunto, del delitto di cui ail'art. 608 cod. pen., che è punito con pena detentiva di durata inferiore sia nella sua entità edittale massima, sia in queila minima.

Il probiema va riguardato, piuttosto, sotto il profilo dell'area di operatività dell'art. 15 cod. pen., a norma del quale «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito»; ed è proprio in tale ottica che si muove, come sopra si è visto, la linea difensiva dei ricorrenti.

Nell'approccio al tema occorre tener presente che l'indefettibile presupposto cui il legislatore ha inteso ricollegare l'applicazione dei principio di specialità è costituito dall'ambito di operatività delle disposizioni penali a raffronto, le quali devono regolare «ia stessa materia». Sui significato di tale espressione dottrina e giurisprudenza si sono a più riprese interrogate, con risultati interpretativi non sempre omogenei; tant'è che le stesse Sezioni Unite di questa Corte Suprema, dopo avere in un primo tempo acceduto alia tesi secondo cui sarebbe richiesta l'identità del bene tutelato (Sez. U, n. 9568 del 21/04/1995, La Spina, Rv. 202011), hanno in seguito apportato una correzione a quei principio, con l'osservare che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo al fini dell'individuazione della stessa materia, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi (Sez. U, n. 23427 dei 09/05/2001 Ndiaye, in motivazione); fino ad attestarsi sul criterio del confronto strutturale fra le fattispecie astratte configurate dalle norme incriminatrici e della comparazione degli elementi

costitutivi che concorrono a definirie (Sez. U, n. 1235 dei 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano, Rv. 248864).

Indipendentemente dal criterio distintivo adottato, il principio di specialità non risulta applicabile con riferimento alle imputazioni di cui qui si tratta.

Ed invero, se si presta attenzione alla lesione del bene giuridico tutelato, non può negarsi la correttezza del rilievo sul quale i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento, col rimarcare che il tipo descrittivo che informa l'art. 608 cod. pen. si riferisce alla lesione del residuo spazio di libertà spettante al detenuto (o arrestato), mentre vi è estranea la previsione di comportamenti inumani e degradanti, dai quali derivi la menomazione della dignità della persona; la lesione di quest'ultimo bene giuridico può, invece, ritenersi compresa nelle fattispecie disciplinate dall'art. 323 dello stesso codice, stante l'ampia dizione («danno ingiusto»), la cui causazione è punita dalla norma nel concorso delle restanti condizioni.

Se invece ci si sofferma sulla struttura del reato, non ci si può esimere dal rilevare che ii delitto di abuso di autorità è reato di mera condotta, mentre ad integrare il delitto di abuso di ufficio si richiede la produzione di un evento naturalistico, che è alternativamente costituito dal vantaggio patrimoniale per l'agente o per altri, ovvero dai danno ingiusto – non necessariamente patrimoniale – riportato dalla persona offesa. Ciò significa che per la configurabilità di quest'ultimo reato si richiede un quid pluris che è invece assente nel primo, il quale presenta da parte sua elementi differenziali del tutto propri costituiti, fra l'altro, dalla custodia esercitata dall'agente sul soggetto passivo. Ciò è quanto basta per affermare che le due ipotesi criminose si pongono in rapporto di specialità reciproca, il che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 cod. pen., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati.

2.3. Altra questione posta da più ricorrenti, di interesse comune anche perché investe la posizione processuale di numerose parti civili, è quella con cui si eccepisce la contrarletà a legge delle statuizioni di ordine civilistico emesse in favore di danneggiati che, pur essendosi costituiti parti civili in primo grado, avevano omesso di proporre appello nei confronti degli imputati che erano stati assolti dal Tribunale. La reiativa eccezione è stata solievata dagli imputati ricorrenti Cimino e Peliiccia (quinto motivo del ricorso congiunto), Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniceilo, Avoiedo, Pintus, Romeo e Mura (primo motivo dei ricorso congiunto), Maida (secondo motivo) e Mazzoleni (settimo motivo).

Il ragionamento svolto dai deducenti fa perno sulla considerazione per cui, mancata l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze risarcitorie conseguito alla pronuncia di assoluzione, su quel capo della sentenza si sarebbe formato il giudicato, con efficacia preciusiva della riproposizione della domanda in appeilo: non ostandovi il principio della c.d. immanenza della parte civile, dal quale deriverebbe soltanto il diritto di partecipazione al giudizio di secondo grado.

Siffatta Ilnea argomentativa, che in passato Incontrò il favore della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sent. n. 5 del 25/11/1998 dep. 11/03/1999, Loparco, Rv. 212575), non può essere condivisa alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successivamente avutasi in subiecta materia. Il massimo organo di nomofilachia, invero, indotto a riesaminare la questione dalle motivazioni addotte in nuove pronunce delle sezioni semplici (Sez. 5, n. 12018 del 01/03/1999, Maellare, Rv. 215559; Sez. 3, n. 9254 del 01/06/2000, Mariotti, Ry, 216996), è pervenuto conclusivamente al convincimento che la mancata impugnazione della parte civile non determini la formazione dei giudicato sui capo della sentenza riquardante gli interessi civili, quando il pubblico ministero si sia gravato contro ii proscioglimento ai fini penali; ha ravvisato, infatti, una simmetria fra il principio codificato nell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che estende ai capo civile gii effetti deii'impugnazione dell'imputato nei confronti della decisione di condanna, e quello che comporta l'estensione alla domanda della parte civile degli effetti deli'impugnazione dei pubblico ministero contro la decisione di proscioglimento: derivandone un sistema nel quale la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penaie si rifiette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001).

L'approdo ermeneutico così raggiunto, che all'autorevolezza della fonte coniuga la persuasività delle argomentazioni addotte a sostegno, rende ragione dell'infondatezza dell'eccezione qui esaminata, che deve pertanto essere disattesa.

3. Venendo ora alla disamina ripartita dei singoli ricorsi, cui si attenderà secondo il medesimo ordine seguito in parte narrativa, vengono dapprima in considerazione gli imputati ai quali, nella sentenza impugnata, sono state attribuite funzioni di carattere apicaie nella direzione dei sito.

4. ALESSANDRO PERUGINI.

Il ricorso dell'imputato non ha fondamento e va disatteso.

4.1. In ordine al primo motivo null'aitro vi è da aggiungere a quanto dianzi annotato (paragrafo 2.2) in ordine alla configurabilità del concorso formale fra i

reati di cui agil artt. 323 e 608 cod. pen..

4.2. Non sussistono i vizi motivazionali lamentati dal ricorrente col secondo motivo. La Corte d'Appello ha chiaramente ed esaurientemente spiegato, col conforto delle ordinanze appositamente emesse dalla Questura di Genova, come il Vice Questore Perugini, formalmente investito di poteri autoritativi nello svoigimento dell'attività di trattazione dei fermati e degli arrestati in quanto aggregato a fini di collaborazione col Commissario Capo Anna Poggi, occupasse una posizione di garanzia che lo obbligava giuridicamente a controllare che lo svolgimento dell'attività stessa nella caserma avvenisse nei rispetto della legge e ad intervenire per reprimere le condotte illecite. Ha poi considerato che, stante la durata della sua permanenza nel sito (venerdì e sabato fino a notte inoltrata), i suoi frequenti spostamenti nella struttura e l'evidenza - anche sotto il profilo acustico - di quanto ivi perpetrato, egli aveva avuto piena contezza degli ilieciti continuativamente consumati: a maggior ragione in considerazione di quanto riferito in sede testimoniale daila persona offesa Fabrizio Ferrazzi, che aveva descritto la promessa di poter informare i parenti della sua detenzione come una benevola «concessione» dei Perugini, (peraltro condizionata ai suo buon comportamento), in deroga a un regime detentivo che lo stesso Vice Questore aveva riconosciuto come di livello intermedio fra quello turco e quello americano.

L'avere, dunque, i'imputato omesso di impedire le azioni delittuose che venivano commesse nella sua piena consapevolezza, quando non anche alla sua presenza, è stato correttamente valutato dalla Corte di merito come concorso nella consumazione dei reati dettagliatamente descritti nel capo d'imputazione, secondo il principio canonizzato nell'art. 40, comma secondo, cod. pen..

Non giova ai ricorrente prospettare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'archiviazione disposta nei confronti del Dott. Sabella, magistrato coordinatore dei siti di Bolzaneto e San Giuliano; ed invero, quando perpiessità potessero sorgere per il diverso esito procedimentale, esse potrebbero soltanto investire ii provvedimento iiberatorio nei confronti di autorità che aveva direttamente constatato la posizione vessatoria degli arrestati e ne aveva consentito ia protrazione, sia pur ponendo un limite alla sua durata (di fatto non rispettato); ma i'estraneità del Dott. Sabella ai rapporto processuale qui rassegnato preciude ogni approfondimento del tema, come giustamente osservato dalla Corte d'Appello. Resta, comunque, ineccepibile ii giudizio di responsabilità emesso a carico del Perugini sulia scorta della linea argomentativa testé riassunta.

5. ANNA POGGI.

Il ricorso non è fondato.

5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Ilnea argomentativa della decisione assunta nel di lei confronti è logicamente ineccepibile e immune dalla denunciata contraddittorietà.

La Corte di merito ha premesso di non voler accedere al criterio di giudizio riassumibile nella formula «non poté non aver visto», onde non basarsi su una presunzione suggerita dal solo fatto della presenza della Poggi nel sito per l'intera giornata del venerdì, per il sabato dal pomeriggio a notte inoltrata e per due ore della domenica; al contrario, ha chiarito essersi raggiunta la prova dell'effettiva percezione, da parte dell'imputata, di quanto andava accadendo: e ciò in quanto gli lileciti che venivano compiuti producevano fonti visive, sonore e olfattive dei tutto inequivocabili per chi, operando in quel ristretto ambito spaziale e muovendosi al suo interno, in quegli stessi eventi si trovava immerso alla stregua di un testimone oculare.

Onde accreditare l'assunto secondo il quale la Poggi avrebbe ignorato gli eventi, per essersi costantemente mantenuta all'interno della stanza destinata a suo ufficio, nel ricorso si trovano riprodotte le dichiarazioni rese dalla stessa imputata nel corso dell'esame dibattimentale, nonché aicune deposizioni testimoniali donde ci si propone di evincere una conferma a tale assunto. L'argomento, peraitro, si traduce nella inammissibile prospettazione dei fatto storico in termini alternativi a quelli ritenuti dal giudice di merito, secondo la ricostruzione del quale l'odierna ricorrente non si trattenne ininterrottamente nel proprio ufficio, ma si spostò all'interno della struttura, così da avere una chiara visione dell'aspetto atterrito e sanguinante degli arrestati, del modo in cui venivano apostrofati e trattati dai ioro seviziatori; e comunque, anche dai proprio ufficio aveva certamente udito ie uria di dolore delle vittime, nonché i canti e i suoni inneggianti ai fascismo che provenivano ora dall'esterno della caserma, ora dai corridoio.

Su tali presupposti fattuali la Corte territoriale ha fondato il convincimento che la Poggi non soltanto non avesse esercitato la sua autorità per impedire la commissione dei reati che si consumavano in sua presenza, ma con la propria consapevole inerzia avesse anzi rafforzato nei suoi sottoposti la certezza dell'impunità. E l'impianto motivazionale così strutturato resiste al vaglio di legittimità.

5.2. Non sussiste il dedotto vizio di errata applicazione dell'art. 40 cod. pen.. Ed invero, nella motivazione della sentenza impugnata è chiaramente evidenziato il concorso di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'operatività della norma citata. A tale proposito basti osservare quanto segue.

L'obbiigo giuridico di impedire l'evento è ivi ricollegato alla posizione di garanzia facente capo alla Poggi in virtù del ruolo apicale da essa rivestito nella

Al.

and the grant of the same

conduzione della struttura e del suo forte potere discrezionale e decisionale, implicante la funzione di direzione e di coordinamento delle unità operative sottoposte alla sua autorità.

L'omissione dell'intervento dovuto, in una al rapporto di causalità fra tale omissione e la consumazione degli illeciti, è palesata dal fatto che il trattamento dei detenuti contrario alla legge – e gravemente iesivo della dignità delle persone sottopostevi – si sia protratto per tutto il tempo della sua permanenza nel sito, ove l'imputata avrebbe dovuto invece assicurare l'ordinato e corretto espletamento deil'«attività di trattazione dei fermati», nel rispetto della legge e dei diritti umani.

La sussistenza dell'eiemento soggettivo del reato discende dalla piena consapevoiezza – accertata dal giudice di merito, come sopra si è rimarcato – delle sevizie e del trattamento contrario al senso di umanità cui gli arrestati venivano assoggettati, nonché del possesso dell'autorità necessaria e sufficiente a farle ordinare la cessazione immediata di tali condotte illecite.

5.3. Il terzo motivo, col quale la ricorrente lamenta carenza motivazionale in ordine all'aumento dell'entità delle provvisionali disposte in grado di appelio a favore di talune parti civili, non può essere esaminato in quanto inammissibile. È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione del principio secondo cui la concessione alla parte civile di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), neppure per carenza di motivazione (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105), trattandosi di provvedimento di carattere delibativo che non acquista efficacia di giudicato in sede civile.

6. ORONZO DORIA.

Il ricorso è fondato nel suo terzo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti.

Si è già osservato dianzi (paragrafo 1.3) come l'appeilo congiuntamente presentato dalle parti civili Andrea Benino, Gianiuca Deifino, Federico Ghlvizzani, Massimo Iserani, Nicola Massagli e Sara Meriino debba considerarsi inammissibile, per le ragioni ivi esposte. Conseguentemente, poiché la riforma della sentenza di primo grado, per quanto riguardante la posizione del Doria, è dipesa esclusivamente dall'accoglimento di quell'appeilo, se ne deve pronunciare l'annullamento senza rinvio, null'altro essendovi da deliberare in proposito.

7. ERNESTO CIMINO e BRUNO PELLICCIA.

Ii ricorso congiuntamente presentato da costoro è soio in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

- 7.1. Ciò non è a dirsi per il terzo, il quarto ed il quinto motivo, rispettivamente volti ad eccepire la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, l'inammissibilità dell'appello dei P.M. e i'illegittimità della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili non appellanti: eccezioni delle quali si sono già esposte più sopra le ragioni di infondatezza, nei paragrafi 1.1, 1.2 e 2.3.
- 7.2. Del primo motivo di ricorso devesi, invece, rilevare l'inammissibilità, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen..

Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato plenamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che i due imputati avessero direttamente constatato – senza impedirlo – il trattamento illecito riservato ai detenuti, essendo stati continuativamente presenti all'interno della struttura, così come emerso dal narrato di diciassette testimoni escussi (Spila, Ricci, Coletta, Gruosso, Zito, Marini, Greco, Vacca, Papa, Pascali, Olia, Poggi, Moraschi, Sotgiu, Sanna, Massa, Tosoni) e dei coimputati Pintus, Gugliotta, Tolomeo, Fornasiere, Cerasuolo e Toccafondi; nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso Pelliccia nel suo esame dei 26 ottobre 2007, quando aveva ammesso di essersi recato nella struttura una decina di voite e di aver visto le persone offese in posizione vessatoria, ovvero accompagnate nel corridolo con le modalità descritte nel capo d'imputazione.

I ricorrenti si ripromettono di dimostrare che, così argomentando, il giudice di seconda istanza sia incorso in un «travisamento del fatto», a tal fine proponendo ia rilettura di un'ampia parte delle risultanze dibattimentali, testualmente riprodotta nel ricorso da pag. 5 a pag. 120. Ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente chiarito che nel giudizio di cassazione, pur a seguito delle modifiche apportate ali'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» per essere preclusa al giudice di legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel precedenti gradi di merito; è invece consentito dedurre, quale vizio di motivazione, il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza riconducibile a quella forma di errore revocatorio sui significante, che viene abitualmente definita «travisamento della prova»: il che si verifica quando l'errore denunciato ricada non già sui significato dell'atto istruttorio, ma sulla percezione dei testo nel quale si estrinseca il suo contenuto (Sez. 6, n. 25255 dei

59

14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Beiluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215); ipotesi, quest'uitima, non riscontrabile nei caso di cui ci si occupa.

7.3. Il secondo motivo di ricorso ripropone, innanzi tutto, la questione concernente la – contestata – sussistenza dell'obbligo, per il Cimino ed il Pelliccia, di impedire la perpetrazione dei reati da parte degli autori materiali di essi, per asserita insussistenza del potere autoritativo nei confronti della Polizia Penitenziaria, posto dal giudice di merito a fondamento della posizione di garanzia attribuita ai deducenti.

In argomento viene in immediata considerazione il fatto che il Cimino e il Pelliccia erano ufficiali dei disciolto corpo degli Agenti di Custodia e, quindi, non erano organicamente inseriti nel corpo della Polizia Penitenziaria.

Sulla questione il convincimento della Corte d'Appello si è formato in base aii'apprezzamento dei seguenti passaggi logici: ai sensi deil'art. 25, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, gii ufficiali dei corpo degii Agenti di Custodia, inquadrati in un ruolo ad esaurimento a seguito della smilitarizzazione dei relativi servizi, hanno assunto ie funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, con la possibilità di essere preposti, a domanda, alia direzione dei servizi tecnico-logistici, dei servizio di traduzione dei detenuti ed internati e dei servizio di piantonamento dei detenuti ed internati; l'art. 7, comma 2, del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, ha inoltre stabilito che «il personaie del corpo di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui ai comma 1 [Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione] è tenuto inoitre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dai personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata»; il comma 3 dello stesso articolo, pol, ha esteso quest'ultima disposizione anche ai personale di altre amministrazioni deilo Stato, compresi gli appartenenti alle altre forze di Polizia ed alle forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Alia stregua di tale sistema normativo la Corte di merito si è persuasa che, nei casi in cui gli ufficiali del corpo degli Agenti di Custodia venivano preposti alia direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati, gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria fossero soggetti all'obbligo di subordinazione, che poteva assumere anche carattere di subordinazione gerarchica quando l'ufficiale fosse investito delle funzioni proprie del direttore dell'istituto penitenziario. Tanto più che, nel caso concreto, l'ordine

di servizio 2/G8/01 prevedeva che il Cimino e Il Peliiccia non soltanto provvedessero a pianificare le traduzioni, ma impartissero anche le necessarle disposizioni per il corretto svoigimento del servizio.

Diversa è l'Interpretazione propugnata dai ricorrenti, i quali invece negano che fra due organi appartenenti a corpi diversi, uno dei quali militare e l'aitro civile, possa mai instaurarsi un rapporto gerarchico: a maggior ragione in quanto tale possibilità sarebbe esclusa, in concreto, dalla mancata elencazione degli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia fra i soggetti gerarchicamente sovraordinati di cui agli artt. 6 e 9 della glà citata legge n. 395/1990. La conclusione cui si dovrebbe pervenire è che nel sito di Bolzaneto gli agenti di Polizia Penitenziaria fossero soggetti a un rapporto di mera dipendenza funzionale nei confronti dei Cimino e del Pelliccia, così da indurre ad esciudere che questi ultimi si trovassero in una posizione di garanzia tale da comportare una loro responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen..

La tesi del ricorrenti muove da esatte considerazioni, pervenendo tuttavia a un risultato non condivisibile.

È, invero, innegabile che gli ufficiali dei disciolto corpo degli Agenti di Custodia, pur assumendo le funzioni e gli obbilghi dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, e pur potendo essere preposti alla direzione del relativi istituti e servizi, non possono considerarsi inseriti nella gerarchia di tale amministrazione, del cui organico non fanno parte. Deve conseguentemente escludersi che, nei caso di cui ci si occupa, possa considerarsi instaurato un rapporto di supremazia gerarchica fra gli odierni ricorrenti e gli agenti di Polizia Penitenziaria presenti nei sito di Bolzaneto.

Ciò, tuttavia, non incide negativamente sulla posizione di garanzia che deve intendersi ad essi assegnata in virtù dell'obbligo di subordinazione gravante sugli agenti (non soltanto della Polizia Penitenziaria, ma anche delle altre forze dell'ordine), così come su tutto li personale avente qualifica inferiore, in relazione alla dipendenza funzionale ivi realizzatasi. In proposito è opportuno soffermarsi brevemente sui tratti caratterizzanti il rapporto gerarchico all'interno della Pubblica Amministrazione; esso comporta la facoltà, per il superiore, non soitanto di impartire ordini e direttive, ma altresì di revocare, annuliare o modificare gii atti amministrativi compiuti dall'organo subordinato e, addirittura, di sottrarre ad esso le competenze ordinariamente spettantigii, provvedendo in sua vece nel singolo caso (avocazione) o sostituendosi a lui. Orbene, perché il superiore possa dirsi investito di una posizione di garanzia nei confronti dei terzi non si richiede che gii siano conferiti tutti i poteri propri dei rapporto gerarchico, ma è sufficiente quella possibilità di dare ordini e impartire direttive, che è insita anche nel mero rapporto di subordinazione per ragioni di dipendenza funzionale.

(S).

È certo Infatti che, se il dipendente sottoordinato è soggetto ad obblighi di subordinazione, in adempimento ad essi è tenuto ad eseguire i comandi impartitigli dali'organo superiore, con la sola – ed ovvia – eccezione operante nel caso in cui l'attività richiestagli sia manifestamente criminosa: ipotesi, quest'uitima, opposta a quella creatasi nel caso di specie, in cui gli ordini che il Cimino e il Peiliccia avrebbero dovuto impartire erano proprio diretti a impedire ia commissione di reati, secondo il precetto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen..

Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità dei due imputati in questione a motivo della loro condotta omissiva.

L'ulteriore censura che informa il motivo in esame s'indirizza a contrastare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla consapevolezza, in capo ai Cimino e al Peiliccia, dei delitti che i sottoposti andavano complendo ai danni delle persone arrestate. I ricorrenti si ripropongono, anche in questo caso, di sorreggere la propria linea difensiva attraverso la trascrizione di deposizioni testimoniali; ma una volta di più va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; e ii riferimento ivi contenuto anche agli «aitri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulia correttezza deila motivazione in rapporto ai dati processuali (così Sez. 5, n. 12634 dei 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; v. anche le più recenti Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile, Rv. 245103; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Onde non è sostenibile in sede di legittimità, in contrasto con quanto argomentatamente accertato dai giudice di merito, che nel piazzaie antistante la struttura non si fosse costituito un «comitato di accoglienza» finalizzato ad immediatamente sottoporre a vessazioni gli arrestati ivi condotti, e che all'interno non fossero percepibili (dunque necessariamente percepiti dai due imputati, in occasione dei loro ripetuti accessi) i trattamenti ilieciti riservati alla vittime così come descritti nei capi d'imputazione.

7.4. Il sesto motivo di ricorso, voito a impugnare – sotto il duplice profiio della iliogicità della statuizione e della carenza motivazionale – ii capo della sentenza di appello contenente la concessione di ulteriori provvisionali a favore delle parti civili, non richiede particolare disamina dopo quanto già osservato più sopra (paragrafo 5.3) nel rilevare l'inammissibilità, nel giudizio di cassazione,

delle censure indirizzate all'annullamento dei provvedimento delibativo In questione.

7.5. Il settimo motivo, dedotto nel separato atto d'impugnazione datato 9 dicembre 2011, si appunta sulla liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello si sia invariabilmente attestata sull'importo di euro 18.000,00 per ciascuna parte civile, senza tener conto del fatto che molte di esse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, comportante i'obbilgo di non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti; e che in numerosi casi lo stesso difensore aveva assistito una pluralità di parti civili, ii che avrebbe dovuto comportare la liquidazione di un'unica parcella, aumentata secondo le percentuali previste daile disposizioni tariffarie.

La censura è inammissibile per carenza del requisito di specificità. Non vengono, infatti, indicati i nominativi delle parti civili che hanno ottenuto i'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato, né viene minimamente argomentata l'affermazione secondo la quale l'obbligo di applicazione dei valori tariffari medi – così come vigenti all'epoca della pronuncia – sarebbe rimasto inosservato; ancora, manca nelle deduzioni dei ricorrenti l'indicazione delle parti civili cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto ilquidare le spese in conformità al criterio dettato dail'art. 3 della tariffa penale allegata ai d.m. 8 aprile 2004, n. 127. L'estrema genericità della deduzione, che si limita all'indicazione dei principi giuridici assertivamente violati senza spiegare in che modo essi avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso concreto, impedisce di identificare con precisione i punti della sentenza investiti dal gravame, glusta il precetto dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; ed è, per di più, inosservante del disposto di cui alla lettera c) dello stesso comma.

7.6. Fondata è la censura che informa l'ottavo motivo.

Non è, invero, possibile emendare con la procedura di correzione di errore materiale l'omessa condanna degli imputati ai risarcimento dei danni in favore di una delle parti civili, trattandosi di provvedimento che comporta una modificazione essenziale dell'atto, estendendo l'ambito e la portata delle statuizioni relative agli interessi civili.

In proposito non è fuori luogo annotare che, anche in relazione all'ipotesi – di minor impatto sui contenuto sostanziale della pronuncia – riguardante il provvedimento additivo della condanna alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civili, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'irritualità dei ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (v. ex multis Sez. 4, n. 46840 del 02/11/2011, Issidori, Rv. 252145; Sez. 3, n. 37194 dei 02/07/2010, Vignali, Rv. 248562; Sez. 1, n. 41571 dei 01/10/2009,

Saraceni, Rv. 245053).

In considerazione di quanto sopra la sentenza impugnata è da annullare *in* parte qua senza rinvio, conseguendone l'eliminazione di quanto statuito in aggiunta dail'ordinanza correttiva, anche nei confronti del responsabile civile Ministero della Giustizia.

7.7. Resta fermo il rigetto, in ogni altra parte, del ricorso congiunto degli imputati Cimino e Peiliccia.

8. ANTONIO BIAGIO GUGLIOTTA.

Il ricorso non ha fondamento.

8.1. Il primo motivo consiste, in massima parte, nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito. In ordine ad esse il coilegio di seconda istanza si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, con l'osservare: che la linea difensiva dell'imputato facente perno sulla penuria di uomini a sua disposizione poteva valere solo per l'inizio, atteso che era stato poi messo ai suoi ordini il personale dei gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria e dei nucieo traduzioni; che non rispondeva a verità l'assunto secondo ii quale l'ufficio immatricolazione esorbitava dalla competenza e dal controllo del Gugliotta, essendosi appurato che gli arrestati «venivano presi in carico con l'immatricolazione.. passando dalia posizione di arrestati a quelia di detenuti» e a quei punto subentrava il Comandante di Reparto, responsabile della sicurezza nell'ambito dell'istituto; che la ricostruzione dei fatti aveva evidenziato come i crimini commessi dalla Polizia Penitenziaria si fossero sovrapposti e mescolati con quelli commessi dalle altre Polizie, in modo del tutto indistinto rispetto al tempo in cui l'arrestato era tale e non ancora detenuto; che nel tempo in cui i detenuti immatricolati e visitati sostavano in attesa deila partenza per il carcere di destinazione, essi erano, anche formalmente, sotto la sua responsabilità diretta ex art. 40 cod. pen.; che, pertanto, se - come dimostrato – egii non era mal intervenuto per impedire aicuna forma di vessazione verbaie e materiale allorché si avvide, come dovette necessariamente avvedersi, della commissione dei primi reati contro le persone che arrivavano nel sito, ciò non poteva ascriversi a cecità o disattenzione: tanto più che, secondo la deposizione delle persone offese, egli assistette e prese parte (di persona o fornendo il proprio assenso) ai maltrattamenti inflitti ai detenuti Marco Persico e Bruno Lupi. Né può fondatamente sostenersi che le uniche prove a carico del Gugliotta siano state tratte dalle due deposizioni testé menzionate; infatti, anche a prescindere dalla considerazione per cui gli episodi riferiti da quei testi sono assai significativi dell'atteggiamento complessivamente tenuto dall'imputato nei confronti dei detenuti presenti nei sito, va rimarcato che la sentenza impugnata

ha desunto ulteriori elementi di responsabilità a suo carico dal narrato di aitre persone offese, e precisamente di Daniele Sassi, Sergio Pignatale e Sebastian Junemann, riguardanti episodi svoltisi nella sfera di controlio e di responsabilità del Gugliotta.

La prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente non dovrebbe rispondere di quanto verificatosi neile parti di caserma estranee alla sua autorità, perché appartenenti alla competenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, non ha giuridico fondamento. Ed invero, anche a prescindere dal fatto che la sua qualità di «responsabile della sicurezza» gli dava il potere di intervento in ogni circostanza in cui fosse ieso, o anche solo messo in pericolo, il diritto dei detenuti all'integrità della persona, occorre non dimenticare che il Gugiiotta, quaie Ispettore della Polizia Penitenziaria, era ufficiale di Polizia Giudiziaria secondo quanto espressamente previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b) n. 3) delia iegge 15 dicembre 1990, n. 395: con la conseguenza che gli incombeva l'obbligo di prendere notizia dei reati e di impedire che venissero portati a conseguenze ulteriori, secondo li iessico deil'art. 55 cod. proc. pen.; neil'esercizio di tale doverosa attività egii poteva avvaiersi dei poteri autoritativi inerenti alla qualifica di ufficiale di p.g. nel confronti di qualunque soggetto colto neil'atto di commettere illeciti penali, anche se appartenente ad aitro corpo di Polizia.

Sulla correttezza giuriica del ritenuto concorso formale fra i reati di cui agli artt. 323 e 608 cod. pen. ci si è già intrattenuti, onde non vi è che richiamarsi a quanto osservato nel paragrafo 2.2, a valere quale confutazione della nota critica svolta dal ricorrente al chiusura del motivo.

8.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, la lamentata omessa menzione dei vincolo di solidarietà fra coobbligati al risarcimento dei danni e ai connesso pagamento delle provvisionali, quando pure apparisse integrare una violazione dell'art. 2055 cod. civ. (dovendosi peraltro tener conto della norma di chiusura posta dall'art. 1294 dello stesso codice), costituirebbe un vizio proprio della sentenza di primo grado, riprodottosi in quella di appelio per mancata soliecitazione del riesame sui punto. Conseguentemente non può darsi ingresso all'eccezione per la prima volta nei giudizio di cassazione, ostandovi la preciusione imposta dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

L'iliustrazione dei motivo estende la propria critica alla disomogeneità del criterio di liquidazione deile uiteriori provvisionali assegnate in appello: su tale punto non vi è che da richiamarsi a quanto già ripetutamente osservato in argomento, nei riievare l'inammissibilità della relativa deduzione in sede di legittimità.



9. PIERMATTEO BARUCCO.

Il ricorso è privo di fondamento.

9.1. Non sussistono, invero, i vizi di motivazione denunciati coi primo motivo. La Corte distrettuale ha dimostrato di tenere ben presente la linea difensiva addotta dall'imputato, secondo cui dal testimoniale sarebbe emerso il compimento di atti illeciti soltanto al di fuori del periodo di tempo (daile ore 17.00 alle 19.00 di quel giorno 21 iugiio) durante il quale il contingente di Carabinieri comandato dai Sottotenente Barucco si occupò del servizio di vigilanza sugli arrestati; e ne ha dato confutazione richiamandosi alle testimonlanze di ben 24 persone offese, che avevano riferito di fatti svoltisi ai momento del ioro arrivo, tra le 17.00 e le 19.00, quando nel piazzaie antistante ia caserma erano presenti in gran numero anche i Carabinieri; ha considerato, aitresì, quel coilegio che le vessazioni non erano iniziate alle 17.00, ma erano in corso fin daile ore 12.00 ed erano la prosecuzione di quanto già avvenuto nella precedente giornata di venerdì 20 luglio: sicché non era credibile che un ufficiale dei Carabinieri posto al comando di una compagnia non fosse in grado di rendersi conto di quanto andava accadendo, ed era già drammaticamente accaduto, sul piazzale e ali'interno della struttura. Ciò nonostante, si osserva nella sentenza, egli non soitanto si era astenuto dail'intervenire per impedire gli illeciti che si consumavano sul piazzale o dal riferirne, quanto meno, ali'Autorità giudiziaria o ai suoi superiori; ma neppure si era preoccupato di accertare quaie fosse, ail'interno della caserma, la sorte delle vittime martoriate e terrorizzate che vi venivano introdotte «attraverso un clamore minaccioso e prodromico dei delitti che vi si commettevano e che vi si sarebbero commessi».

L'iter motivazionale or ora riassunto, esente da cadute di consequenzialità logica, spiega in modo esauriente e completo le ragioni dei convincimento raggiunto dalla Corte d'Appello, indipendentemente dalla quantità dello spazio cartaceo utilizzato per darne conto. Né vi era la necessità, alla luce delle argomentazioni adottate, di esplicitare maggiormente le ragioni di dissenso dalla decisione assolutoria dei Tribunale, che aveva valorizzato – sotto il profilo dell'elemento soggettivo – la limitata autonomia dei Carabinieri a motivo della loro dipendenza funzionale dalla Polizia di Stato; in proposito vale la pena di ribadire, in aggiunta a quanto osservato dal giudice di merito circa il poteredovere del Barucco di denunciare gli illeciti constatati, che la sua qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria gli imponeva di prendere le iniziative necessarie a far cessare il compimento dei reati che si svoigevano sotto i suoi occhi. E ciò dà conto, altresì, della responsabilità dell'imputato anche per i reati di percosse, lesioni, minacce e ingiurie commessi da aitri, ma da lui non impediti pur essendone a conoscenza, secondo il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod.



pen..

A chiusura della disamina del motivo va detto che la censura riferita alla mancanza di una valutazione coordinata di tutte le emergenze testimoniali, estrinsecatasi a detta del ricorrente nell'accantonamento delle deposizioni dei testi Spingi e Devoto, si traduce nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, che nel giudizio di cassazione non è consentita.

9.2. Anche il secondo motivo va disatteso. L'imputazione elevata nei confronti dei Barucco – e ritenuta fondata dalla Corte d'Appello – per il delitto di cui ail'art. 608 cod. pen. (capo 31) si riferiva soltanto alle vessazioni imposte ai detenuti durante la ioro restrizione neile camere di sicurezza, cioè nel tempo e nel luogo in cui essi si trovavano sotto ia custodia del contingente di Carabinieri comandato dai ricorrente. Di quanto subito dagli arrestati al momento del loro arrivo sui piazzale il giudice di merito ha tenuto conto sotto il profilo della responsabilità ex art. 40 cod. pen. per i reati eiencati nei capo d'imputazione 32 (percosse, lesioni, ingiurie, minacce, violenza privata), che anche a quella fase si riferivano, nonché, più in generale, per desumerne la piena consapevoiezza in capo ai Barucco di quanto veniva fatto subire aiie vittime sia all'esterno, sia ail'interno delia struttura.

Anche ia iinea difensiva basata sui fatto che l'arrivo sul posto dei Carabinieri abbia segnato un'attenuazione delle misure di rigore, non vaie ad escludere la responsabilità; resta pur sempre illecita ia sottoposizione dei detenuti alia posizione vessatoria, nuovamente restaurata dopo le pause concesse, così come resta lilecito ogni altro abuso, ancorché imposto in forma più attenuata rispetto al pregresso.

10. GIANMARCO BRAINI.

Il ricorso è infondato e va disatteso. Esso si pone, anzi, alie sogiie dell'inammissibilità nella parte in cui s'indirizza a prospettare una ricostruzione aiternativa del fatto, soiiecitando la rilettura delie deposizioni delie persone offese Massimiliano Spingi e Stefano Devoto, nonché deila testimonianza deil'infermiere Poggi; e proponendo, altresì, un valutazione di attendibilità dei testi Atzori, Chighine, Desideri, Erriu, Esposito, Mambella, Marras, Mattana, Murru e Serra (per i quali è stata chiesta dai pubblico ministero la trasmissione degli atti onde procedere per faisa testimonianza), in luogo di quella di segno opposto emergente – sia pur per implicito – daila sentenza di appelio.

Per ii resto vi è soitanto da osservare che, alla stregua di quanto accertato in linea di fatto, in esito a valutazione del materiale istruttorio che – per le ragioni più voite richiamate – sfugge ai sindacato della Corte di Cassazione, la motivazione addotta dalla Corte d'Appello risponde adeguatamente ai canoni

SI.

della logica, ai quali soltanto deve essere parametrato il giudizio di legittimità. Ha, infatti, considerato quel collegio: che il numero elevatissimo e la continuità del transito dei detenuti, sia nei piazzale sia nel corridolo della struttura principale, rendevano impossibile non accorgersi delle condizioni in cui essi venivano costretti a muoversi, e cioè con il busto reclinato in avanti a 90 gradi, tra due file di agenti che infierivano su di loro con insuiti e percosse; che per certo ii Tenente Braini si era portato più volte ali'interno della struttura, essendovi stato visto - e in seguito riconosciuto - da Massimiliano Spingi; che, sebbene i Carabinieri in massima parte (ma non nelia totalità) si fossero astenuti dal commettere gil stessi delitti ascrivibili agli altri agenti, avevano comunque assistito alla ioro perpetrazione senza impedirli e senza soccorrere le vittime, se non dopo ripetute invocazioni di aiuto; che, se pure era emersa la presenza di quello che era stato definito «Carabiniere buono», dedito a comportamenti più umani e a procurare un po' d'acqua ai più assetati, non erano tuttavia mancati Carabinieri tutt'altro che buoni, i quali avevano consentito agii agenti di entrare nelle ceiie e malmenare, vessare le vittime e incrudelire su di loro; che ii Tenente Braini, consapevole deila commissione di gravi abusi, culminati fra l'aitro nello spruzzo di gas urticante all'interno delle celle, aveva bensì riferito l'episodio nella sua informativa, ma non aveva eseguito indagini ai riguardo: né aveva fatto quanto in suo potere per far fronte a una situazione nella quale la commissione di gravi reati non era occasionale, all'interno di un iuogo nei quale i lamenti dei prigionieri vessati erano continui.

La decisione assunta dalla Corte d'Appello nei confronti del Braini resiste, pertanto, al vaglio di legittimità.

- 11. MAURIZIO PISCITELLI, ANTONIO GAVINO MULTINEDDU, GIOVANNI RUSSO, CORRADO FURCAS, GIUSEPPE SERRONI, MARIO FONICELLO, REINHARD AVOLEDO, GIOVANNI PINTUS, PIETRO ROMEO e IGNAZIO MURA.
- Il ricorso congiuntamente presentato dai sueiencati sottufficiali dei Carabinieri merita accoglimento, sebbene taluni dei motivi sui quali si fonda debbano essere disattesi.
- 11.1. Ciò è a dirsi, in particolare, dei primo motivo, volto a impugnare ia condanna al risarcimento dei danni in favore di parti civili non appartenenti al novero degli appelianti avverso la sentenza di assoluzione. Suil'infondatezza dell'eccezione così svolta ci si è già intrattenuti dianzi (paragrafo 2.3).
- 11.2. Va detto, aitresì, che ii già disposto accoglimento (paragrafo 1.3) dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto congluntamente ad altri daile parti civili Gianluca Delfino, Massimo Iserani e Nicola Massagli non può recare, in concreto, conseguenze favorevoli agli imputati di cui ci si occupa in



quanto, pur in mancanza di una valida Impugnazione delle menzionate parti civili, l'appello sulla responsabilità penale proposto dal pubblico ministero è valso a riflettersi automaticamente suila decisione relativa alla responsabilità civile, la quaie ha formato oggetto di una devoluzione di diritto secondo il principio affermato daile Sezioni Unite di questa Corte Suprema nella già citata sentenza Guadalupi (n. 30327 del 10/07/2002).

11.3. Le ragioni che impongono i'annullamento della pronuncia emessa nei confronti dei ricorrenti sono, invece, riconducibili a carenze di motivazione.

In proposito occorre precisare che il discorso giustificativo è viziato non già perché ia Corte d'Appelio sia pervenuta a una ricostruzione del fatto in dissonanza dai dati processuali (ii che non sarebbe denunciabile nei giudizio di cassazione, come già rimarcato), ma perché tale ricostruzione è invece mancata, quanto meno in quella forma analitica che era resa necessaria dal fatto riconosciuto nella stessa sentenza - che il servizio di vigilanza alle celle fosse stato organizzato con una ripartizione dei turni comportante un avvicendamento delle sottosquadre di Carabinieri: tant'è che, su quello stesso presupposto, è mancata nei confronti degli imputati in questione la contestazione dei reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata. La sentenza impugnata spiega infatti che essi, «essendo responsabili soio della singola squadra, erano titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento deile persone sottoposte aila loro vigilanza e poiché erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre, non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento tra le cella in cui v'era una persona offesa di specifici reati e la sottosquadra addetta aila sua vigilanza, talché non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento».

In base aiio stesso ragionamento, ai fini dell'attribuzione individuale delle responsabilità facenti capo ai singoli sottufficiali comandanti le sottosquadre sarebbe stato necessario accertare in quali celle, e sotto la sorveglianza di chi, si fossero verificate le vessazioni oggetto delle imputazioni ex art. 608 cod. pen.; e ciò perché la stessa Corte di merito ha riconosciuto che i Carabinieri in massima parte si astennero dai commettere gli stessi delitti ascritti agli altri appartenenti alle forze dell'ordine; e altrove ha rilevato come il testimoniale avesse dato atto del compimento, da parte di alcuni, di atti di umanltà, aiuto e conforto in favore dei detenuti vessati, mentre altri avevano invece perpetuato il trattamento iliecito.

La varietà di situazioni così emersa dalle risultanze istruttorie imponeva dunque una specifica valutazione, se resa possibile dai materiale probatorio, dell'operato delle singole sottosquadre. Di contro, la motivazione addotta dal giudice di appello si limita a richiamare, quanto agli imputati Piscitelli,

Multineddu, Russo e Furcas, le ragioni addotte a sostegno della responsabilità del sottotenente Barucco e, quanto agli imputati Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, le ragioni addotte a sostegno della responsabilità del tenente Braini. Ciò non può soddisfare l'obbligo di motivazione che, per i motivi suesposti, avrebbe dovuto distinguere le condotte dei componenti delle sottosquadre al comando dei singoli sottufficiali.

- 11.4. A maggior ragione la decisione appare viziata avuto riguardo all'inspiegabile aporia fondatamente denunciata col quarto motivo, per cui la Corte ha pronunciato condanna degli imputati Pisciteili, Multineddu, Russo e Furcas al risarcimento dei danni anche in favore delle parti civili Simone Aveni, Adarosa Di Pietro e Vito Perrone, sebbene dalla cronologia dei fatti esposta nelia sentenza risuitasse che la permanenza di costoro all'interno dei sito non coincideva con l'esercizio della sorvegiianza da parte degli imputati; così come analoga discrasia temporale ha contrassegnato ia condanna degli imputati Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura al risarcimento dei danni anche in favore deile parti civili Cario Arculeo, Fabrizio Ferrazzi, Antonino Valguarnera, Danilo Manganelii, oltre al già menzionato Aveni.
- 11.5. La sentenza deve, pertanto essere annuliata nei confronti dei ricorrenti in questione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in conformità al disposto dell'art. 622 cod. proc. pen..
- 11.6. È ancora da aggiungere, sebbene la relativa doglianza debba ritenersi assorbita alla stregua di quanto or ora disposto, che la sentenza C.E.D.U. in data 5 luglio 2011, richiamata dalla difesa dei ricorrenti nella memoria con motivi nuovi, non è invocata a proposito nei caso di specie. Con detta pronuncia, invero, ia Corte di Strasburgo non ha enunciato ii principio secondo cui per la legittimità della riforma in appello di una sentenza assolutoria, nei senso della condanna deil'imputato, sarebbe richiesta la previa rinnovazione della prova testimoniale: ha invece affermato che, ove sia omesso tale adempimento, ai giudice di secondo grado non sia consentito rivedere ii giudizio suii'attendibilità del testimoni: e ciò in quanto «ia valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una sempiice lettura delle sue parole verbalizzate».

12. ANTONELLO GAETANO.

Il ricorso è privo di fondamento.

12.1. A dar conto dell'infondatezza dell'eccezione di inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, solievata coi primo motivo, va ricordato che costituisce un principio da considerare alla stregua di «diritto vivente», siccome asseverato da ripetute ed unanimi enunciazioni

giurisprudenziali, quello secondo cul le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa deil'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi vioiate da quaisiasi modificazione rispetto all'accusa, ma soltanto nel caso in cui la modificazione deil'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (così Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423; v. anche le successive Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Magnatta, Rv. 232774; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; nonché la più recente pronuncia con cui le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale su altra questione, hanno tra l'aitro ribadito una volta di più ii principio suesposto: Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Ciò detto, non può esservi dubbio che nel caso di specie il diritto alla difesa dell'Imputato non sia stato minimamente compromesso per effetto dello spostamento della coliocazione temporale degli ilieciti, nei ilmiti di qualche ora, rispetto all'indicazione contenuta nel capo d'imputazione, donde è derivato io sconfinamento oitre le ore 24.00 e, quindi, nelle prime ore del giorno successivo. Per glustificare adeguatamente la propria doglianza il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che cosa ia sua ilnea difensiva sarebbe mutata, se fin dall'inizio la condotta ascrittagli si fosse collocata in orario posteriore alla mezzanotte, anziché anteriore. A tal fine non è pertinente osservare – come si fa nel ricorso – che nelle querele erano indicati orari nei quali egli si era già allontanato dal sito, poiché il principio di correlazione sul quale il motivo ambisce a fondarsi non riguarda le indicazioni temporali desumibili dalle querele, ma soltanto la contestazione formalizzata nel capo d'imputazione; e rispetto a quest'uitima – giova ripeterlo – non è ravvisabile alcuna compromissione del diritto alia difesa.

12.2. Il secondo motivo prospetta come carenza motivazionale il fatto che la Corte d'Appelio abbia acceduto alla coliocazione temporale dei fatti nei termini appena sopra evidenziati, sebbene le risultanze testimoniali indirizzassero a conclusione affatto diversa; si richiama, in particolare alia deposizione della persona offesa Ester Percivati, rilevando come essa abbia riferiti di illeciti perpetrati ai suoi danni dalla Poilzia Penitenziaria (così impiicitamente escludendo un coinvolgimento della Polizia di stato), per di più in orario successivo aii'aliontanamento del deducente dai sito.

La censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, siccome volta a prospettare una lettura delle risultanze processuali alternativa a quella cui ha argomentatamente acceduto il giudice di merito. Per quanto, in particolare, si riferisce alla deposizione della Percivati, la Corte territoriale non ha mancato di osservare che costel ha riferito di aver subito i maltrattamenti nell'ufficio della Squadra Mobile, alla presenza di persona la cui descrizione – poi confermata dai riconoscimento fotografico – corrispondeva ai tratti dell'Ispettore Superiore Antonello Gaetano: sicché la conclusione raggiunta da quel collegio, siccome sorretta da motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

12.3. Analogamente inammissibile nel giudizio di cassazione, per le ragioni già ripetutamente indicate, è la censura di errata valutazione del materiale istruttorio che informa il terzo motivo. Il ricorrente con essa sollecita una riiettura delle emergenze testimoniali, di cui riproduce alcuni stralci, al fine di accreditare una ricostruzione alternativa dei fatto che in questa sede non è consentita.

13. MASSIMO LUIGI PIGOZZI.

Ii ricorso non può trovare accogiimento.

13.1. In ordine ai primo motivo non vi è che ribadire quanto già ripetutamente affermato in ordine alla inammissibilità, nel giudizio di cassazione, di censure finalizzate alla rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Va altresì ricordato che, alia stregua di un principio condivisibilmente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, alla Corte di Cassazione non compete stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma soltanto verificare se il discorso giustificativo sia compatibile coi senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto li controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato è limitato alla verifica della consequenzialità logica del passaggi argomentativi, mentre rimane esciuso il sindacato sulla correttezza delle conclusioni raggiunte in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842/04 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369; v. anche Sez. 1, n. 12496 dei 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567).

Nel caso in esame la Corte distrettuale ha dato conto compiutamente delle ragioni che l'hanno indotta a dar credito all'ipotesi accusatoria; ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa Giuseppe Azzolina, anche perché riscontrate da quelle rese da Giorgio Schenone, che con iui era stato condotto a Bolzaneto sulio stesso veicolo, condotto dal Pigozzi, e unitamente a iui, subito dopo la discesa dall'automezzo, aveva subito una serie di violenze (caici, pugni, sputi, manganellate) che, per l'Azzolina, erano cuiminate nell'atto di particolare brutalità consistito nel divaricargli le dita della mano sinistra fino aila lacerazione della mano; ha valutato positivamente l'individuazione nel

Pigozzi dell'autore di quest'ultimo fatto, avuto riguardo alla descrizione fattane dallo stesso Azzolina e dal riconoscimento da lui effettuato quando, una decina di giorni dopo, aveva causalmente incontrato il Pigozzi al pronto soccorso di San Martino; ha confutato punto per punto le deduzioni svolte dalia difesa nell'atto di appelio, giustificando fra l'altro talune incertezze e discrasie nelle dichiarazioni ricostruttive delle persone offese con l'osservare come dovesse aversi riguardo in primo luogo alla compiessità della situazione, cioè alla molteplicità di messaggi sonori, fisici e comportamentali dai quali essi venivano bersagliati, dando rilievo agli elementi di fatto che principalmente colpivano i ioro sensi, e non agli elementi marginali; ha inoltre dato plausibile spiegazione del fatto che l'Azzolina, al momento della visita medica, avesse detto di essersi ferito da solo, anziché comunicare le modalità dell'aggressione subita, attribuendo tale scelta alla paura di accusare il responsabile in un ambiente nel quale aveva ancora a temere per la propria incolumità.

La linea argomentativa così sviiuppata si presenta immune da vizi logici e giuridici, onde resiste al vagiio di legittimità; mentre ii tentativo dei ricorrente di screditare i'attendibilità della persona offesa, proponendo una rilettura in chiave critica delle sue dichiarazioni, non può trovare spazio in questa sede per le ragioni già viste.

13.2. Da disattendere è anche il secondo motivo, nelia parte in cui ll ricorrente iamenta la mancata assunzione di una prova decisiva che addita nell'assunzione del testi Fabrizio Gibbani e Stefano Dieci Innocenti, indicati nella iista e non ammessi a deporre. La Corte di merito ha adeguatamente motivato ii rigetto dei reiativo motivo di appeilo, coi rilevare che i testi sarebbero stati chiamati a deporre su fatti completamente diversi da quelli oggetto del processo. Aii'argomento così esposto, già di per sé sufficiente a legittimare il dinlego, vale ia pena di aggiungere che ia mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di iegittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di una «prova decisiva», ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando I risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito deii'istruttoria dibattimentale (v. da uitlmo Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Iannieiio, Rv. 241009). Fra i'aitro non si può omettere di rilevare che nel ricorso non sono neppure specificate le circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto essere chiamati a deporre, onde anche per ciò è assai arduo ravvisare la decisività deila prova.

Altra censura infondatamente svolta neilo stesso motivo è quella con cui il

Pigozzi si duole che all'Azzolina non sia stata posta la domanda, sollecitata dalla difesa, riguardante i suoi precedenti penali, né sia stata acquisita la relativa documentazione. Sui punto la sentenza impugnata si è correttamente espressa in senso negativo, stante l'irrilevanza della richiesta indagine rispetto all'oggetto del presente giudizio.

13.3. La censura che informa il terzo motivo, riferita aila durata della maiattla, non ha ragion d'essere alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico del P.M., così come riprodotte dallo stesso ricorrente. Emerge da esse che la durata della malattia, nel senso fisico di processo patologico in evoluzione, fu vaiutata in trenta giorni; ma che a tale durata fece seguito un ulteriore periodo di venti giorni per il compietamento della guarigione e la ripresa dell'attività lavorativa, impedita dalla sintomatologia psichica indotta dal trauma subito dal paziente. Secondo il ricorrente dovrebbe tenersi conto soitanto dei trenta giorni necessari alla guarigione chirurgica, mentre sarebbe penalmente irrilevante il protrarsi per altri venti giorni della componente psicologica attribuiblie aiio stato emotivo riferito dall'Azzolina. Tuttavia la tesi così prospettata, ancorché condivisa dai consulente (cui peraltro non competono valutazioni di carattere strettamente giuridico), s'infrange nel dettato deli'art. 582 cod. pen., che riserva trattamento indifferenziato alla malattia «nel corpo o nelia mente»; nonché deli'art. 583, comma primo, n. 1) dello stesso codice, che prevede l'attribuzione del carattere di gravItà alla lesione anche nell'ipotesi in cui l'incapacità di attendere aile ordinarie occupazioni si protragga oltre il quarantesimo giorno.

13.4. Inammissibile è ii quarto motivo di ricorso, col quale il Pigozzi volge le proprie critiche ai trattamento sanzionatorio riservatogli.

In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appelio non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia col rilevare la congruità della pena (tre anni e due mesi di reclusione), rispetto alla gravità obiettiva del fatto; sia con l'evidenziare ia particolare intensità del dolo, consistito nella volontà di cagionare un dolore molto intenso a persona menomata, già sottoposta ad aggressione e minaccia e sottomessa all'arbitrio del suo aguzzino. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.,

essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale gludizio complessivo, assumono eminente rilievo.

La doglianza riferita a un preteso aumento di pena per la continuazione è totalmente fuori centro, riferendosi la condanna ad un solo reato, sia pur aggravato dalla gravità della lesione, dalla minorata difesa e dall'abuso dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata dal Pigozzi.

13.5. Suii'Inammissibilità del quinto motivo, volto a impugnare l'entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile, non vi è necessità di soffermarsi se non per richiamare quanto già esposto in argomento al paragrafo 5.3.

14. GIOVANNI AMOROSO e MICHELE SABIA COLUCCI.

Il ricorso congiuntamente proposto da costoro è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

14.1. Il primo motivo esuia dal novero di quelli consentiti nei giudizio di cassazione là dove, ponendo in dubbio le risultanze fattuali, si traduce nella richiesta di rinnovata valutazione del materiale probatorio in contrasto col principio, già ripetutamente richiamato, secondo cul non compete alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e vaiutazione dei fatti. È, Inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui pretende di ricondurre le fattispecie contestate nell'area di operatività dell'art. 47 cod. pen. (errore di fatto). L'apposizione a verbale di una risposta negativa, alla domanda rivoita all'arrestato circa la voiontà di far informare dell'arresto i familiari e l'autorità dipiomatica delio Stato di appartenenza, presuppone la certezza in capo al verbalizzante che la domanda in lingua italiana sia stata ben compresa dall'interiocutore e che la risposta di costul abbia il significato di un diniego: la dedotta reciproca incomprensione della lingua può avere creato quaiche incertezza (che il pubblico ufficiale aveva il dovere di dissipare), ma ciò non può esimere da responsabilità se si considera che anche l'attestazione come certo e inequivocabile di un fatto, che invece certo non sia, costituisce di per sé una faisità.

Nessuna rilevanza può riconoscersi alla mancata individuazione del movente, voita che sia accertata – come in effetti è nel caso di specie – la sussistenza dei reato in ogni suo elemento oggettivo e soggettivo.

14.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. L'aggravante della fidefacenza, pur in mancanza di un'espressa menzione del secondo comma deil'art. 476 cod. pen. nei capi d'imputazione, è stata ritualmente contestata in fatto attraverso l'indicazione della natura degli atti ideologicamente faisificati; è infatti connaturata ai processo verbale redatto dai pubblico ufficiale la qualità di

atto facente piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni di chi è comparso davanti a lui e di ogni altro fatto avvenuto in sua presenza o da lui compiuto.

14.3. La manifesta infondatezza del terzo motivo è consequenziale a queila del secondo, incidendo l'aggravante della fidefacenza sulla durata del termine prescrizionale (dieci anni, prorogati fino a dodici anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi).

15. MARCELLO MULAS.

Il ricorso è inammissibile.

15.1. In ordine al primo motivo valgono considerazioni analoghe a quelle dianzi dedicate al corrispondente motivo di ricorso dei coimputati Amoroso e Sabia Coiucci: anche in questo caso vi è ii tentativo – poi ripreso nella memoria con motivi nuovi – di prospettare una rilettura dei dati processuali, per derivarne una ricostruzione dei fatti contrastante con quella fatta motivatamente propria dal gludice di merito.

Un'argomentazione recata in aggiunta dai Mulas si riferisce alla peculiarità delle mansioni da lui svoite in occasione dei fatti: osserva, invero, il ricorrente che il suo compito è consistito soitanto nell'inserire nel sistema informatico i dati raccolti da altri. Senonché tale rilievo difensivo è manifestamente infondato in quanto mostra di non tener conto dei basilari principi che presiedono ai concorso di persone nel reato, secondo cui ciascuno dei compartecipi risponde dell'azione illecita complessiva in forza del contributo da iui consapevoimente fornito anche limitatamente a una parte di essa; sicché l'aver preso parte all'iter procedurale deil'immatricolazione, introducendo nel sistema informatico i dati inerenti agli arrestati e formalizzando così i'acquisizione di false attestazioni su quanto da essi dichiarato (o non dichiarato) in sua presenza, ha innegabilmente concretato il concorso dell'imputato alla consumazione del reato.

15.2. In ordine al secondo motivo non vi è che da ribadire quanto sopra osservato *sub* 14.2., emergendo dagli atti l'avvenuta contestazione in fatto, anche nel confronti del Mulas, deii'aggravante della fidefacenza.

16. FRANCESCO PAOLO TOLOMEO ed EGIDIO NURCHIS.

Ii ricorso conglunto non ha fondamento.

16.1. Ii primo motivo investe, in senso contestativo, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità degli appeili proposti daile parti civili Sebastian Zehatschek, Holger Kress, Tobias Hubner, Thorsten Hinrichsmeyer, Niels Martensen, Jens Herrmann, Nicola Anne Doherty, Jonathan Normann Blair, Samuel Buchanan,

Daniel Marc Thomas Mc Quillan e Richard Robert Moth. La questione è, indubbiamente, rilevante, stante la mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, polché l'eventuale accoglimento di essa imporrebbe l'annullamento senza rinvio della condanna al risarcimento del danni; essa è, peraltro, infondata. Ed invero, in ambedue gli atti di impugnazione sottoposti a scrutinio (l'uno presentato per conto delle parti civili Gatermann, Kress, Zethaschek, Hinrichsmeyer, Hubner, Martensen ed Herrmann; l'altro per conto delle parti civili Biair, Buchanan, Doherty, Mc Quillan e Moth) risultano specificamente indicati i capi della sentenza impugnati, con l'indicazione nominativa degli imputati – assoiti in prime cure – nei confronti dei quali era riproposta la domanda di condanna, nonché ie ragioni addotte a sostegno del gravami. Ciò è quanto basta perché possano considerarsi soddisfatti i requisiti di forma di cui ail'art. 581 cod. proc. pen..

16.2. Anche ie due censure che informano il secondo motivo di ricorso sono da disattendere. Quanto alia prima, invero, va detto che – quando pur sussistente – la lacuna motivazionale sui punto riguardante l'eccezione di inammissibilità degli appeili non sarebbe causa di annullamento della sentenza in considerazione dei fatto che, sulla inosservanza di norme processuali, la Corte di Cassazione decide in maniera diretta e non attraverso li sindacato sulla motivazione adottata dal gludice a quo: e ciò in quanto nell'esame delle questioni inerenti a vizi in procedendo è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. Comunque il denunciato vizio non sussiste, essendo agevolmente desumibile dal tenore dei motivi di appello quale condotta le parti civili abbiano inteso ascrivere agli odierni ricorrenti quale fonte di responsabilità.

La seconda censura è priva di fondamento giuridico. Per quanto alla parte civile non sia consentito impugnare agli effetti penali la sentenza di proscioglimento dell'imputato, ie è data tuttavia la facoltà di gravarsi senza alcuna restrizione, ai soli effetti civili, contro la sentenza che ie è sfavorevoie (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539; Sez. 5, n. 35966 dei 15/05/2008, Albano, Rv. 241582); perché tale iniziativa possa aprire la strada al conseguimento del risultato prefisso dalla parte civile, cioè all'accoglimento della domanda risarcitoria azionata nei processo penale, è necessario che sia posto in discussione il giudizio che ha indotto il giudice di primo grado a esciudere la responsabilità dell'imputato. In tale ipotesi il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sui fatto-reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illiecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendoio ascrivibile ai soggetto proscioito: nel quai caso ia res

iudicanda si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro (Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006, Pensa, Rv. 233273; Sez. 2, n. 897/04 del 24/10/2003, Cantamessa, Rv. 227966).

Corretta è stata, dunque, la richiesta di affermazione della responsabilità degli imputati, finalizzata alia ioro condanna al risarcimento dei danni, rivolta al giudice di appeilo dalle parti civili. Certamente non altrettanto corretta è stata la richiesta aggiuntiva, contenuta nell'atto di impugnazione degli appelianti Blair, Buchanan, Doherty, Mc Quillan e Moth, di condanna degli imputati alle pene di legge: ma ciò non può incidere suil'ammissibilità del gravame nelle parti restanti, alia luce del generale principio utile per inutile non vitiatur.

16.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, a confutazione delle censure ivi mosse corre l'obbiigo di osservare, in adesione alla linea argomentativa addotta nella sentenza: che l'esistenza di un oblettivo stato di disorganizzazione all'interno dell'ufficio matricola, lungi dallo scriminare l'operato di chi l'organizzazione avrebbe dovuto curare, dimostra anzi come l'ammassarsi disordinato di persone traumatizzate e terrorizzate, perché già sottoposte a maitrattamenti e minacce, abbia costituito i'ideale «terreno di coltura» per una rapida e Indiscriminata formazione di verbali che, nei moduli precostituiti, già contenevano le attestazioni di segno negativo circa la volontà di informativa dei familiari e dei consolati degli Stati di appartenenza; che non può andare esente da responsabilità il Tolomeo, titolare di una posizione di garanzia per il suo grado e per il ruolo di comando dell'ufficio matricola, che del sistema di predisposizione dei moduii era stato i'artefice; che analoga fonte di responsabilità è stata l'inerzia del Nurchis a fronte di quanto si andava perpetrando, nella consapevolezza che la verbalizzazione venlva attuata senza che gli arrestati fossero in grado di capire quanto veniva ioro imposto di sottoscrivere; che la dedotta sottoposizione del Nurchis a turni di iavoro che la difesa definisce «massacranti» non vale a giustificare la sua colpevole inerzia di fronte ad illeciti consumati ai danni di persone sottoposte a trattamenti ben più massacranti.

Quanto aii'assunto difensivo secondo cui la falsa attestazione contenuta nei verbaii non avrebbe prodotto conseguenze concrete In quanto per moiti Paesi, anche comunitari, era all'epoca obbilgatoria ia comunicazione deil'arresto all'autorità consolare, è pertinente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui «sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a iedere l'interesse tuteiato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nei senso che l'infedele attestazione o ia compiuta aiterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini dei significato dell'atto e dei suo vaiore probatorio» (così Cass. 7 novembre 2007 n. 3564/08; v. anche Cass. 21 aprile 2010 n. 35076); sicché, avendo invece ia

falsa attestazione assegnato ai verbali la funzione di provare l'avvenuta formulazione di una risposta negativa alla domanda rivolta a ciascun arrestato, in contrasto con la mancata dichiarazione in tal senso, bene è stata riconosciuta la lesione della pubblica fede che la norma incriminatrice (art. 479 cod. pen.) s'indirizza a reprimere.

16.4. Il quarto motivo è inammissiblle per quanto di seguito esposto.

È manifestamente infondato nella parte in cui si fa portatore dell'assunto secondo cui l'obbligo del pubblico ufficiale che redige un atto pubblico consisterebbe soitanto neil'attestare fatti e non dichiarazioni di voiontà, ponendosi tale Inferenza in contrasto con l'Inequivocabile disposto dell'art. 2700, a tenore del quale «i'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, deila provenienza del documento dal pubblico ufficiale che io ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli aitri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Diversa problematica è queila che attiene alla veridicità di quanto dichiarato dalla parte comparsa, cui non si estende la valenza probatoria dell'atto (salva la responsabilità del dichiarante, quando ricorrano gli estremi di cul ali'art. 483 cod. pen.); ma la fattispecie così delineata, cui si riferisce il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti, inomo è pertinente ai caso di specie.

Esuia dal novero dei motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. ia censura con cui i ricorrenti ambiscono a trarre da taiune deposizioni testimoniali la dimostrazione di un travisamento nel quale sarebbe incorsa ia Corte d'Appeilo. In proposito va ribadito una voita di più che, ai fini del controlio dei giudice di iegittlmità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c. 1 iett. e) c.p.p. è soio l'errore revocatorio (sui significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno ai testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per «brani» né fuori dal contesto in cul è Inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degii eiementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nei giudizio di legittimità, se non quando risuiti viziato ii discorso giustificativo sulla ioro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a soilecitare soitanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011,

Carone, Rv. 250168).

16.5. Il quinto motivo, che si appunta sull'aggravante della fidefacenza, è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente esposte dianzi (paragrafi 14.2. e 15.2.).

17. FRANCO VALERIO.

Il ricorso è fondato nei primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di ogni altra censura. L'imputato, invero, è stato colpito da condanna – al soli effetti civili – in grado di appello soltanto in conseguenza dei gravame interposto dalle parti civili Benino, Ghivizzani e Merilno, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero. Poiché di tale appello si è riscontrata l'inammissibilità, per le ragioni esposte sub 1.3., la sentenza di secondo grado deve essere annullata in parte qua senza rinvio.

18. ALDO TARASCIO.

Le stesse ragioni or ora addotte vaigono a motivare, in accoglimento del primo motivo, l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riguardante questo imputato, la cui posizione processuale è sovrapponibile a quella del Valerio.

19. ANTONELLO TALU.

Identica decisione deve assumersi in favore del Talu, anch'egli assolto in primo grado e condannato in appelio al risarcimento dei danni soltanto a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili, viziata da inammissibilità.

20. DANIELA MAIDA.

Il complesso ricorso dell'imputata, articolato in nove motivi, è privo di fondamento in ogni sua parte.

- 20.1. Il primo motivo si pone anzi in area di inammissibilità in quanto versato in fatto: ai fine di dimostrare in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata che aicune deile parti civili cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danni non sono entrate nelia sua sfera percettiva, la ricorrente sollecita ia Corte di Cassazione a dedicarsi a una rilettura delle deposizioni testimoniali che, invece, non è consentita nei giudizio di legittimità.
- 20.2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni già esplicitate nel paragrafo 2.3, cui si rinvia.
- 20.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto basato su censure non consentite. Con esse infatti la ricorrente, dietro l'apparente denuncia di

violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si addentra in una rivisitazione del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso il richiamo di deposizioni testimoniali delle quali offre la riproduzione testuale.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che le violenze perpetrate nella caserma di Bolzaneto, anche durante il turno di vigilanza svoltosi sotto il comando della Maida, si fossero protratte senza soiuzione di continuità, in condizioni di assoiuta percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque non fosse sordo e cieco; a tanto si è indotta attraverso la disamina delle deposizioni testimoniali di Carlo Arculeo, Vincent Bonnecase, Pedro Chicharro Sanchez, Gianluca Delfino, David Larroqueile, Aiban Laval, Gwendal Lebouffant, Luis Lorente Garcia, Daniele Lupi, Giovanni Malara, Francesco Misitano, Ester Percivati, Cesar Jean Claude Nebot, Angeio Rossomando, Fabrizio Romanelli, Daniele Sassi, Danilo Manganeili, Arianna Subri, Adoifo Sesma Gonzales, Pietro Ulzega, Antonino Valguarnera, Valerie Anne Beatrice Vie, Eugenio Arecco, Simone Aveni, Matteo Borgo, Alessandro Cairoli, Lorenzo Dionisi, Chiara Germanò, Andrea Graf, Fabrizio Ferrazzi, Federico Ghivizzani, Diana Franceschin, Alessandro Carcheri, Carlo Manuei Otero Baiado, Taiine Ender, Boris Laconi, Andrea Benino, Sara Meriino e Filippo D'Avanzo: dunque 39 fonti di prova, sostanzialmente convergenti nel descrivere il clima di completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto creatosi nel sito, ma anche - per quanto d'interesse con riferimento al motivo di ricorso in esame - tali da persuadere il giudice di merito, già dopo l'esame delle prime dieci testimonianze, che non si fosse trattato di momenti di violenza che si alternavano a periodi di tranquilità, ma dell'esatto contrario.

La linea argomentativa così sviluppatasi, in base alla valutazione di prove analiticamente richiamate nella sintesi dei loro contenuto narrativo e argomentatamente vagliate nella loro capacità dimostrativa, è immune da vizi logici e giuridici; mentre il tentativo della ricorrente di valorizzare in chiave difensiva alcuni specifici passi delle deposizioni testimoniali si risoive nella prospettazione di una lettura dei materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione, come si è già avuto modo di ricordare a più riprese.

20.4. Non è fondato l'addebito, mosso alia Corte d'Appelio, di aver addotto una motivazione per relationem – rispetto alia sentenza di primo grado – a sostegno dei deliberato assunto nei confronti della ricorrente. Ciò vale sia in generale, stante l'ampio spazio dedicato nella sentenza – come sopra si è ricordato – a un'analitica disamina delle prove testimoniali, sia in particolare per quanto concernente l'individuazione della fascia temporale entro la quale la sorveglianza dei detenuti rimase affidata alla Maida. Sull'argomento la Corte si è

appositamente soffermata osservando che l'assunto dell'Imputata, secondo cul II suo arrivo a Bolzaneto aveva avuto luogo dopo le ore 23.00 del 20 luglio, era inattendibile in quanto, pur essendosi appurato che ii contingente deli'Ispettore Vaierio non era smontato alie ore 19.00 come previsto, ma si era trattenuto più a lungo, non poteva ragionevolmente ritenersi - in mancanza di qualsiasi elemento a conferma, e tenuto conto degli orari fissati negli ordini di servizio che tale prolungamento della sua presenza si fosse protratto oltre le ore 22.00: onde intorno a quell'orario doveva presumersi effettuato l'avvicendamento dei due contingenti. La motivazione si è inoltre dedicata a confutare le ragioni esposte dall'imputata nei motivi di appeilo, osservando che ia deposizione liberatoria della Dott.ssa Terenzi era lacunosa, non avendo la teste potuto affermare che la permanenza nel sito del contingente comandato dalia Maida fosse stata conforme ail'orario indicato nel documento indicato con la sigla cat. A4/GAB; e che neppure soccorreva la deposizione di Danieia Bontesaghi, ia quale si era limitata a ricordare, con approssimazione, di essere giunta nel sito insieme con l'imputata Arecco verso le 23.00; e ciò in quanto era emerso dalle dichiarazioni della Terenzi che l'orario del gruppo di Arecco non coincideva con l'orario di arrivo dell'ispettore Maida.

Non sussistono, pertanto, le denunciate iacune motivazionaii.

20.5. Non ha ragion d'essere la critica mossa alla sentenza quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 608 cod. pen..

Secondo la ricorrente la Corte di merito, dopo aver precisato che le posizioni vessatorie imposte ai detenuti non erano consistite nella sola stazione eretta, ma in una serie di altre imposizioni atte ad accentuarne la penosità, quali l'obbligo di tenere le braccia alzate e le gambe divaricate, la prolungata collocazione in ginocchio coi viso alia parete, il transito nei corridoi con la testa abbassata ail'altezza delle ginocchia e con la torsione delle braccia dietro la schiena, la posizione a «ballerina» (sulle punte dei piedi o su una gamba sola), la costrizione dei polsi entro laccetti di plastica, avrebbe omesso di verificare quali di tali violazioni fossero imputabili alia Maida a titolo omissivo: il che, assume, era tanto più necessario in quanto non vi era alcuna prova che ciò fosse accaduto durante la fascia oraria della sua permanenza nei sito.

Di contro va rilevato, a reiterazione di quanto già detto a confutazione del terzo motivo, che secondo quanto accertato in sede di merito ie vessazioni a danno dei prigionieri si protrassero senza soluzione di continuità durante tutto l'arco temporale qui d'interesse – e, purtroppo, anche al di fuori di esso – senza che alle vittime fosse concessa una tregua, se non per frazioni di tempo assai limitate; sicché a chi fosse stato interessato ad imporre ii rispetto della legge e della persona umana non sarebbe potuto sfuggire, in qualsiasi momento avesse

B1.

acceduto alla struttura, che l'obbligo di mantenere le posizioni vessatorie era continuativamente imposto ai detenuti per lunghi periodi di tempo, fino al limite della sopportazione.

La sentenza impugnata è costellata dalla descrizione di una miriade di vessazioni fatte subire ai detenuti nei modi più vari, senza risparmio di fantasia da parte del personale di volta in volta incaricato della sorveglianza, per tutta la durata dell'utilizzo della caserma di Bolzaneto quale luogo di raduno, identificazione, immatricolazione e smistamento degli arrestati. Certamente non può essere addossata all'Ispettore Maida la responsabilità per quanto accaduto al di fuori del suo orario di servizio; ma la continuità delle condotte criminose così poste in essere consente di ritenere con certezza che si siano verificate anche nella fascia oraria compresa fra le 22.00 dei 20 iuglio e le 3.30 del 21 luglio, cioè nel tempo in cui l'odierna ricorrente era incaricata della vigilanza sui prigionieri (che si sarebbe dovuta estendere alla tutela della loro incolumità); tanto più che la motivazione della sentenza dà conto dei positivo accertamento in tai senso, attraverso l'analisi delle deposizioni testimoniali più sopra citate.

Tale essendo la situazione oggettivamente emersa, e considerato che nella deposizione di David Larroquelle la Corte d'Appelio ha coito la smentita dell'assunto difensivo dell'imputata, secondo cui essa non avrebbe avuto cognizione di quanto accadeva perché rimasta presso il proprio automezzo al di fuori della struttura, pienamente conforme a legge è la affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

20.6. Parimenti legittimo è il giudizio di responsabilità emesso a carico della Maida per il delitto ascrittole nei capo d'imputazione n. 28. Il testimoniale valorizzato nella sentenza impugnata dà conto delle lesioni con gas urticante, delle percosse con calci, pugni, schiaffi e colpi di manganello, degli insulti, delle minacce dai testi subite o viste subire da altre persone offese in loro presenza, durante la fascia oraria di pertinenza del contingente Maida; nonché delle violenze private consumatesi nello stesso arco temporale e concretatesi nella costrizione a inneggiare al fascismo.

Torna qui pertinente quanto osservato dalla Corte territoriale – e già in precedenza sommariamente ricordato – circa l'impossibilità che ail'interno delia struttura potessero sfuggire a chicchessia le risonanze vocali (cioè gil ordini, i pianti, le grida, i lamenti, i cori), le risonanze sonore (cioè i transiti, le cadute, i colpi), le percezioni olfattive (cioè la puzza dell'urina, i'odore dei gas urticante spruzzato, i'odore del vomito, del sudore e del sangue) e le tracce lasciate sui volti, sui corpi, sugli abiti, negli sguardi, negli ansiti e nella voce delle vittime; e proprio nell'avere avuto consapevolezza di tutto ciò e nell'avere omesso di impedirio è stata correttamente ravvisata la responsabilità ex art. 40 cod. pen.

dell'Ispettore Maida che, nella sua qualità di funzionario posto al comando del contingente, era investito di una posizione di garanzia.

20.7. Manifestamente infondata è la censura che informa il settimo motivo, con cui si contesta – sotto il profilo della mancanza di verifica controfattuale – la sussistenza dei nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'imputata e gli eventi addebitatile. La ricorrente fa leva sul rilievo, che si legge in un certo passo della sentenza impugnata, secondo cui l'istruttoria aveva dimostrato che anche un solo agente avrebbe potuto impedire gli eventi; e osserva che ciò era emerso soitanto in nove casi, maigrado i'imponenza dell'istruzione dibattimentale: il che, par di capire, dovrebbe dimostrare che nella maggioranza dei casi la volontà contraria dei singolo agente sarebbe rimasta inosservata. Ma l'argomento non ha alcuna vaienza logica, né giuridica.

La scarsità degli interventi sporadicamente verificatisi, da parte di singoli agenti, a favore di questo o quel detenuto, iungi dal dimostrare che in altri casi – non riscontrati dai giudice di merito – analoghi interventi avessero avuto insuccesso, è piuttosto ia riprova dell'atmosfera di soverchiante ostilità creatasi nel sito in danno degli arrestati. Ciò che rileva, comunque, ai fini dei giudizio sulla responsabilità dell'Ispettore Maida, è il fatto che l'autorità di cui era rivestita, in virtù della sua supremazia gerarchica sugli agenti che componevano il contingente affidatole, le avrebbe consentito di far cessare gii abusi con un solo comando. L'accertamento di ciò non richlede aicuna verifica controfattuale, non essendo minimamente ipotizzabile una ribellione dei sottoposti – o anche soltanto un'insubordinazione – a fronte di un siffatto comando: il quale, tuttavia, è invece mancato, con le conseguenze accertate nel presente processo.

20.8. Irrilevante, per la sua inidoneità a infirmare l'impianto iogicoargomentativo della sentenza, è ia – pur innegabile – non pertinenza alla
ricorrente dell'accenno fatto in sentenza al fatto che gli agenti operanti non si
fossero mai fatti mancare cibo ed acqua (negati invece ai detenuti), «concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra».

È abbastanza evidente che l'Ispettore Maida, giunta nel sito non prima delle 22.00 e rimastavi fino alle 3.30, non abbia avuto modo di giovarsi delle tavole conviviali godute da aitri; ma la nota critica erroneamente inserita in quei passo della sentenza è nulla più che una chiosa di carattere etico, estranea ai discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità per aver fatto mancare cibo e acqua ai detenuti: in tale proiezione, invero, ciò che interessa è soltanto il rilievo – appena prima espresso nella motivazione – inerente alla mancanza di qualsiasi valida ragione per negare a persone affamate e assetate quel minimo di conforto cui si sarebbe potuto provvedere attingendo l'acqua dai rubinetti dei bagni e prelevando cibo dalla mensa o dai distributori automatici.

20.9. Indubbiamente errata è anche la menzione dell'art. 323 cod. pen. contenuta in un successivo passo della motivazione. L'errore, peraltro, non si è minimamente riverberato sui contenuto sostanziale della sentenza né sul dispositivo, nel quale la responsabilità – ai soli effetti civili – deil'imputata Daniela Maida è stata affermata soltanto con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 27 (abuso di autorità contro arrestati) e 28 (concorso in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e vioienza privata), senza alcun accenno all'abuso d'ufficio. Non è, dunque, invocato a proposito ii principio di correlazione fra contestazione e condanna, non essendone conseguito alcun pregiudizio aila posizione processuale dell'imputata, né tanto meno aila sua difesa.

21. MATILDE ARECCO.

Il ricorso non merita accoglimento, essendo infondate tutte le censure mosse dalla ricorrente col suo unico, complesso motivo.

21.1. Dopo avere svolto una premessa riassuntiva delle ragioni dell'imputazione spiegate dal pubblico ministero in primo grado, nonché dei criteri di giudizio adottati dai Tribunale, la ricorrente muove le proprie critiche alla sentenza di appelio sostenendo che in essa si sia ritenuto di dover attribuire la penale responsabilità ai cosiddetti intermedi – e, quindi, alla deducente posta al comando di un sottogruppo incaricato della sorvegilanza delle ceile – assumendo ad unico criterio quello della presenza nel sito; mentre si sarebbe dovuto indagare nello specifico su quanto accaduto nelle singole ceile, valutando altresì il contenuto degli ordini ricevuti e impartiti, nonché il tempo di permanenza nei sito, onde attribuire le responsabilità in base a quanto effettivamente accertato.

La doglianza non ha ragion d'essere.

Premesso che l'attribuzione di una posizione di garanzia dipende dalla supremazia gerarchica nei confronti dei sottoposti chiamati a svoigere un determinato compito (nel caso di specie la sorvegilanza dei detenuti), e non dalla durata deil'attività svoita, vanno qui ribadite le considerazioni spese nei trattare ii precedente ricorso: secondo quanto insindacabilmente accertato dal giudice di merito, in base ad una argomentata vaiutazione delle risultanze istruttorie, durante ii tempo di permanenza del contingente comandato dall'Ispettore Maida e sotto il controllo dei sottogruppi da questa organizzati, fra cui quello comandato dal Vice Sovrintendente Matilde Arecco, le vessazioni imposte ai detenuti furono continue e diffuse in tutta la struttura; non risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi felici nelle quali non si imponesse ai reciusi di mantenere la posizione vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi ai minimo tentativo di cambiar posizione, non si adottassero le modalità di accompagnamento nel corridolo (verso i bagni

o gli uffici) con le modalità vessatorie e violente riferite dal testi.

Così stando le cose, non è a dubitarsi che ciascuno del comandanti dei sottogruppi, avendo precisa conoscenza di quanto accadeva, fosse soggetto all'obbligo di impedire l'ulteriore protrarsi della consumazione dei reati; e il giudizio di responsabilità è correttamente scaturito dalla violazione di tale obbligo e dalla correiativa applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.: non già dalla denunciata – ma insussistente – equiparazione della mera presenza sui posto a fonte di responsabilità per tutto quanto accadutovi.

Quanto fin qui argomentato rende ragione, altresì, deila insussistenza di qualsiasi violazione, da parte dei giudice di merito, dei principio di correlazione fra contestazione e condanna di cui all'art. 521 cod. proc. pen..

- 21.2. Nei tener conto del grado e della qualità di pubblico ufficiale della Arecco la Corte territoriale ha correttamente operato: è, invero, proprio dalla qualifica dell'imputata e dal conseguente rapporto di supremazia gerarchica sugli agenti a lei sottoposti che è dipesa l'assunzione della posizione di garanzia sulla quale ci si è già intrattenuti. Quanto alla durata della sua permanenza nel sito, la Corte ha sostanzialmente acceduto alla linea difensiva che tendeva a coliocare alle ore 23.00 l'arrivo a Bolzaneto della Arecco (sui punto ci si è già soffermati ai paragrafo 20.4), mentre per la determinazione dell'orario terminale si è attenuta alle risultanze che lo collocavano alle 3.30. Non si vede, comunque, come tale dato temporale possa assurgere a fonte di esenzione da responsabilità per quanto accaduto durante quelle quattro ore e mezzo; trattasi, invero, di un intervalio di tempo non breve, che ancor meno breve deve essere sembrato a chi io dovette trascorrere in piedi, a braccia alzate e gambe divaricate, con la faccia al muro (nei migliore dei casi).
- 21.3. Le censure rivoite alle determinazioni «in ordine ai danno prodotto e aile provvisionali concesse» sono inammissibili.

Circa l'ammontare dei danni nessuna determinazione è contenuta nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a confermare la legittima rimessione ai giudice civile di ogni statuizione ai riguardo.

Circa l'entità delle provvisionali concesse, vale qui richiamarsi a quanto già precedentemente osservato nei paragrafo 5.3 e alia giurisprudenza ivi citata.

22. MARIO TURCO.

Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte con i'unico motivo sono sostanzialmente conformi a una parte delle deduzioni appena esaminate, svolte daila coimputata Matilde Arecco. A confutazione di esse, pertanto, basterà ribadire: che non vi è stata da parte della Corte d'Appello alcuna violazione del principio codificato nell'art. 521 cod.

pen., essendosi ravvisata la responsabilità degli imputati non a motivo della loro sola presenza nella struttura, ma per la condotta omissiva concretatasi nella consapevole violazione dell'obbligo di impedire la consumazione di reati da parte dei loro sottoposti; che, a proposito della durata delle permanenza nel sito della Arecco (e il discorso vale anche per il Turco) i'orario di arrivo è stato individuato alle ore 23.00, in sostanziale adesione all'assunto difensivo; che l'attribuzione di una posizione di garanzia non è legata alla durata dell'incarico, comunque tutt'altro che breve nel suo protrarsi per quattro ore e mezzo e tale, comunque, da consentire la piena percezione degli illeciti che nei sito si andavano perpetrando; che della scala gerarchica fra i componenti del contingente il giudice di appello ha ben tenuto conto, riconoscendo la colpevolezza dei comandanti dei singoli sottogruppi al pari dei comandante dell'intero contingente, in considerazione deil'autorità di ciascuno di essi nei confronti dei rispettivi sottoposti e dell'obbligo per ciascuno di impedire la commissione dei reati, alia stregua della posizione di garanzia rivestita.

23. PAOLO UBALDI.

Il ricorso non è fondato.

23.1. Il primo motivo si basa su talune doglianze delle quali ci si è già occupati nella disamina dei precedenti ricorsi: onde sarà sufficiente richiamare sinteticamente, a confutazione, quanto già argomentato in proposito. A tal fine va subito ribadito che la ratio decidendi che ha indotto la Corte d'Appelio a ravvisare la penale responsabilità dei comandanti dei singoli sottogruppi, formanti il contingente ai comando dell'Ispettore Maida, non si è fondata sull'assioma che la sola presenza sul posto fosse sufficiente a giustificare la condanna, bensì sulla certezza che il compimento dei gravi abusi in danno dei detenuti si fosse reso evidente per tutto il tempo, data l'imponenza delle risonanze vocali, sonore, olfattive e delle tracce visibili sul corpo e sul vestiario delle vittime: donde l'inaccoglibilità della ilnea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si perpetrava all'interno delle celle, e anche nei corridolo durante gli spostamenti, ai danni di quei detenuti sui quali i sottogruppi avrebbero dovuto esercitare la vigilanza, anche in termini di protezione della ioro incolumità.

La natura delle vessazioni cui i soggetti passivi venivano sottoposti – ovunque nella struttura – è stata diffusamente spiegata nella sentenza impugnata, traendone la descrizione dai narrato dei 39 testi più sopra elencati (paragrafo 20.3); onde è fin troppo evidente che la condotta richiesta al comandanti dei sottogruppi e, quindi, nello specifico, all'Ubaldi consisteva nel vietare al personale dipendente il compimento di atti la cui illiceltà era

manifesta: clò non significa attribuire agli imputati una responsabilità oggettiva, ma soltanto dare applicazione al disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in relazione alla posizione di garanzia da essi rivestita in virtù della supremazia gerarchica sugli agenti posti al loro comando.

L'irriievanza della durata effettiva della presenza dell'Ubaldi nei sito è stata correttamente rimarcata dalla Corte di merito con l'osservare come la sua permanenza sia stata, comunque, del tutto sufficiente a consentirgli la percezione dei fatti e a decidere di non intervenire per reprimerli; a fronte di tale argomento perde rilievo l'indagine sulla veridicità o meno di quanto addotto dall'Ubaldi nel sostenere di avere lasciato Bolzaneto verso le ore 1.00, essendo giunto a Chiavari alle 2.30: onde la motivazione della Corte d'Appello conserva intatta la sua vaienza logica anche a prescindere dalla ritenuta inattendibilità dell'affermazione del teste Guarino, secondo cui sarebbe stato impiegato il tempo di un'ora e mezzo per percorrere i 33 chilometri che dividono Bolzaneto da Chiavari.

23.2. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Ispettore Maida nel corso delle indagini preliminari, perché lette in udienza ex art. 513 cod. proc. pen. senza il consenso degli altri imputati, non può trovare ingresso per un duplice ordine di ragioni.

Sotto un primo profilo la questione risulta tardivamente sollevata nel giudizio di cassazione, senza che l'imputato ne avesse fatto oggetto di un motivo di appelio, con la conseguente preciusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; né potrebbe utilmente invocarsi il disposto dell'art. 191, comma 2, deilo stesso codice, atteso che la rilevabilità dei vizio, ivi prevista, anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento si riferisce soltanto all'inutilizzabilità c.d. patologica di cui al primo comma dello stesso articolo, cioè a quella che dipende dall'acquisizione di una prova in violazione di un divieto di legge: mentre nel caso di specie si tratta di prova acquisita dei tutto ritualmente, i cui limiti di utilizzabilità ineriscono soltanto alla fase procedimentale in atto (v. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).

Sotto un secondo profilo va ricordato il principio giurisprudenziale, già enunciato da questa stessa sezione e qui ribadito, secondo cui «ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios – rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame – la necessità dei consenso di cui ail'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dai solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione» (Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445).

24. DIANA MANCINI.

Il ricorso non ha fondamento e va disatteso.

La riforma, da parte della Corte d'Appello, deila pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale, lungi dall'essere immotivata, ha invece nella linea argomentativa addotta una precisa esplicazione della sua ragion d'essere.

Elemento di giudizio determinante è ia constatazione, alla stregua delle emergenze probatorie, che nel condurre al bagno la detenuta Gabriella Grippaudo i'agente Mancini mostrò, bensì, un'apparente disponibilità a ben consigliaria, ma non mancò ai contempo di imporle la posizione vessatoria (capo chino ail'aitezza delle ginocchia, torsione delle braccia dietro ia schiena); mentre l'aiuto prestatole non era consistito nel far desistere i poliziotti ai lati del loro passaggio daile percosse e dagli insulti, ma soitanto nell'invitare ia Grippaudo a stare attenta a non cadere quando un agente ie aveva fatto io sgambetto.

Certa, per quanto sopra, la materialità del fatto, del tutto pertinente è l'osservazione della Corte di merito secondo cui attenuare gli effetti delle violenze (ammesso che tale attenuazione vi sia stata) è cosa ben diversa dall'opporsi ad esse. E il quesito che la ricorrente pone alla Corte di Cassazione, col domandare come avrebbe potuto essa impedire le sopraffazioni provenienti dai poliziotti facenti ala ai loro passaggio, ha già trovato risposta nella sentenza di secondo grado, coi conforto di episodi espressamente evocati, ià dove testualmente si legge: «Quanto infine alla prova del nesso causale, e ai potere degli imputati di impedire gli eventi, l'ampia istruttoria dibattimentale ha provato che anche un solo agente poteva impedire gli eventi».

Quanto ail'operato direttamente posto in essere dalla Mancini, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la posizione vessatoria, consapevolmente e voiontariamente imposta alla Grippaudo per tutto il transito attraverso il corridolo, oltre ad esporia alle violenze altrui costituiva essa stessa una misura di rigore arbitrariamente applicata: sia per il disagio fisico causato (oltre al dolore per la torsione del braccio), sia per l'effetto umiliante della postura; e non è seriamente sostenibile l'assunto — che pur sembra di cogliere nelle argomentazioni della ricorrente — secondo cui un tal modo di procedere sarebbe previsto «dalla legge e specifici regolamenti»: donde la sussistenza dei reato, nel suoi elementi oggettivo e soggettivo.

25. BARBARA AMADEI.

Ii ricorso non può trovare accogiimento.

25.1. Non sussiste il vizio di motivazione dedotto col primo motivo. La Corte territoriale, invero, confutando analiticamente i motivi di appello dedotti

dall'Imputata, ha prestato innanzi tutto adesione al convincimento espresso dal Tribunale col ritenere pienamente dimostrato che tutti gli agenti di sesso femminile - dunque anche ia Amadei - fossero stati impiegati nel servizio all'interno della struttura, elementi in tal senso potendosi trarre daile dichiarazioni degli imputati Doria e Gugliotta; ha considerato, altresì, che ia persona offesa Ester Percivati, la quale aveva riconosciuto in fotografia l'agente donna che l'aveva accompagnata al bagno e le aveva fatto mettere la testa nella turca, non aveva alcun motivo per indicare quale responsabile la Amadei, piuttosto che la vera autrice del fatto, se il riconoscimento non fosse stato veritiero; ha poi dato iogica spiegazione alla maggior dovizia di dettagli nella deposizione dibattimentale deila Percivati, rispetto alla querela, col rimarcare che l'espositiva della querela, presentata a ridosso del fatti accaduti, era stata necessariamente succinta (come è lecito attendersi - giova osservarlo - da un atto che ha la sola funzione di assicurare la procedibilità dell'azione penale, mentre la completa ricostruzione degli accadimenti ha la sua sede nei contraddittorio dibattimentaie).

Il collegio di seconda Istanza si è dedicato, altresì, a verificare se il narrato della persona offesa fosse riscontrato dalla deposizione dell'altra detenuta Taline Ender, pervenendo a conclusione affermativa sebbene quest'uitima non fosse stata in grado di indicare l'identità dell'autrice dell'accompagnamento: ed anzi proprio in ciò ravvisando una riprova dell'assenza di volontà calunniosa. Ha poi smentito la tesi del complotto fra le persone offese, adombrato per il fatto che esse fossero giunte insieme nel luogo dei processo, osservando essere dei tutto naturale «che due parti offese che tanto hanno subito in termini di trauma fisiopsicologico possano aver voluto condividere l'esperienza dei processo, nel corso del quale le ioro deposizioni non si sovrappongono in modo totalmente coincidente, proprio perché non concordate, e quindi non sintomo di alcuna volontà calunniosa».

I passaggi motivazionali testé succintamente rievocati sono il frutto, iogicamente ineccepibile, di una valutazione delle risultanze probatorie insindacabile in questa sede; in essi risiede la dovuta risposta alle contestazioni mosse dalla difesa circa l'attendibilità della Percivati e della Ender, la cui reiterazione in questa sede non è consentita perché refluente nel merito.

25.2. Il secondo motivo si traduce in una critica basata esclusivamente su ragioni di fatto, là dove la ricorrente impugna l'affermazione della sua responsabilità per li reato di cui al capo 59 (abuso di autorità e percosse in danno della Percivati) e le ragioni della propria assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di cui al capo 62 (abuso di autorità contro le arrestate Fiagelli, Leone, Grippaudo e De Fiorio), fondando il gravame sui

presupposto della propria assenza dal luogo dei fatti nel momento in cui questi vennero commessi.

In argomento vi è soitanto da annotare che la sentenza impugnata si è soffermata sui punto in questione, dandovi argomentata risposta coi rilevare che le emergenze dibattimentali avevano inequivocabilmente provato la commissione dei reati ad opera deila Amadei, la quale aveva certamente preso parte alle operazioni all'interno della struttura, così come tutte le agenti di sesso femminile coià inviate. La linea argomentativa così addotta, siccome immune da vizi di carattere logico, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

25.3. Il terzo motivo è privo di fondamento, non sussistendo il denunciato deficit motivazionale in ordine alla disposta applicazione dell'aggravante di cui ali'art. 61, n. 1, del codice penale. La Corte d'Appello ha dato conto in modo chiaro, e conforme ai canoni della iogica, delle ragioni per cui ha ritenuto che i'iliecito fosse stato commesso per motivi abietti e futili; ha considerato, in proposito, le modalità della condotta, che alle consuete forme vessatorie di accompagnamento al bagno lungo ii corridolo (testa ali'altezza delle ginocchia, torsione delle braccia, esposizione ai colpi inferti dai poliziotti disposti ad ala) avevano visto aggiungersi il forzato avvicinamento del viso della Percivati al fondo della turca, fin quasi a toccarlo, accompagnato dalla pronuncia di parole insultanti; e ha rilevato al contempo che nessun motivo per tale comportamento, diverso dalla abiezione e futilità, era emerso dal dibattimento né era stato, in qualsiasi modo, allegato dail'imputata.

La motivazione così addotta non vede inficiata la propria correttezza giuridica dai fatto che sia stata espressa in adesione aile richieste del pubblico ministero appeliante; né può pariarsi di motivazione *per relationem* (come sostiene, invece, ia ricorrente), dato che le ragioni dei convincimento del giudice di appelio risultano esposte in modo autosufficiente, anche a confutazione del contrario giudizio dei Tribunale.

25.4. Inammissibile è ii quarto motivo con cui la ricorrente prospetta, quaie vizio di nullità della sentenza, il fatto che nel dispositivo non sia formalizzata ia disposta applicazione dell'aggravante ex art. 61, n. 1, cod. pen., sulla quale ci si è or ora soffermati. Anche a prescindere dalla carenza d'interesse alla deduzione da parte dell'imputata (atteso che l'omissione, se sussistente, si risolverebbe in un suo vantaggio), corre l'obbligo di rilevarne la manifesta infondatezza in dipendenza del fatto che la menzione fatta nel dispositivo dei reati di cui ai capi 60 e 61, «così come contestati», comporta un inequivocabile rinvio al corrispondenti capi d'imputazione, nel quali l'aggravante in discorso era espressamente indicata.

25.5. Il quinto motivo non ha ragion d'essere, in quanto volto a criticare la

mancata applicazione delle attenuanti generiche. Non è, invero, ipotizzabile aicuna moderazione dei trattamento sanzionatorio nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di intervenuta estinzione del reato.

- 25.6. Analogamente fuori centro è il sesto motivo di ricorso, indirizzato a impugnare la quantificazione della pena (invece non irrogata, stante la rilevata prescrizione), assertivamente «superiore al massimo edittale», nonché una pretesa applicazione della continuazione di cui non vi è traccia (né potrebbe mai esserci) nel deliberato.
- 25.7. A sua volta inammissibile, per le ragioni espresse nel paragrafo 5.3 e già più volte richiamate, è il settimo motivo con cui la ricorrente censura la quantificazione della provvisionale.

26. ALFREDO INCORONATO.

Il ricorso è infondato.

- 26.1. Ii primo motivo, volto a contrastare la ricostruzione del fatto sotto il duplice profilo della sussistenza dell'evento lesivo (frattura di una costola) e della sua riconducibilità ad azione del ricorrente, dietro i'apparente denuncia di vizi deila motivazione tende in realtà a riproporre argomentazioni di merito, preciuse nei giudizio di cassazione. Ciò è a dirsi sia per quanto riguardante le conseguenze del pugno inferto al detenuto Luis Lorente Garcia (colpito mentre teneva le braccia aizate, ancora legate dai iaccetti, per sottoporsi all'auscultazione dei torace), che la Corte d'Appello ha legittimamente ritenuto di poter trarre dalle risultanze del certificato medico in atti, senza necessità di un corredo radiografico; sia per quanto riguardante l'individuazione deil'autore dei pugno, fondata sulia deposizione testimoniale dell'infermiere Ivano Pratissoli. Costui, invero, ha dato una descrizione dei fatto conforme a quanto riferito dal Lorente e ha effettuato il riconoscimento fotografico sia della persona offesa, sia deli'agente che lo aveva coipito. Ciò ha consentito ai qiudice di merito una precisa ricostruzione del fatto che, per essere basata su una argomentata vaiutazione dei dati probatori, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
- 26.2. Primo di fondamento è il secondo motivo. La Corte d'Appeilo ha legittimamente giudicato ammissibile l'appeilo dei pubblico ministero avverso l'esclusione deil'aggravante di cui ali'art. 61, n. 1, cod. pen., avendo ravvisato nel contesto deil'atto impugnatorio un inequivocabile riferimento ai reato di cui ai capo d'imputazione n. 66, contestato aii'Incoronato; così, invero, si legge neila sentenza: «Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto ail'imputato Incoronato Alfredo, per quanto attiene ai capo 66 di rubrica, quanto ail'esclusione dei motivi abbietti e futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato"». Circa l'accoglimento del gravame, la motivazione è esente



da vizi logici e giuridici là dove osserva che la condotta dell'Incoronato si è inserita in un generale contesto di ingiustificate vessazioni al danni dei fermati, non necessitate dai comportamenti di costoro e riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti all'area dei no global. Corretto è, aitresì, il richiamo fatto nella motivazione ai principio giurisprudenziale secondo cui il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risuitare assoiutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminaie (oitre ai precedenti ivi citati vedasi ia più recente Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686).

27. GIACOMO VINCENZO TOCCAFONDI.

Il compiesso ricorso dell'imputato va disatteso in ogni sua parte.

27.1. Il primo motivo si articola in una serie di critiche mosse alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, sia in generale sull'atteggiamento assunto dai Toccafondi fin dal sopraggiungere nel sito di Bolzaneto dei primi arrestati, dei quali era evidente lo stato di prostrazione fisica e psicologica trattandosi di persone «trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate»; sia nella dettagliata disamina delle numerose imputazioni ascrittegli (più sopra riassunte al paragrafo 26 della narrativa in fatto, cui si rinvia), delle quali la Corte di merito ha ravvisato la fondatezza sulla base delle risultanze testimoniali. Orbene, ie critiche mosse dal ricorrente sono, nella quasi totalità (salvo quanto di seguito si preciserà), dirette a soliecitare una rinnovata valutazione dei materiale probatorio: il che non è consentito nei giudizio di legittimità, come già ripetutamente - si è avuto modo di osservare nelle pagine che precedono. In proposito vale la pena si ribadire, una volta di più, che il controlio sulla motivazione esercitabile in questa sede attiene soltanto alla consequenzialità logica interna ai testo della sentenza impugnata: restando spazio ai riilevo del rapporto di contraddizione esterno soltanto se esso riguardi l'errore revocatorio sui significante («travisamento della prova», e non del fatto), mentre non è sindacabile la valutazione del risultato probatorio.

Ciò detto, resta soitanto da osservare, a confutazione delle poche censure non versate puramente in fatto: che il riconoscimento fotografico è un mezzo di prova atipico, sul quale il giudice può formare il suo libero convincimento in base

alla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910): né vi è alcuna ragione perché non si debba riconoscere la stessa valenza probatoria al riconoscimento fatto su una fotografia riprodotta su un giornale; che l'avere altri pubblici ufficiali preso cognizione dei delitto commesso ai danni di Katia Leone con lo spruzzo di gas urticante non esonera da responsabilità il Toccafondi, che al pari degli altri omise di farne denuncia all'Autorità, sebbene le sue cognizioni mediche gli avessero permesso di cogliere appieno la gravità del fatto (come è dimostrato dai suo tentativo di somministrare alla vittima il cortisone); che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile della minaccia ai danni del detenuto Azzolina non per la posizione di garanzia (comunque sussistente) da lui rivestita neil'area medica, ma perché individuato quale autore materiale del reato in base alla descrizione datane dalla persona offesa e al riconoscimento fotografico da questa operato; che la Corte d'Appello, sorreggendo la riforma della sentenza di primo grado - neila parte a contenuto assolutorio - con un costante e puntuale richiamo alle risultanze dibattimentali, ha dato pienamente conto delle ragioni di dissenso rispetto al convincimento dei Tribunale, così soddisfacendo l'obbligo di motivazione nel rispetto del principio giuridico enunciato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 e dalle successive conformi pronunce; che ia finalità della visita medica da effettuarsi ail'ingresso degli arrestati nella struttura non era soltanto quella di verificare la compatibilità delle loro condizioni con lo stato di detenzione (come sostenuto dal ricorrente), ma anche e soprattutto di accertare l'esistenza di eventuali malattie fisiche o psichiche, secondo il dettato dell'art. 11, comma quinto, della legge 26 iuglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario): e ciò, in tutta evidenza, onde poter eventualmente loro prestare l'assistenza sanitaria dei caso, infatti prescritta per tutta la durata della loro permanenza nell'istituto; che il mendacio dell'Azzolina, consistito nell'aver attribuito a una caduta per le scaie (cioè sui tre gradini di accesso alla caserma) la ferita alla mano invece infertagii dall'Imputato Pigozzi, per la non piausibilità e l'incompatibilità con la natura delle lesioni è stato giustamente valutato dalla Corte di tale trasparenza da non poter essere passivamente accettato dal Toccafondi, il quale avrebbe dovuto rendersi conto che la iesione era ia conseguenza di un reato e farne denuncia all'autorità; che la necessità di riscontri alia deposizione della persona offesa Anna Julia Kutschkau, sentita con ie modalità di cui all'art. 197-bls cod. proc. pen., era in realtà insussistente per ia dirimente ragione - ben evidenziata nella sentenza impugnata - che la sua qualità di imputata si riferiva a reato in nessun modo connesso o collegato ex artt. 12 e 371 cod. proc. pen. con quello oggetto del procedimento: onde la teste

avrebbe potuto essere escussa nei modi ordinari e il suo dichiarato può assurgere anche da solo a fonte di prova, una volta superato – come è stato nel caso specifico, secondo l'apprezzamento della Corte di merito – ii vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, senza che sia necessario il concorso di riscontri esterni (v. ex multis Sez. 3, n. 34110 del 27/04/2006, Valdo Iosl, Rv. 234647; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230590; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755): considerazione, quest'ultima, che vale anche per le dichiarazioni dell'altra persona offesa Katherine Daniela Ottoway.

27.2. Il secondo motivo non ha ragion d'essere. Ed invero, indipendentemente dalle modalità espressive adottate nel dispositivo della sentenza impugnata, anche per le provvisionali concesse in aumento, rispetto a quelle già statuite in primo grado, la solidarietà deve intendersi operante in ogni caso di concorso nel medesimo reato per disposto dell'art. 2055, comma primo, cod. civ., come espressamente riconosciuto dai Tribunale con statuizione non riformata dalla Corte d'Appello.

28. SONIA SCIANDRA.

I motivi dedotti a sostegno del ricorso dell'imputata sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi; nondimeno la pronuncia emessa dalla Corte d'Appelio nei confronti della Sciandra è da annuliare parzialmente in virtù dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., per quanto più oitre si dirà nei trattare del ricorso del coimputato Aido Amenta.

28.1. L'infondatezza dei primo motivo discende dall'insussistenza della denunciata carenza motivazionale per asserita omissione di appropriata confutazione delle ragioni poste dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria. Infatti non risponde a verità l'addebito, mosso dalla ricorrente alla Corte distrettuaie, di essersi limitata alla condivisione delle dogiianze espresse negli atti di appelio dei Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e deile parti civili (l'eccezione di inammissibilità degli stessi non merita apposita disamina, per la sua genericità); in realtà la sentenza impugnata contiene una puntuale ricostruzione fattuale e un'autonoma valutazione giuridica - sla pur adesiva alla tesi accusatoria proposta dagli appelianti - dei fatti accertati: basti por mente all'articolato passaggio motivazionale nel quale, riferendosi al reato di cui ai capo 113 (abuso d'ufficio), ia sentenza si richiama alia collocazione dell'infermeria all'interno della struttura, rilevandone la posizione «nei cuore nevraigico del sito», donde era impossibile non cogliere i segni di quanto andava accadendo; per concludere che «i singoli episodi oggetto dell'indagine, non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputata, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità,

ebbe contezza. Sciandra quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lei, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite daila mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con i'imposizione violenta della postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali [...] doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non venivano sottoposti a una normale indagine clinica [...] né ricevano assistenza né conforto». Alla stregua di tale linea argomentativa, non si vede come possa fondatamente sostenersi che il deliberato di appello non contiene una pertinente confutazione della ratio decidendi che aveva indotto il Tribunale a considerare carente la prova del dolo.

Analogamente sorretta da motivazione (espressa, bensì, per relationem, ma rispetto ad aitri passi della stessa sentenza, e non ai motivi di appelio) è la riforma del deliberato di primo grado in ordine ai delitti di cui ai capi 114 e 115: non venendo qui in considerazione, per quest'uitimo reato, quanto dovrà dirsi più innanzi in ordine al diverso vizio di violazione dell'art. 110 cod. pen., denunciato da aitro ricorrente.

Per ciò che si riferisce al delitto di faisità ideologica in atto pubblico, di cui al capo 116 dell'imputazione (cui il motivo di ricorso dedica più ampio spazio), iogicamente inattaccabile è il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da Manueia Tangari, ii cui narrato ha trovato riscontro non soitanto nelle deposizioni testimoniali degli infermieri e di molte persone offese, confermative della necessità imposta a diversi detenuti di orinarsi addosso, per essere loro vietato l'accesso al bagno; ma anche nell'obiettività dell'infiammazione riportata daila Tangari nella zona inguinale, diagnosticata in una successiva visita a Vercelli ma non presa minimamente in considerazione dalla Dott.ssa Sciandra, maigrado la richiesta rivoltale dalla paziente affinché verificasse la patologia e si adoperasse per lenire il bruciore. A fronte di ciò, la falsità del diario ciinico è stata giustamente ravvisata dalla Corte di merito nel fatto stesso che nessuna menzione fosse ivi dedicata alla sintomatologia accusata dalia Tangari: e ciò in quanto la «visita medica» consistette soltanto - secondo la ricostruzione della sentenza – nei far denudare ia detenuta, nei toglierle di dosso i moniii e nei farie eseguire delle flessioni; mentre mancò la verifica delle condizioni della parte inguinale, sede del bruciore iamentato. Quest'uitima considerazione dà conto, altresì, dell'infondatezza deila linea difensiva basata sul carattere valutativo della diagnosi medica, non suscettibile di sindacato penale sotto il profilo della falsità;

siffatto principio giuridico (peraltro non di vaiore assoluto, potendo ugualmente sussistere falsità quando si contraddicano criteri generalmente condivisi: v. Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, Marigiiano, Rv. 236550), non è invocabile in casi – come quello di specie – nei quali la valutazione del medico sia invece del tutto mancata, per sostanziale disinteresse verso i sintomi lamentati dal paziente.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, ia faisità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto (così Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183; v. anche le più recenti Sez. 5, n. 41131 del 18/06/2008, Toseili, Rv. 241602; Sez. 5, n. 18191 dei 09/01/2009 - dep. 04/05/2009, De Donno, Rv. 243774). Nei caso di cui ci si occupa il silenzio del diario medico circa l'affezione che aveva colpito la Tangari ha assunto il significato di attestare, contrariamente al vero, la normalità delle sue condizioni fisiche: donde la sussistenza del reato.

28.2. Il secondo motivo di ricorso, che si appunta suil'aggravante della fidefacenza, è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente esposte ai paragrafi 14.2 e 15.2, vaiendo anche nei confronti della Sciandra il rilievo per cui detta aggravante era chiaramente contestata in fatto attraverso l'indicazione del diario clinico, quale atto pubblico munito di fede privilegiata quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ai fatti ivi attestati, non diversamente dalla cartella clinica di una struttura sanitaria pubblica (quanto a quest'ultima v. Sez. 5, n. 31858 dei 16/04/2009, P., Rv. 244907).

29. MARILENA ZACCARDI e ALDO AMENTA.

Il ricorso congiuntamente proposto dai due imputati è soio parziaimente fondato nella parte riguardante l'Amenta.

29.1. Privo di fondamento è il primo motivo, del quale anzi va rilevata l'inammissibilità – per le ragioni già più volte esplicitate nella disamina fin qui condotta – nella parte in cui s'indirizza a contrastare la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d'Appello, adducendo ragioni e argomentazioni refluenti nel merito. Ancora una volta va ribadito ii principio secondo cui alia Corte di Cassazione è preciusa, in sede di controlio sulla motivazione, la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; e il riferimento ivi contenuto anche agli «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non vale a mutare la natura dei giudizio di legittimità, ai quale rimane comunque estraneo il controlio sulla correttezza della motivazione in

rapporto al dati processuali.

Destituito di fondamento è, poi, l'assunto a tenore del quale la visita medica degli arrestati avrebbe avuto la soia finalità di verificare i'esistenza delle condizioni che rendessero il detenuto idoneo ad affrontare il viaggio verso il carcere di destinazione, secondo la previsione dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. In contrario va ricordato il disposto del – già citato – art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che fin dal momento dell'ingresso del detenuto nella struttura carceraria rende obbligatoria ia visita medica, onde accertare l'esistenza di eventuali malattie fisiche o psichiche.

29.2. A confutazione del secondo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità della Zaccardi per il reato di ingiuria rubricato al capo 120 deil'imputazione, va rimarcato che nella lingua italiana la parola «sfacciato» ha il significato di «spudorato, privo di qualsiasi ritegno»: ai che non può che ricollegarsi ia vaienza offensiva che è propria dall'ingiuria. Analogamente è a dirsi dell'espressione «puzzate come dei cani», a maggior ragione ove si consideri il contesto nei quaie è stata pronunciata, siccome manifestamente diretta ad umiliare persone che in quello stato maleodorante erano venute a trovarsi non per libera scelta, ma per fatto dei propri aguzzini.

Giuridicamente inaccoglibile è ia tesi secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, Simona Digenti, sarebbero prive di valenza probatoria in assenza di riscontri esterni. Anche nei caso di questa teste, come già si è annotato per Anna Julia Kutschkau (paragrafo 27.1), non vi era alcuna ragione per cui l'assunzione dovesse avvenire con le modalità di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., dato che la sua qualità di imputata non si riferiva a reati in alcun modo connessi o collegati, ai sensi degli artt. 12 e 371 cod. proc. pen., a quello per cui si procede. Valeva – e vale – quindi, anche per lei, il principio per cui la deposizione della persona offesa dal reato, pur non essendo equiparabile a quella di un testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola a fonte di prova.

29.3. Il terzo motivo, sviluppato nell'interesse dell'imputato Amenta, è fondato solo in parte.

Non lo è dove muove critica all'affermazione di responsabilità per i reati – in concorso formale – di cui agli artt. 365 e 378 cod. pen., con riferimento alla constatata iesione grave subita da Giuseppe Azzoiina. Sul punto ha correttamente motivato la Corte di merito con l'osservare che l'eziologia della ferita prospettata dalla vittima era assolutamente incompatibile con la natura della iesione, così come spiegato dai consulente Dott. Lomi con argomentazioni precise ed esaurienti: sicché non era credibile che detta incompatibilità fosse sfuggita al Dott. Amenta (così come non poteva essere sfuggita ai Dott.

Toccafondi), il quale si era acquietato alla mendace spiegazione dell'Azzolina per non redigere il dovuto referto. La motivazione così addotta si basa su un'argomentata valutazione dei materiale probatorio e non presenta vizi di carattere logico, onde resiste al sindacato di legittimità.

Fondata è invece la critica mossa all'affermazione di correità deil'Amenta con riferimento al delitto di minaccia (capo 106) in danno dello stesso Azzolina.

È emerso, in punto di fatto, che mentre l'Amenta sottoponeva a sutura ia mano della persona offesa, ia cui carne era lacerata per ia forzata divaricazione delle dita praticatagli da Massimo Luigi Pigozzi, il ferito si lamentò del dolore provocatogii dail'applicazione dei punti senza anestesia; a questo punto il sanitarlo che si era incaricato di tener ferma la mano dell'Azzolina, poi identificato nel Toccafondi, io minacciò di percosse con una frase del tipo «se non stal zitto ti diamo le altre».

Da taie ricostruzione emerge con chiarezza l'estraneità dell'Amenta alla condotta illecita del Toccafondi, cui egii non partecipò in alcun modo. Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema è presente i'enunciazione del principio secondo cui anche la sola presenza nel luogo di commissione dei reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa: ma soltanto se sia servita a fornire all'autore materiale del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 26542 dei 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244094; Sez. 2, n. 40420 dei 08/10/2008, Bash Hysa, Rv. 241871); ma ciò non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo dato cogliere nel comportamento dell'Amenta – intento a praticare la sutura – alcun segno di approvazione preventiva della minaccia, non preceduta da alcun preavviso e tanto meno prevedibile in quanto ingiustificata.

La condanna dell'Amenta – ai fini civili, stante la prescrizione del reato – è stata perciò pronunciata in violazione dei principi che presiedono ai concorso di persone nel reato, così come lumeggiati dalla giurisprudenza di legittimità: e deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, per non avere l'imputato commesso il fatto.

L'annullamento deve essere esteso anche alla coimputata Sonia Sciandra, che a sua volta non risulta essere stata coinvolta nell'episodio se non per la sua – inerte – presenza all'accaduto. Pur in mancanza di specifica censura da parte di costei, che come si è visto ha criticato ia pronuncia sotto altri, infondati, profili, deve farsi applicazione in suo favore del disposto dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen..

29.4. Diversamente è a dirsi dell'imputazione di cui ai capo 108, investito dal quarto motivo di ricorso nell'interesse dello stesso Dott. Amenta. Costui risulta aver assistito senza intervenire all'azione delittuosa compiuta dall'agente

Alfredo Incoronato, il quale colpì con un pugno il detenuto Luis Lorente Garcia mentre stava per essere sottoposto all'auscultazione del torace e, a tal fine, aveva alzato le braccia davanti all'Amenta, che a tanto si apprestava munito di stetoscopio. Il concorso morale dell'Amenta è stato ravvisato dalla Corte d'Appello nel fatto stesso di aver assistito passivamente all'evento, iasciando anche che altri poliziotti infierissero ulteriormente sulla vittima già accasciatasi su una scrivania.

In questo caso l'art. 110 cod. pen. è stato correttamente applicato, avendo il giudice di merito accertato che i'azione criminosa deli'Incoronato non era stata improvvisa, ma aveva avuto dei prodromi ben riconoscibili nei fatto che l'Incoronato si fosse preventivamente infilato i pesanti guanti neri il cui utilizzo per colpire i detenuti era tristemente noto, nell'ambiente di sopraffazione che si era creato, e avesse apostrofato il Lorente con una frase astiosa come «tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo».

Lo stesso principio giuridico che si è dianzi evocato, a giustificazione dell'annuliamento della condanna per il reato di cui al capo 106, trova qui applicazione in senso sfavorevole all'imputato, apparendo chiaramente individuato il significato adesivo alla consumazione dell'illecito nella condotta volontariamente passiva dell'Amenta e nel conseguente rafforzamento del proposito criminoso in capo all'Incoronato, che ben sapeva di poter così contare sull'impunità (poi effettivamente procuratagli dallo stesso Amenta, che pariando con l'infermiere Pratissoli ebbe a giustificare il fatto ipotizzando che il Lorente avesse «offeso quaicuno di grosso»).

Le censure mosse dal ricorrente alla propria individuazione quale sanitario presente all'episodio si traducono in una richiesta di rivisitazione del compendio istruttorio e non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per le ragioni già ripetutamente esposte.

29.5. Ragioni anaioghe a quelle testé indicate rendono conto deila corretta applicazione dell'art. 110 cod. pen. con riferimento alla tacita adesione al comportamento insultante tenuto da un poliziotto non identificato nei confronti dei detenuto Fabrizio Lungarini; in questo caso il consapevole concorso morale dell'Amenta è evidenziato dai comportamento passivo da lui tenuto malgrado la ripetitività della condotta dell'autore materiale del reato, che reiteratamente intimava ai soggetto passivo di non azzardarsi a guardare il medico in faccia, coipendolo con schiaffi ad ogni avvisaglia di violazione di quell'ingiustificato divieto.

L'ipotesi che i'Amenta possa non aver udito le parole offensive, o che udendole possa averle imputate a ritorsione per improbabili offese rivoite all'agente dai Lungarini, è stata giustificatamente ignorata dalla Corte d'Appello siccome manifestamente Infondata: non si può certo supporre che la aggressiva – e violenta – condotta dell'agente si esprimesse attraverso sussurri; né che l'Amenta potesse realisticamente congetturare un contegno offensivo del detenuto, nel momento in cui era soggetto al potere incontrollato esercitato dai poliziotti sulla sua incolumità fisica (infatti già pregiudicata dai colpi ricevuti prima dell'accesso all'infermeria).

È appena il caso di rimarcare come le dichiarazioni del Lungarini, al pari di quelle rese da altre persone offese introdotte nel sito in stato di arresto, non richiedessero l'acquisizione di riscontri esterni per assumere valore probatorio; i'assunzione della testimonianza nelle forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen. non era, infatti, necessitata in quanto le imputazioni cui egii era soggetto non avevano alcun rapporto di connessione, o di correlazione, con quelle alle quali ii presente processo si riferisce.

Quanto ai deiitto di percosse ai danni del Lungarini, ascritto all'Amenta per fatto da iui materiaimente commesso, dei tutto ingiustificata è la qualifica di «risibile» attribuita dai ricorrente ali'accusa rivoltagli (capo 111). La Corte d'Appelio ha accertato che il Lungarini fu immotivatamente colpito non con uno «schiaffetto», ma con un vero e proprio schiaffo, infertogli in prossimità della ferita che già recava su di sé e che, poco prima, io stesso Amenta aveva tamponato con acqua distiliata. Non può esservi, dunque, alcun dubbio sulla sensazione doiorosa provocata al soggetto passivo dal colpo così subito: ii che integra indubbiamente quella manomissione dolorosa della persona fisica altrui, cui ia costante giurisprudenza di legittimità riconduce la nozione giuridica del reato di cui ali'art. 581 cod. pen. (Sez. 5, n. 11638 dei 12/01/2012, Andrisani, Rv. 252953; Sez. 5, n. 15004 dei 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497).

29.6. Il sesto motivo di ricorso, analogo a quello dedotto dai ricorrenti Cimino e Pelliccia come settimo motivo e già esaminato al paragrafo 7.5, è inammissibile in quanto carente del requisito della specificità. Ed invero, la sua illustrazione è carente di quelle indicazioni (nominativi delle parti civili che hanno ottenuto l'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato, precisazioni circa il quomodo dell'inosservanza dei vaiori medi, dettaglio delle parti civili assistite dai medesimi difensori) dalle quali soltanto si potrebbe trarre l'individuazione dei punti della sentenza investiti dai gravame e, successivamente, verificare l'esistenza o meno delle denunciate violazioni di legge.

30. ADRIANA MAZZOLENI.

Ii ricorso è fondato, sebbene non possano condividersi nella loro totalità le censure formulate a suo sostegno.

Ciò è a dirsi per l'eccezione formulata col settimo motivo, volta a dedurre

l'illegittimità della condanna al risarcimento del danni pronunciata in favore delle parti civili non appelianti. In proposito ci si richiama a quanto già argomentato al paragrafo 2.3.

Tuttavia a monte di tale questione, come di quella sollevata con l'ottavo motivo, si pone in termini di assorbente efficacia ia problematica, immanente aila maggior parte delle censure svolte, che investe i'affermazione di responsabilità della Mazzoleni per i reati contestatile: problematica che non appare adeguatamente risolta daila sentenza impugnata, la cui motivazione si presenta in parte lacunosa e, complessivamente, imprecisa.

Giustificata è, innanzi tutto, la censura con cui la ricorrente lamenta che la Corte d'Appelio abbia in parte fondato il proprio deliberato su un preteso riconoscimento di incompletezza delle visite mediche, proveniente dalla stessa Mazzoleni; così argomentando quei collegio avrebbe dovuto precisare in quale sede sia stato formulato quel riconoscimento: il che era tanto più necessario in quanto risulta che l'imputata sia rimasta contumace sia in primo, sia in secondo grado.

La motivazione, inoltre, tende a omologare ia posizione processuale delia ricorrente a quella degli altri imputati appartenenti all'area sanitaria, suila base delie stesse argomentazioni spese nei loro confronti, senza tuttavia indicare neilo specifico gli atti comportamentali attribuiti alla Mazzoleni. È, bensì, vero che l'impianto argomentativo fa perno su una serie di testimonianze delle persone offese, in parte confermate dalle deposizioni degli infermieri Poggi e Pratissoli, contenenti ia descrizione dei trattamenti cui i detenuti erano stati sottoposti nell'infermeria, deila sommarietà delle visite, degli scherni subiti, deila mancanza di qualsiasi forma di reale assistenza e conforto; ma manca i'indicazione di elementi probatori atti a dimostrare che gli eventi narrati fossero dipesi da fatto della Mazzoleni o, quanto meno, fossero avvenuti in sua presenza e coi suo tacito consenso.

La difesa della ricorrente, ad iliustrazione delle proprie censure, ha avuto cura di prendere analiticamente in considerazione l'orario di immatricolazione e di sottoposizione a visita medica di ciascuno dei 64 detenuti in favore dei quali la Mazzoleni è stata condannata ai risarcimento dei danni, al fine di evidenziare che le condotte illecite nei loro confronti si erano verificare al di fuori del proprio turno di lavoro nell'infermeria. Non è certamente compito della Corte di Cassazione verificare se le discordanze orarie così denunciate trovino conferma negli atti processuali; ma è la Corte di merito che avrebbe dovuto farsi carico di accertare se esistessero elementi idonei a ricoliegare – prima di tutto sotto il profilo temporale – le vicissitudini subite dalle persone offese alla presenza dell'odierna imputata in infermeria; e, in caso affermativo, verificare se costei

avesse avuto parte, con una condotta commissiva od omissiva, alla perpetrazione degli illeciti di cul si tratta, così come si è fatto per gli altri imputati.

Ii siienzio deila motivazione su tali questioni di fatto, di rilevanza decisiva ai fini deila responsabilità della Mazzoleni e delle conseguenti obbligazioni risarcitorie, vizia la sentenza rendendone inevitabile l'annullamento. Il gludice civile competente per valore, che si designa quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., riesaminerà la posizione deila ricorrente sottoponendo a rinnovata valutazione il materiale probatorio acquisito.

31. Esaurita, così, la disamina dei ricorsi proposti dagli imputati, viene ora in considerazione quello congiuntamente proposto dai responsabili civili Ministeri della Difesa, deila Giustizia e dell'Interno.

Prima di addentrarsi nello scrutinio dei quattro mezzi d'impugnazione ivi dedotti, corre l'obbligo di evidenziare come le Amministrazioni chiamate a rispondere dell'operato degli imputati possano giovarsi dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento aile statuizioni di annullamento assunte neile pagine che precedono. Così, in particolare, la cassazione delle condanne emesse nei confronti di Oronzo Doria, Adriana Mazzoleni, Ernesto Cimino e Bruno Pelliccia (per questi ultimi limitatamente alia condanna in favore di Daniel Mc Quilian), Aido Amenta e Sonia Sciandra (per costoro limitatamente alla condanna per minaccia ai danni di Giuseppe Azzolina) comporta il venir meno delle conseguenze a carico del Ministero della Giustizia: la cassazione deile condanne di Franco Valerio, Aldo Tarascio e Antonello Taiu estende i propri effetti in favore dei Ministero deil'Interno; quella delle condanne pronunciate nel confronti di Maurizio Piscitelli, Antonio Gavino Multineddu, Giovanni Russo, Corrado Furcas, Giuseppe Serroni, Mario Foniceilo, Reinhard Avoledo, Giovanni Pintus, Pietro Romeo e Ignazio Mura giova anche ai Ministero della Difesa.

Al di fuori di quanto or ora precisato, le statuizioni emesse a carico dei responsabili civili rimangono ferme, stante l'inammissibilità dei motivi di critica espressi nei ricorso congiunto.

31.1. Il primo motivo investe l'assegnazione di provvisionali disposta dalla Corte d'Appelio in aggiunta a quelle già riconosciute alle parti civili dai Tribunale. Per quanto la questione inerente alla possibilità di impugnare nel giudizio di legittimità le determinazioni inerenti alla provvisionale sia stata già affrontata in precedenza (paragrafo 5.3, successivamente richiamato al paragrafi 7.4, 8.2, 13.5, 21.3 e 25.7), è tuttavia necessario nuovamente occuparsi dell'argomento in quanto il ricorso dei responsabili civili suggerisce una diversa prolezione,

denunciando vizi di extrapetizione (nel casi in cui l'aumento della provvisionale non era stato chiesto) e di ultrapetizione (nei casi in cui la richiesta era per una somma inferiore).

Sul tema così prospettato la risposta giurisprudenziale non è uniforme, essendo dato rinvenire sia decisioni che negano al giudice di appelio ia facoltà di concedere provvisionali in aumento, qualora manchi l'impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 989 del 13/04/1965, Steiner, Rv. 99766; Sez. 4, n. 8324 del 14/05/1979, Genovese, Rv. 143054; Sez. 4, n. 7303 del 07/04/1983, Farneti, Rv. 160136), sia decisioni di segno opposto (Sez. 4, n. 9936 del 26/02/1985, Santini, Rv. 170872; Sez. 4, n. 8134 del 09/05/1990, Ararah, Rv. 184554; Sez. 2, n. 7812 del 06/11/1991 - dep. 08/07/1992, Di Prima, Rv. 191058). A ben guardare, tuttavia, gli arresti favorevoli alla tesi propugnata dai ricorrenti sono i più risalenti nel tempo, mentre nel prosieguo è divenuta costante i'affermazione del principio giuridico secondo cui la decisione sulla provvisionale può essere adottata anche senza apposita istanza della parte civile e non soitanto dai giudice di primo grado, ma anche da queilo di appello; ciò parallelamente ai progressivo affermarsi dei più generale principio a tenore dei quale «il divieto di reformatio in peius concerne esciusivamente le disposizioni di natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza» (così la più recente Sez. 5, n. 8339 dei 18/10/2012 - dep. 20/02/2013, T., Rv. 255014; v. anche Sez. 1, n. 17240 dei 02/02/2011, Consoio, Rv. 249961; contra Sez. 4, n. 42134 del 01/10/2008, Federico, Rv. 242185, citata anche dai ricorrenti; Sez. 1, n. 13545 del 04/02/2009, Bestetti, Rv. 243132).

Convince a pronunciarsi in favore dell'orientamento più recente, ormal maggioritario, la considerazione per cui il divieto di *reformatio in pelus*, nei caso di appello proposto dal solo imputato, ha nei processo penale la sua fonte normativa nei precetto dell'art. 597, comma 3, dei codice di rito, che limita la sua previsione alla pena, a eventuali misure di sicurezza o alla causa di proscioglimento, ossia alle statuizioni che concernono l'esito della azione penale; d'altra parte la norma che regola il limite devolutivo della domanda nel processo civile, cioè quella contenuta nell'art. 112 cod. proc. civ., non può considerarsi automaticamente applicabile nel processo penale: tanto si desume dai precedenti giurisprudenziali già richiamati al paragrafo 2.3, che hanno riconosciuto ai giudice il potere-dovere di pronunciarsi sugli effetti civili quando riformi la sentenza assolutoria di primo grado su appelio dei pubblico ministero, e non anche della parte civile.

Se dunque, in base a quanto testé osservato, deve riconoscersi al giudice di appello la facoltà di maggiorare la liquidazione della provvisionale in favore della parte civile anche d'ufficio, e senza soffrire la limitazione segnata dal petitum,

resta ferma anche nella descritta ipotesi la *ratio decidendi* che, valorizzando il carattere meramente delibativo della reiativa statuizione, ne esclude l'impugnabilità con ricorso per cassazione: donde l'inammissibilità del motivo in esame.

- 31.2. Ciò rende ragione, al contempo, dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, che investono io stesso provvedimento sotto il profiio dei vizio di motivazione e, rispettivamente, della correttezza del criterio adottato nella quantificazione.
- 31.3. L'inammissibilità dei quarto motivo, infine, discende daila genericità della formulazione. I ricorrenti, invero, lamentano che le spese in favore delle parti civili siano state uniformemente liquidate in euro 18.000,00 per ciascuna, senza tener conto dei fatto che molte di esse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, comportante l'obbligo di non superare i valori medi deile tariffe professionali vigenti; e che in numerosi casi io stesso difensore aveva assistito una piuralità di parti civili, il che avrebbe dovuto comportare la iiquidazione di un'unica parceila, aumentata secondo le percentuali previste dalle disposizioni tariffarie in aliora vigenti. Senonché in nessun modo la censura si accompagna, come dovrebbe, ail'indicazione delle parti civili che hanno ottenuto l'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato; né i ricorrenti spiegano in che modo sarebbe stato violato, in tali casi, l'obbligo di applicazione dei valori tariffari medi; né, infine, sono precisati i nominativi delle parti civili cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare le spese in conformità al criterio dettato dall'art. 3 deila tariffa penale allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127. Va rilevato anche qui, come si è fatto nei confronti deil'analogo motivo di ricorso proposto da Ernesto Cimino e Bruno Pelliccia (paragrafo 7.5), nonché di quello proposto come sesto da Marilena Zaccardi e Aldo Amenta (paragrafo 29.6), come i'estrema genericità delia deduzione, che si ilmita all'indicazione dei principi qiuridici assertivamente violati senza spiegare in che modo avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso concreto, impedisca di identificare con precisione i punti della sentenza investiti dai gravame, giusta ii precetto deli'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; e sia, per di più, inosservante del disposto di cui alia iettera c) dello stesso comma.
- 32. A conclusione della disamina fin qui condotta, l'esito del giudizio può essere riepilogato come segue: annuilamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Oronzo Doria, Franco Valerio, Aido Tarascio, Antonelio Taiu, Aido Amenta e Sonia Sciandra, per questi ultimi due ilmitatamente al concorso nei reato di minaccia ai danni di Giuseppe Azzolina; annullamento senza rinvio nella parte riguardante la correzione che ha disposto la condanna degli imputati Cimino e Pelliccia in favore di Daniel Mc Quilian; rigetto, nel resto,

dei ricorsi degli imputati Amenta, Sciandra, Cimino e Pelliccia; annullamento con rinvlo al giudice civile competente per valore in grado di appello nei confronti di Maurizio Pisciteili, Antonio Gavino Multineddu, Giovanni Russo, Corrado Furcas, Giuseppe Serroni, Mario Fonicello, Reinhard Avoiedo, Giovanni Pintus, Pietro Romeo, Ignazio Mura e Adriana Mazzoleni; estensione degli effetti dei disposti annullamenti a favore dei responsabili civili Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Ministero delia Giustizia; inammissibilità, per il residuo, dei ricorsi proposti dai predetti Ministeri; inammissibilità dei ricorsi di Giovanni Amoroso, Micheie Sabia Colucci e Marcelio Muias, con le relative conseguenze ex art. 616 cod. proc. pen.; rigetto dei ricorsi di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Antonio Biagio Gugliotta, Piermatteo Barucco, Gianmarco Braini, Antonello Gaetano, Massimo Luigi Pigozzi, Francesco Paolo Toiomeo, Egidio Nurchis, Daniela Maida, Matiide Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaidi, Diana Mancini, Barbara Amadei, Aifredo Incoronato, Giacomo Vincenzo Toccafondi e Marilena Zaccardi, con la conseguente condanna individuale alle spese dei procedimento; rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova.

- 33. Rimane soltanto da statuire sulla ripartizione delle spese nei rapporti fra le parti private (fra queste ricomprendendosi anche le Pubbliche Amministrazioni la cui presenza nei processo è a titolo di responsabili civili).
- 33.1. Nell'attendere a ciò devesi in linea di massima applicare il principio della soccombenza, per cui sono da porre a carico degli imputati, il cui ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, in solido coi rispettivi responsabili civili, le spese sostenute dalle parti civili che hanno presentato specifiche conclusioni; negli altri casi si reputa conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese.
- 33.2. Nel procedere alla liquidazione si terrà conto dei criteri attuaimente dettati dai d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i quaii, sebbene non vincolanti per ia presenza della clausola di saivaguardia contenuta nel comma 7 deii'art. 1, costituiscono tuttavia un punto di riferimento di indiscutibile utilità. In particolare viene in considerazione il disposto deli'art. 12, comma 4, dei menzionato decreto, il quale così dispone: «Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti».
- 33.3. Venendo, dunque, aiio specifico, si effettua la liquidazione come segue: in favore di Marcello Maffei e Federico Marchiò Milos, entrambi difesi dall'Avv. Luca Andrea Brezigar, euro 3.000,00 solidalmente a carico degli imputati Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia,

Antonio Biagio Gugliotta, Plermatteo Barucco, Gianmarco Braini e Daniela Maida; in favore di Anna Katharina Zeuner e Stefan Brauer, difesi dall'Avv. Fabio Fossati, euro 3.000,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Gianmarco Braini, Giovanni Amoroso, Michele Sabia Colucci, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta; in favore di Carlo Arculeo, Fabrizio Ferrazzi (e per esso gli eredi), Danilo Manganeili, Antonino Vaiguarnera e Maurizio Gagliastro, tutti difesi dall'Avv. Roberto Lamma, euro 4.000,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Gianmarco Braini, Daniela Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaldi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aido Amenta; in favore di Gwendal Lebouffant, Valerie Vie, Pierre Romaric Jonathan Dubreuil e Vincent Bonnecase, tutti difesi dall'Avv. Antonio Lerici, euro 3.600,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Antonio Biagio Gugliotta (quest'ultimo ilmitatamente alle quote parti di Pierre Romaric Jonathan Dubreuil e Valerie Vie), Matiide Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaidi (questi uitimi iimitatamente alle quote parti di Gwendal Lebouffant e Vincent Bonnecase); in favore di Giuseppe Azzolina, Giorgio Schenone e Adarosa Di Pietro, difesi dall'Avv. Patrizia Maltagliati, euro 3.200,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi, Aldo Amenta, Antonio Biagio Gugliotta, Piermatteo Barucco, Gianmarco Braini (gli ultimi tre limitatamente alla quota parte di Adarosa Di Pietro), Massimo Luigi Pigozzi (limitatamente aila quota parte di Giuseppe Azzolina), Matiide Arecco, Mario Turco e Paoio Ubaidi (questi uitimi limitatamente alla quota parte di Giorgio Schenone); in favore di Anna Julia Kutschkau, Benito Francisco Javier Samperiz e Moritz Von Unger, difesi dali'Avv. Riccardo Passeggi, euro 3.200,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Gianmarco Braini, Micheie Sabia Colucci (gii ultimi due limitatamente alia quota parte di Moritz Von Unger), Giovanni Amoroso (Ilmitatamente alia quota parte di Anna Julia Kutschkau), Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aido Amenta; in favore di Andreas Pabio Schatti, Mesut Duman e Suna Gol, difesi dall'Avv. Massimo Pastore, euro 3.200,00 soiidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Mariiena Zaccardi, Aido Amenta, Piermatteo Barucco (quest'ultimo limitatamente aila quota parte di Andreas Pabio Schatti), Gianmarco Braini (limitatamente alle quote parti di Andreas Pabio Schatti e Mesut Duman), Giovanni Amoroso (limitatamente aile quote parti di Mesut Duman e Suna Goi) e Marcello Mulas

(limitatamente alla quota parte di Mesut Duman); in favore di Elisabetta Valentina Menegon e Massimiliano Spingl, difesi dall'Avv. Paolo Angelo Sodani, euro 3.000,00 solldaimente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Blagio Gugliotta, Giacomo Vincenzo Toccafondi e Aldo Amenta; in favore di Boris Laconi, Roberto Raimondo Cuccadu, Cristiano Ighina, Angelo Passiatore e Stephan Pfister, tutti difesi dall'Avv. Fabio Taddei, euro 4.000,00 soiidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Danieia Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaldi (gli ultimi quattro limitatamente alla quota parte di Boris Laconi), Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta; in favore di Adolfo Sesma Gonzales, difeso dall'Avv. Giuseppe Campaneiii, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Daniela Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaidi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta; in favore di Angelo Rossomando, difeso dall'Avv. Manlio Riccardo Dozzo, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Daniela Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paoio Ubaldi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta; in favore di Mauro Aifarano, difeso dali'Avv. Fausto Gianelli, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Peliiccia, Antonio Biagio Gugiiotta, Piermatteo Barucco, Gianmarco Braini, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aido Amenta; in favore di Jens Herrmann, difeso dall'Avv. Carlo Malossi, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Francesco Paolo Tolomeo, Egidio Nurchis, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta; in favore di Luca Arrigoni, difeso dail'Avv. Viadimiro Noberasco, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Peiliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Gianmarco Braini, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aido Amenta; in favore di Giorgia Partesotti, difesa dall'Avv. Luca Partesotti, euro 2.700,00 solidamente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Piermatteo Barucco, Gianmarco Braini, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Mariiena Zaccardi e Aido Amenta; in favore di Massimiliano Rossomando, difeso dali'Avv. Agnese Pinto, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Pelliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Daniela Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paoio Ubaidi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e

Aldo Amenta; in favore di Cesar Jean Claude Nebot, difeso dail'Avv. Federica Roccatti, euro 2.700,00 solidalmente a carico di Alessandro Perugini, Anna Poggi, Ernesto Cimino, Bruno Peiliccia, Antonio Biagio Gugliotta, Antonello Gaetano, Daniela Maida, Matilde Arecco, Mario Turco, Paolo Ubaldi, Giacomo Vincenzo Toccafondi, Sonia Sciandra, Marilena Zaccardi e Aldo Amenta.

33.4. Le somme come sopra liquidate, ai cui pagamento sono tenuti anche i responsabili civili in solido coi rispettivi imputati, sono da maggiorare in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Doria Oronzo, Vaierio Franco, Tarascio Aldo e Talu Antonello, nonché le correlate statuizioni nei confronti dei responsabili civili, per inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto daile parti civili Deifino Gianluca, Benino Andrea, Ghivizzani Federico, Merlino Sara, Massagii Nicoia e Iserani Massimo.

Annulia senza rinvio nei confronti di Amenta Aido e, per l'effetto estensivo, nei confronti di Sciandra Sonia, limitatamente al concorso nel reato di minaccia ai danni di Azzolina Giuseppe, per non aver commesso il fatto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti Amenta e Sciandra.

Annulia le statuizioni della sentenza impugnata, limitatamente alla correzione che ha disposto la condanna di Cimino Ernesto e Peiliccia Bruno, in solido col responsabile civile Ministero della Giustizia, ai risarcimento dei danni in favore di Daniei Mc Quilian, disposizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi Cimino e Pelliccia.

Annuila le statuizioni dell'impugnata sentenza relative a Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Fonicello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, nonché le correlate statuizioni contro il Ministero della Difesa, con rinvio al giudice civile competente per vaiore in grado di appelio.

Annulia le statuizioni dell'impugnata sentenza relative a Mazzoleni Adriana, nonché le correlate statuizioni prese contro il Ministero della Giustizia, con rinvio ai giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichlara inammissibili per il residuo i ricorsi dei Ministeri responsabili civili.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Micheie e Muias Marceilo, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna ciascuno ai

pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova.

Per ogni ricorso degli imputati rigettato o dichiarato inammissibile condanna ie parti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalle parti civili concludenti e le liquida in euro 3.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Brezigar, in euro 3.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Fabio Fossati, in euro 4.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Roberto Lamma, in euro 3.600,00 per le parti offese rappresentate dail'Avv. Antonio Lerici, in euro 3.200,00 per ie parti offese rappresentate dall'Avv. Patrizia Maltagliati, in euro 3.200,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Riccardo Passeggi, in euro 3.200,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Massimo Pastore, in euro 3.000,00 per ie parti offese rappresentate dall'Avv. Paolo Angelo Sodani, in euro 4.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Fabio Taddei; nonché in euro 2.700,00 per ciascuna altra singoia parte civile specificamente concludente (Sesma Gonzalez Adolfo, Rossomando Angelo, Alfarano Mauro, Herrmann Jens, Arrigoni Luca, Partesotti Giorgia, Rossomando Massimiliano, Nebot Cesar Jean Claude); oltre accessori come per legge in ordine a ciascuna delle suddette liquidazioni.

Compensa per il resto tra le parti private, in relazione alla genericità delle richieste formulate, le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso ii 14 giugno 2013.

Il Consigliere estensore

Paoio Oldi

Poder OSI.

Ii Presidente

Gaetanino Zecca

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

add 1 0 SEX 2013

IL FUNZIONARIO/GIUDIZIARIO

Carmela Lanzuise

110